


**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 25 giugno 1997**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI · VIA ARENULA 70 · 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO · LIBRERIA DELLO STATO · PIAZZA G. VERDI 10 · 00100 ROMA · CENTRALINO 85081**

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 181. Sentenza 5-18 giugno 1997.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le costruzioni esistenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico - Persistenza della validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dell'art. 12, comma 1, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 - Riferimento alla sentenza della Corte n. 102/1988 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 1, della legge n. 68/1988 - Statuizione dell'applicabilità e dell'efficacia di atti adottati in base a decreto-legge decaduto e di contenuto identico ad altro già dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 13 marzo 1988, n. 68, art. 1, comma 2). . . . . Pag. 15

N. 182. Sentenza 5-18 giugno 1997.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**

**Sanità pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Accertamenti ispettivi presso l'azienda U.S.L. di Trento - Conferimento dell'incarico di verifica a un dirigente dei servizi ispettivi di finanza e al direttore della ragioneria regionale dello Stato - Lesione delle peculiari attribuzioni regionali in materia di sanità pubblica - Non spettanza allo Stato - Annullamento delle note del Ministero del tesoro 1° dicembre 1995. . . . . » 18**

N. 183. Sentenza 5-18 giugno 1997.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Militari - Fissazione del limite di età di anni 61 per la cessazione dal servizio dei generali di squadra aerea - Limite di anni 63 per i generali di corpo d'armata dell'Esercito e per gli ammiragli di squadra della Marina - Non omogeneità delle posizioni poste a raffronto - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 89 e 386 del 1996 - Non fondatezza.**

(Legge 10 aprile 1954, n. 113, art. 35, tabella 3, come modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404).

(Cost., artt. 3, 4 e 35) . . . . . » 24

## N. 184. Ordinanza 5-18 giugno 1997.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Trattamento sanzionatorio penale - Patteggiamento - Preclusione dell'applicazione della misura della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria - Omessa previsione - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 445).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 28

## N. 185. Ordinanza 5-18 giugno 1997.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Liquidazione coatta amministrativa - Società cooperative agricole di produzione e lavoro - Mancata estensione del privilegio al credito per interessi - Insussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale - Difetto dei necessari requisiti di chiarezza - Manifesta inammissibilità.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 201, 54 e 55).

(Cost., artt. 3, 36 e 45). ..... » 30

## N. 186. Ordinanza 5-18 giugno 1997.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati in genere - Continuazione - Continuazione tra reati colposi - Asserta compatibilità tra i delitti colposi e la continuazione - Richiesta di sentenza additiva - Disomogeneità di situazioni poste a raffronto - Ragionevole giustificazione dell'inoperatività della disciplina della continuazione in materia di reati colposi - Manifesta infondatezza.**

(C.P., art. 81, secondo comma).

(Cost., art. 3) ..... » 32

## N. 187. Ordinanza 5-18 giugno 1997.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia e urbanistica - Regione Sicilia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Autorizzazione sostitutiva del sindaco della concessione per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Manifesta infondatezza.**

(Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, come modificato dall'art. 5, della legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) ..... » 34

N. 188. Ordinanza 5-18 giugno 1997.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori legali - Rappresentanza e difesa processuale nei giudizi civili davanti al giudice di pace - Omessa previsione - Erroneità dei presupposti interpretativi come delineati dal giudice rimettente - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., art. 82, comma 3, nel testo sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... Pag. 36

N. 189. Ordinanza 5-18 giugno 1997.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Libertà personale - Misure cautelari - Appello contro le ordinanze in materia - Competenza del tribunale a decidere sull'appello contro tali provvedimenti anche se rimessi dalla Corte d'assise d'appello o dalla Corte d'assise - Estraneità della regola dell'organizzazione dei pubblici uffici rispetto all'esercizio della funzione giurisdizionale e alle regole processuali che disciplinano la ripartizione delle competenze tra i diversi giudici - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 122/1997 e ordinanze nn. 103 e 7 del 1997, 275, 159 e 99 del 1996, sentenza n. 84/1996 e ordinanze nn. 147/1996 e 257/1995) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 310).

(Cost., art. 97, primo comma) ..... » 38

N. 190. Ordinanza 5-18 giugno 1997.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Contravvenzione al divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade - Trattamento sanzionatorio penale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 a 24 mesi - Applicabilità della sanzione in misura eccessiva rispetto ad altre condotte lesive di beni costituzionalmente protetti e sanzionate con la sospensione per un periodo inferiore - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 373/1996 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 89/1997 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(C.S., art. 176, comma 22).

(Cost., art. 3) ..... » 40

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 351. Ordinanza del pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana del 25 febbraio 1997.

**Edilizia e urbanistica - Provincia di Trento - Occupazione di suolo pubblico o privato con tettoie - Previsione di autorizzazione amministrativa anziché di concessione come previsto dalla legge statale - Conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Indebita legiferazione in materia di esclusiva competenza statale.**

[Legge provinciale Trentino-Alto Adige 5 settembre 1991, n. 22, art. 83, lett. a)].

(Cost., artt. 3, comma primo, 25, comma secondo, 116 e 117; statuto Trentino-Alto Adige artt. 4 e 8) .....

Pag. 43

- N. 352. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore del 24 febbraio 1997.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104) .....

» 45

- N. 353. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore dell'11 marzo 1997.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104) .....

» 47

- N. 354. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore dell'11 marzo 1997.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104) .....

» 49

## N. 355. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore dell'11 marzo 1997.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104) ..... Pag. 50

## N. 356. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore dell'11 marzo 1997.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104) ..... » 51

## N. 357. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore dell'11 marzo 1997.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104) ..... » 52

## N. 358. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma del 23 ottobre 1996.

**Circolazione stradale - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Tariffa dei premi assicurativi - Procedura di approvazione - Intervento consultivo di apposita commissione ministeriale sostitutiva della Commissione centrale prezzi - Composizione della commissione ministeriale - Lamentata carenza di garanzie obiettive ai fini della determinazione di prestazioni patrimoniali.**

(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, comma sesto, modificato dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39).

(Cost., art. 23) ..... » 53

- N. 359. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma del 23 ottobre 1996.  
**Circolazione stradale - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Tariffa dei premi assicurativi - Procedura di approvazione - Intervento consultivo di apposita commissione ministeriale sostitutiva della Commissione centrale prezzi - Composizione della commissione ministeriale - Lamentata carenza di garanzie obiettive ai fini della determinazione di prestazioni patrimoniali.**  
 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, comma sesto, modificato dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39).  
 (Cost., art. 23) ..... Pag. 62
- N. 360. Ordinanza del pretore di Roma, sezione di Tivoli del 9 aprile 1997.  
**Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. precedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.**  
 (C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).  
 (Cost., art. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo) » 69
- N. 361. Ordinanza del pretore di Udine del 25 febbraio 1997.  
**Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai delitti colposi contro la salute pubblica (nella specie: commercio di sostanze alimentari nocive) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per più gravi figure criminose.**  
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).  
 (Cost., art. 3) ..... » 71
- N. 362. Ordinanza del pretore di Perugia del 15 marzo 1997.  
**Lavoro e previdenza (Controversie in materia di) - Procedimento - Ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza di discussione - Contenuto - Avvertimento al convenuto di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, onde evitare le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al convenuto in ordinario processo civile - Lesione del diritto di difesa.**  
 (C.P.C., artt. 414, 415, 163, 164 e 416).  
 (Cost., artt. 3 e 24) ..... » 72
- N. 363. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto 18 marzo 1997.  
**Processo penale - Reato di false informazioni al pubblico ministero - Sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio nel corso del quale sono state assunte le informazioni - Inapplicabilità della sospensione ai procedimenti nei quali, all'entrata in vigore della legge che la prevede, sia stata già esercitata l'azione penale - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra imputati.**  
 (Legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 28, comma 1).  
 (Cost., art. 3) ..... » 74

**N. 364.** Ordinanza del consiglio comunale di Plati dell'8 marzo 1997.

**Elezioni - Elezioni e nomine presso regioni ed enti locali - Sospensione di diritto della carica (nella specie di sindaco) di persona condannata con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio - Lesione del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.**

**Elezioni - Amministratori pubblici condannati a pena condizionalmente spesesa - Inapplicabilità della disciplina prevista in tema di destituzione dei pubblici dipendenti - Disparità di trattamento.**

(Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma 1, lett. c) e successive modificazioni; legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma 4-bis, e successive modificazioni; legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 10).

(Cost., artt. 3 e 27) ..... Pag. 76

**N. 365.** Ordinanza del pretore di Bari del 18 aprile 1996.

**Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Obbligo contributivo per i soggetti già titolari di altra pensione previdenziale - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'uguale trattamento contributivo degli avvocati liberi professionisti che non usufruiscono di altra forma di previdenza obbligatoria e degli avvocati titolari di altra posizione previdenziale - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzione nn. 132 e 133/1984 di non fondatezza di analoghe questioni ritenute superate dal giudice rimettente per effetto del nuovo quadro normativo.**

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22).

(Cost., artt. 2, 3 e 38) ..... » 81

**N. 366.** Ordinanza del pretore di Bari del 3 dicembre 1994.

**Impiego pubblico - Trattamento di fine servizio - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita - Automatica estinzione dei giudizi in corso con compensazione delle spese - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di azione e di difesa e del principio della precostituzione per legge del giudice naturale - Interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale e sulle prerogative dei giudici.**

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4).

(Cost., artt. 24, comma primo e secondo, 25, 102 e 108) ..... » 83

**N. 367.** Ordinanza del pretore di Bari dell'8 gennaio 1997.

**Sanità pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attività convenzionata - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della libertà di esercizio professionale per i soggetti abilitati.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, commi primo, 4, 32 e 33, comma quinto) ..... » 84

N. 368. Ordinanza del pretore di Bari dell'8 gennaio 1997.

**Sanità pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attività convenzionata - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della libertà di esercizio professionale per i soggetti abilitati.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, comma primo, 4, 32 e 33, comma quinto) ..... Pag. 88

N. 369. Ordinanza del pretore di Bari del 24 gennaio 1997.

**Sanità pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attività convenzionata - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della libertà di esercizio professionale per i soggetti abilitati.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, comma primo, 4, 32 e 33, comma quinto) ..... » 89

N. 370. Ordinanza del pretore di Bari dell'11 febbraio 1997.

**Sanità pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attività convenzionata - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della libertà di esercizio professionale per i soggetti abilitati.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, comma primo, 4, 32 e 33, comma quinto) ..... » 89

N. 371. Ordinanza del pretore di Bari del 15 gennaio 1997.

**Sanità pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attività convenzionata - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della libertà di esercizio professionale per i soggetti abilitati.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, comma primo, 4, 32 e 33, comma quinto) ..... » 90

N. 372. Ordinanza della Corte di appello di Torino del 6 febbraio 1997.

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputato concorrente in reato a concorso necessario - Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati per gli stessi reati - Mancata previsione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 371/1996.**

(C.P.P. 1988, art. 34) ..... » 90

n. 373. Ordinanza della Corte di appello di Torino del 6 febbraio 1997.

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputato concorrente in reato a concorso necessario - Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati per gli stessi reati - Mancata previsione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 371/1996.**

(C.P.P. 1988, art. 34) ..... Pag. 91

n. 374. Ordinanza del pretore di Catania sez. distaccata di Acireale del 28 febbraio 1997.

**Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Creditori degli I.A.C.P., mutuatari della Cassa depositi e prestiti - Divieto di esercizio e prosecuzione di azioni esecutive nei confronti di detti istituti, senza il preventivo nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici - Incidenza sul diritto di azione in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 15/1991 e 406/1993.**

(R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80).

(Cost., art. 24, comma secondo) ..... » 92

n. 375. Ordinanza del tribunale di Modena del 26 febbraio 1997.

**Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Spese processuali - Decisione di compensazione delle spese - Reclamabilità disgiunta dal reclamo avverso la concessione o il rigetto del provvedimento cautelare - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della condanna alle spese - Lesione del diritto di azione e di difesa.**

**Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Accoglimento, da parte del collegio, di reclamo contro provvedimenti del giudice singolo del tribunale con decisione di compensazione delle spese - Possibilità di impugnazione - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della condanna alle spese - Lesione del diritto di azione e di difesa.**

**Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Spese processuali - Decisione di compensazione delle spese - Opponibilità ai sensi degli artt. 645 e ss. cod. proc. civ. - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della condanna alle spese - Lesione del diritto di azione e di difesa.**

(C.P.C., artt. 669-terdecies, comma 1 e 4, 669-septies, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 93

n. 376. Ordinanza del tribunale di Roma, sez. distaccata di Tivoli del 2 aprile 1997.

**Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. precedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.**

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo) ..... » 94

N. 377. Ordinanza del tribunale di Milano del 27 marzo 1997.

**Sanità pubblica - Regione Marche - Contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) - Obbligazioni pecuniarie - Interessi moratori - Previsione con legge regionale di misura del saggio degli interessi diversa da quella stabilita dall'art. 1284 c.c. - Travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale.**

(Legge regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, art. 73).

(Cost., artt. 3 e 117) ..... Pag. 96

N. 378. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Palermo del 30 ottobre 1996.

**Circolazione stradale - Diniego o revoca della patente di guida - Applicabilità automatica in caso di sottoposizione a misura di sicurezza personale - Facoltà del magistrato di sorveglianza di autorizzare l'uso della patente per comprovate esigenze lavorative - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra soggetti, a seconda che la pericolosità sociale cessi prima o successivamente rispetto all'applicazione della misura di sicurezza - Incidenza sul diritto al lavoro - Lesione dei principi della libertà di locomozione e della finalità rieducativa della pena - Riferimento alla ordinanza n. 253/1995.**

[D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. B)].

(Cost., artt. 3, 4, 16 e 27) ..... » 98

N. 379. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Piacenza dell'8 aprile 1997.

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminazione della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.**

(C.P., art. 323, comma 1).

(Cost., artt. 25, comma secondo, e 97, comma primo) ..... » 102

N. 380. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Piacenza dell'8 aprile 1997.

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminazione della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.**

(C.P., art. 323, comma 1).

(Cost., artt. 25, comma secondo, e 97, comma primo) ..... » 104

N. 381. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Piacenza dell'8 aprile 1997.

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserta indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.**

(C.P., art. 323, comma 1).

(Cost., artt. 25, comma secondo, e 97, comma primo) .....

Pag. 105



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 181

Sentenza 5-18 giugno 1997

## Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le costruzioni esistenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico - Persistenza della validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dell'art. 12, comma 1, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 - Riferimento alla sentenza della Corte n. 102/1988 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 1, della legge n. 68/1988 - Statuizione dell'applicabilità e dell'efficacia di atti adottati in base a decreto-legge decaduto e di contenuto identico ad altro già dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 13 marzo 1988, n. 68, art. 1, comma 2).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali ed altra contro Mario Capaccioli ed altri iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26 — prima serie speciale — dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

## *Ritenuto in fatto*

1. — Il sindaco di Siena, con provvedimento del 24 novembre 1987, n. 485, rigettava la domanda di concessione edilizia, presentata dai signori Mario Capaccioli e Brunetta Cilli, a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per la sanatoria di un manufatto (rimessa prefabbricata per auto di circa 32 mq) realizzato in zona sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, disposto con d.m. 29 ottobre 1965.

L'ordinanza di rigetto era emanata all'esito dell'acquisizione dei pareri della soprintendenza di Siena in data 28 luglio 1986, n. 4131 e del Ministro per i beni culturali ed ambientali in data 8 luglio 1987, n. 9916, entrambi contrari all'accoglimento dell'istanza.

Il sindaco di Siena, con provvedimento del 12 dicembre 1987, n. 267, ordinava la demolizione del manufatto.

2. — I richiedenti la concessione impugnavano tutti gli atti indicati innanzi al t.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 420 del 1989, li annullava per la ritenuta incompetenza del Ministro dei beni culturali ed ambientali a rendere il parere, in virtù del disposto dell'art. 82, nono comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 12 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 302 del 1988, nonché dell'art. 12 di detto decreto-legge, nel testo introdotto dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68.

3. — Avverso la sentenza del t.a.r. per la Toscana proponevano gravame il Ministro per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Siena, deducendone l'erroneità.

Gli appellanti, con un'unica censura, eccepivano che competente ad esprimere il parere sul vincolo paesaggistico, alla data in cui era stato reso (8 luglio 1987), doveva ritenersi l'amministrazione dello Stato, in virtù dell'art. 12 del d.l. 8 maggio 1987, n. 178, vigente a detta data, in quanto, benché il decreto-legge n. 178 del 1987 non fosse stato convertito, l'art. 1, comma 2, della legge n. 68 del 1988 aveva espressamente fatto salvi i provvedimenti emanati sulla scorta di una pluralità di decreti-legge reiterati e, fra essi, era ricompreso appunto il decreto-legge da ultimo citato.

4. — Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza del 2 febbraio-29 marzo 1996, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base, tra gli altri decreti, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 e, quindi, dell'art. 12, comma 1, che ha radicato il potere consultivo dell'autorità centrale dello Stato, il cui parere negativo è stato assunto a fondamento dell'ordinanza del sindaco di Siena, di rigetto della domanda di concessione in sanatoria.

Il giudice rimettente osserva che l'art. 12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 è stato integralmente reiterato con l'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2. La Corte, con sentenza n. 302 del 1988, ha, però, dichiarato costituzionalmente illegittima tale ultima norma, per violazione, quanto ai primi due commi, degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Ad avviso del Consiglio di Stato, poiché la disposizione dell'art. 12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 ha contenuto identico alla norma dell'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, i dubbi di costituzionalità che avevano colpito quest'ultima, per la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, possono essere riproposti immutati nei confronti della prima.

L'art. 12 del decreto-legge n. 178 del 1987 sottrae, infatti, alle regioni, nonostante siano istituzionalmente preposte alla tutela del vincolo paesaggistico ambientale in virtù del disposto dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ogni pronuncia in ordine al rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite in aree sottoposte al vincolo, con violazione del principio di equilibrata cooperazione fra le competenze statali e regionali nella salvaguardia del paesaggio. Per tale rilievo, conclude il giudice rimettente, «la questione appare rilevante e non manifestamente infondata».

5. — Le parti del giudizio *a quo* non si sono costituite.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il giudice rimettente, premesso che l'art. 12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 (già decaduto per mancata conversione) è stato integralmente reiterato dall'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, con sentenza 9 marzo 1988, n. 302, prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 di conversione, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, nella parte in cui dispone che «restano validi gli atti ed i provvedimenti e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti» sulla base, tra gli altri decreti considerati, anche del decreto-legge n. 178 del 1987.

## 2. — La questione è fondata.

Questa Corte è stata già investita del problema relativo alla legittimità costituzionale della disposizione concernente l'amministrazione competente a formulare il parere per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le costruzioni esistenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico. La Corte, in quella occasione, aveva sottoposto a scrutinio di costituzionalità l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 1988, pronunciando la sentenza 9 marzo 1988, n. 302 di annullamento di quella norma, in quanto, attribuendo la competenza all'emanazione del parere al Ministero per i beni culturali, introduceva, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, una modificazione radicale del sistema previsto dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985, che stabilisce il potere consultivo delle «amministrazioni preposte alla tutela del vincolo», da individuarsi nelle amministrazioni regionali.

In questa occasione, la Corte è chiamata invece a decidere della legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione n. 68 del 1988, nella parte in cui stabilisce che «restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati» sulla base, tra gli altri decreti considerati, specificamente dell'art. 12, comma 1, del precedente decreto-legge n. 178 del 1987, di contenuto identico alla disposizione già dichiarata illegittima con la predetta sentenza n. 302 del 1988. Il giudice rimettente, infatti, ai fini della decisione, nel processo *a quo*, sulla validità del provvedimento del Ministero per i beni culturali, emanato sulla base dell'art. 12 del già decaduto decreto-legge n. 178 del 1987, si trova nella condizione di dovere applicare proprio il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1988 — che, come già rilevato, in particolare convalida, nonché «fa salvi» gli effetti di quel provvedimento ministeriale — il cui contenuto, però, appare, alla luce della citata sentenza n. 302, in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La disposizione impugnata, pertanto, statuendo, attraverso la clausola di salvezza, l'applicabilità e l'efficacia di atti adottati sulla base di un decreto-legge — ormai decaduto — di contenuto identico ad altro già dichiarato incostituzionale, non può non essere gravata delle stesse censure di legittimità già prospettate in riferimento al predetto decreto-legge. La disposizione stessa non può, quindi, sottrarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale per gli stessi motivi e per le stesse ragioni enunciati nella ricordata sentenza n. 302 del 1988.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base dell'art. 12, comma 1, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 182

*Sentenza 5-18 giugno 1997***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Sanità pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Accertamenti ispettivi presso l'azienda U.S.L. di Trento - Conferimento dell'incarico di verifica a un dirigente dei servizi ispettivi di finanza e al direttore della ragioneria regionale dello Stato - Lesione delle peculiari attribuzioni regionali in materia di sanità pubblica - Non spettanza allo Stato - Annullamento delle note del Ministero del tesoro 1° dicembre 1995.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI giudice, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della provincia autonoma di Trento, notificato il 24 gennaio 1996, depositato in cancelleria il 26 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Servizi Ispettivi - settore III, del 1° dicembre 1995, protocollo n. S.I. 556/1985 211250, con le quali:

a) l'assessorato alla sanità della provincia autonoma di Trento è stato informato degli accertamenti ispettivi disposti presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento;

b) il dott. Federico Romeo, dirigente dei servizi ispettivi di finanza, è stato incaricato di effettuare l'ispezione;

c) il dott. Lucio Fagiano, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Trento, è stato incaricato di collaborare con il dott. Romeo nell'ispezione, ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 1996;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Trento e l'avv. dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 24 gennaio 1996, la provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione, nei confronti dello Stato, in relazione a tre note del Ministero del tesoro datate 1° dicembre 1995, recanti «Accertamenti ispettivi presso l'azienda U.S.L. di Trento», per violazione degli artt. 8, n. 1, 9, primo comma, n. 10, 16, primo comma, e 54 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo emanato con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, con

specifico riferimento all'art. 2, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate) e all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

La provincia ricorrente espone che, con gli atti impugnati, il Ministero del tesoro ha disposto — ai sensi dell'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato), dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 (Ordinamento della ragioneria generale dello Stato), nonché dell'art. 65 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni — l'esecuzione, da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza, coadiuvato dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Trento, di accertamenti ispettivi presso l'azienda sanitaria della stessa provincia. Tali atti risulterebbero lesivi delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla provincia sotto più profili.

Rilevanti in tal senso sarebbero le seguenti considerazioni. Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alla regione competenza primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri (art. 4, n. 7) e riconosce alle province autonome competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10). L'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, adottato in sede di definizione del c.d. «pacchetto» per il Trentino-Alto Adige, ha poi stabilito che alle province autonome compete il potere legislativo ed amministrativo in materia di funzionamento e gestione delle istituzioni e degli enti sanitari.

L'art. 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 20 gennaio 1992, n. 1 (Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute), aveva a sua volta disposto che le funzioni dirette alla tutela della salute dovessero essere gestite «mediante aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile», e che «le dimensioni, il numero, le modalità di funzionamento e l'organizzazione» di dette aziende fossero disciplinati «con leggi delle province autonome di Trento e Bolzano». In conformità alla distribuzione di competenze operata in sede statutaria e con i decreti di attuazione, la legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale) ha istituito la «azienda provinciale per i servizi sanitari», per provvedere all'esercizio delle funzioni inerenti al servizio sanitario provinciale, e ha anche disciplinato le attività di controllo sulla suddetta azienda.

La ricorrente ricorda in particolare che la legge provinciale attribuisce alla giunta provinciale, tra l'altro, funzioni di verifica dell'attività dell'azienda e della sua compatibilità con le norme in vigore (art. 8), e ha istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da cinque membri, di cui tre designati dal consiglio provinciale e due dal Ministero del tesoro, con gli specifici compiti di vigilare sull'osservanza delle leggi, di verificare la regolare tenuta della contabilità, di esaminare il bilancio e di effettuare gli altri controlli stabiliti dalla legge (artt. 17 e 18).

A ciò deve aggiungersi — prosegue la provincia — che gli artt. 28 e 29 della successiva legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10 (Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale») hanno integrato la disciplina dei controlli sull'azienda provinciale per i servizi sanitari, attraverso l'istituzione di uffici *ad hoc* e, in particolare, del «Servizio ispettivo attività sanitarie», al quale è attribuito, appunto, il compito di provvedere «all'espletamento delle attività di carattere ispettivo necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni di verifica di cui all'art. 8 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10».

A completamento di questo quadro normativo, la provincia richiama, infine, la norma di attuazione di cui all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, la quale dispone che, nelle materie di competenza della regione o delle province autonome, «la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

Pertanto, ad avviso della ricorrente, il potere ispettivo sulla azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e sulle sue articolazioni appartarrebbe, in base alle suddette norme statutarie e di attuazione, alla provincia, che lo eserciterebbe nelle forme e nei modi disciplinati dalla stessa legge provinciale. In nessun caso potrebbe ritenersi sussistente un potere generale di ispezione e vigilanza da parte del Ministero del tesoro in grado di prevalere sulla normativa speciale propria dell'ordinamento del Trentino-Alto Adige e delle province autonome.

Del resto, nessuna delle disposizioni legislative richiamate negli atti impugnati, ad avviso della provincia, potrebbe in qualche modo fondare la pretesa del Ministero del tesoro: l'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, infatti, riguarderebbe solo le ispezioni sulle amministrazioni dello Stato e relative aziende autonome; l'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, si applicherebbe unicamente alle verifiche degli ispettori generali di finanza sugli uffici e servizi statali, e alle ispezioni «previste da particolari ordinamenti» (previsione che, nella specie, mancherebbe del tutto); le ispezioni di cui all'art. 65 del d.lgs. del 3 febbraio 1993, n. 29, non concernerebbero la Provincia ed i suoi enti strumentali.

La non appartenenza al Ministero del tesoro di attribuzioni ispettive anche aggiuntive rispetto a quelle spettanti alla provincia, in mancanza di espresse norme statutarie o di attuazione in tal senso, sarebbe poi confermata dall'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Ordinamento del servizio sanitario nazionale) che fa espressamente salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano.

La ricorrente richiama, infine, quale precedente specifico, la sentenza n. 228 del 1993 di questa Corte, che ha annullato una ispezione del Ministero del tesoro in una delle U.S.L. della provincia di Bolzano.

La provincia autonoma di Trento chiede, pertanto, che la Corte dichiari che non spetta al Ministero del tesoro disporre accertamenti ispettivi nei confronti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati.

2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riserva di motivazioni, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

3.— In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, nella quale rileva in primo luogo che la verifica ispettiva, disposta con le note impugnate, non riguarderebbe in alcun modo le materie (funzionamento e gestione degli enti sanitari, ordinamento degli uffici provinciali o enti paraprovinciali) attribuite alla potestà legislativa e amministrativa della provincia ricorrente: si tratterebbe, invece, di una indagine sull'attuazione delle disposizioni concernenti l'assunzione dei dipendenti invalidi civili, ai sensi della legge n. 482 del 1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e successive modifiche, come risulterebbe dalla nota del Ministero del tesoro datata 1° dicembre 1995, allegata alla memoria, nella quale viene specificato tale oggetto dell'incarico ispettivo.

La verifica in questione, ad avviso dell'Avvocatura, rientrerebbe in un vasto ed articolato disegno operativo posto in essere dal Ministro per la funzione pubblica con lo scopo di indagare sull'entità del fenomeno relativo alle assunzioni dirette dei pubblici dipendenti appartenenti alle categorie degli invalidi civili. Il predetto disegno sarebbe attuato attraverso l'esercizio dei poteri attribuiti allo Stato (Ministero del tesoro e Dipartimento per la funzione pubblica) dall'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993.

Né potrebbero nutrirsi dubbi sulla conformità ai principi costituzionali di detto art. 65 e dei conseguenti provvedimenti applicativi, giacché, come si evincerebbe dalla sua stessa intitolazione, oltre che dal contenuto delle varie norme che lo compongono, i poteri attribuiti allo Stato sarebbero rivolti al «controllo del costo del lavoro», dato essenziale al fine della realizzazione di beni ed interessi costituzionalmente protetti, come il buon andamento degli uffici pubblici (art. 97 della Costituzione), la responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 della Costituzione), il tendenziale equilibrio del bilancio (art. 81 della Costituzione), il coordinamento dell'autonomia finanziaria della Regione con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni (art. 119 della Costituzione).

In conclusione, ad avviso dell'Avvocatura, il conflitto in esame avrebbe contenuto diverso da quello risolto con la sentenza n. 228 del 1993 di questa Corte, ed andrebbe deciso nel senso del rigetto del ricorso.

4.— Anche la provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, nella quale ribadisce le argomentazioni del ricorso, rilevando come, sia attraverso il collegio dei revisori dei conti, disciplinato nella normativa statale dall'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sia attraverso i rendiconti trimestrali, che l'azienda, ai sensi dell'art. 52, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1993, come modificato dalla legge provinciale n. 10 del 1995, deve fornire alla provincia stessa e che questa deve trasmettere ai Ministeri della sanità e del tesoro, vi sarebbe comunque una adeguata partecipazione dello Stato ai controlli sulla azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, con conseguente esclusione del potere del Ministro del tesoro di svolgere ulteriori verifiche ed ispezioni nei confronti di quest'ultima.

*Considerato in diritto*

1.— Il conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma di Trento trae origine da tre note del Ministero del tesoro in data 1° dicembre 1995, aventi ad oggetto «Accertamenti ispettivi presso l'azienda U.S.L. di Trento». Con la prima, indirizzata all'assessorato provinciale alla sanità, il Ministero comunica di aver disposto, a norma dell'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, nonché dell'art. 65 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, accertamenti ispettivi nei confronti della suddetta azienda sanitaria; con le altre si conferisce l'incarico di eseguire la verifica e di collaborare ad essa a un dirigente dei servizi ispettivi e, rispettivamente, al direttore della ragioneria regionale dello Stato.

La ricorrente lamenta la lesione delle proprie attribuzioni quali risultano definite dagli artt. 8, n. 1, 9, primo comma, n. 10, 16, primo comma, e 54 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché dalle norme di attuazione e fra queste, segnatamente, dall'art. 2 del decreto legislativo emanato con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) e dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

2.— Il ricorso è fondato.

Questa Corte già con la sentenza n. 228 del 1993, pronunciando su analogo conflitto sollevato dalla provincia autonoma di Bolzano nei confronti di una nota del medesimo Ministero del tesoro avente ad oggetto una verifica amministrativo-contabile presso l'unità sanitaria locale n. 2 di Merano, ha negato che dagli artt. 29 del regio decreto n. 2440 del 1923 e 3 della legge n. 1037 del 1939 potesse desumersi il potere di verifica o ispezione nei confronti della provincia autonoma. I passaggi argomentativi sui quali fu allora risolto il conflitto a favore della provincia autonoma possono essere così riassunti.

Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), all'art. 4, primo comma, n. 7, attribuisce alla regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri ed affida, in base all'art. 9, primo comma, n. 10, competenza legislativa concorrente alle province autonome in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera. Nelle norme di attuazione le due diverse sfere di competenza sono state puntualizzate nel senso che alla regione spetta la «disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari», mentre alle province autonome è attribuita potestà legislativa e amministrativa attinente al funzionamento e alla gestione degli enti sanitari (art. 2, primo e secondo comma, del decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 267 del 1992).

Conformemente a questa ripartizione dei compiti tra regione e province autonome delineata nelle norme di attuazione, la regione, con l'art. 15 della l.r. 31 aprile 1980, n. 6, aveva già attribuito il controllo sugli atti e sugli organi delle unità sanitarie locali alle giunte provinciali, ai sensi dell'art. 54 dello statuto speciale, e la provincia di Bolzano, con l'art. 26 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, aveva istituito un «Ufficio economia sanitaria» investito del compito di controllare l'impiego dei fondi e di revisionare i fattori di costo delle unità sanitarie locali e di provvedere alla rendicontazione verso lo Stato.

Questo compiuto assetto normativo trova la sua norma di chiusura nell'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, secondo il quale nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa la funzione di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

Sulla base di tali premesse, questa Corte affermò che anche il potere ispettivo sulle unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, deve ritenersi riferito — nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto Adige — alle province autonome, con la conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine nello statuto speciale e nelle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo da parte del Ministero del tesoro, esercitabile in forza di norme anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale.

Queste argomentazioni valgono indubbiamente anche per la provincia autonoma di Trento, la quale, con la legge provinciale n. 10 del 1993, attuando il modello organizzativo stabilito dalla regione, ha istituito l'azienda provinciale per i servizi sanitari; ha disciplinato l'attività di controllo su di essa attribuendola alla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 dello statuto, e a un collegio dei revisori composto da cinque membri (tre dei quali desi-

gnati dal consiglio provinciale e due dal Ministro del tesoro, secondo i principi della legislazione statale); ha istituito nuovi servizi della giunta (in particolare, il servizio ispettivo attività sanitarie) con funzioni di vigilanza e verifica dell'attività dell'azienda; ha infine previsto, attraverso un richiamo indiretto alla disciplina posta dalla legge n. 833 del 1978, l'obbligo dell'azienda di fornire rendiconti trimestrali alla provincia, che a sua volta li trasmette ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Anche in questo caso, dunque, si deve concludere che il potere ispettivo dello Stato nei confronti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento non può fondarsi sugli artt. 29 del regio decreto n. 2440 del 1923 e 3 della legge n. 1037 del 1939.

3.— Il solo elemento di diversità rispetto alla fattispecie già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 228 del 1993, è che, nel caso presente, a fondamento del potere ispettivo viene indicato anche l'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, il quale prevede che il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro della funzione pubblica, dispone visite ispettive a cura dei servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato, coordinate con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

L'Avvocatura generale dello Stato, dal canto suo, segnala che l'accertamento ispettivo disposto dal Ministero del tesoro, in quanto avente ad oggetto l'assunzione diretta di dipendenti appartenenti alla categoria degli invalidi civili ai sensi della legge n. 462 del 1968 da parte dell'unità sanitaria locale, come risulta dalla nota ministeriale in data 1° dicembre 1995 depositata dalla stessa Avvocatura, riguarderebbe il controllo del costo del lavoro ai fini del buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 della Costituzione), della responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 della Costituzione), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 della Costituzione), del coordinamento dell'autonomia finanziaria della provincia con la finanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni (art. 119 della Costituzione) e non riguarderebbe perciò né il funzionamento e la gestione degli enti sanitari, né l'ordinamento degli uffici provinciali o degli enti paraprovinciali (materie, queste, attribuite alla potestà legislativa e amministrativa della provincia ricorrente).

La tesi dell'Avvocatura non può essere condivisa per molteplici ragioni.

In primo luogo, la circostanza che la finalità dell'accertamento ispettivo sia il contenimento del costo del lavoro non esclude affatto che la materia, sulla quale la disposta ispezione verte, sia proprio quella del funzionamento e della gestione degli enti sanitari, nella quale la competenza provinciale non è controversa. Altro è, infatti, l'attività di gestione degli enti sanitari, che investe ogni profilo della loro attività, altro sono invece le norme che gli organi preposti alla gestione e ai controlli su di essa sono chiamati ad applicare: quando pure tali norme siano poste dallo Stato nell'esercizio di una competenza propria (è il caso della disciplina dello stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali o quello della assunzione diretta degli invalidi civili), non viene meno la competenza «gestoria» affidata alla provincia autonoma dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992. Anche in questo caso viene in considerazione l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale in materie di competenza della provincia è escluso l'esercizio della funzione di vigilanza da parte degli organi statali, essendo tale funzione rimessa alla stessa provincia.

Sotto un diverso profilo, le note del Ministero del tesoro datate 1° dicembre 1995, nonostante la precisazione contenuta nel documento depositato dall'Avvocatura generale dello Stato, sono generiche e non consentono di identificare in maniera sufficientemente chiara il contenuto dell'attività ispettiva. Tanto più se si considera che l'assunzione diretta degli invalidi civili è istituito di fonte legale (art. 15 della legge n. 462 del 1968), rispetto al quale l'oggetto dei controlli previsti dall'art. 65 (valutazione e verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati) appare tutt'altro che pertinente. Ciò evidentemente non esclude che eventuali irregolarità nella attribuzione della qualità di invalido civile a soggetti privi dei necessari requisiti — irregolarità che precedono l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e che non rientrano nell'attività di gestione degli enti sanitari — possano e debbano formare oggetto di accertamento da parte degli organi competenti; così come eventuali irregolarità nell'assunzione diretta degli invalidi civili, riferibili ad attività gestorie, devono essere accertate attraverso i controlli e le verifiche rimesse alla competenza della provincia autonoma.

Sotto un ulteriore profilo, l'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993 non è *ex se* applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non contiene un principio fondamentale di riforma economico-sociale. Nei confronti delle autonomie speciali opera invece l'art. 2 della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità,

di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); peraltro, non ogni previsione in tale articolo contenuta costituisce norma di riforma economico-sociale, ma solo i principi da esso desumibili, come del resto chiarisce l'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per quanto riguarda in particolare il contenimento dei costi del lavoro pubblico, indicato come obiettivo della legge di delegazione all'art. 2, lett. l), non sono le singole puntuali previsioni di controllo e di verifica statale che trovano applicazione nei confronti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome, ma solo l'esigenza che siano da tali enti definiti procedure e sistemi di controllo idonei al conseguimento dell'obiettivo del contenimento dei costi.

Pure a voler ritenere che l'art. 65 del decreto legislativo n. 29 del 1993 contenga una norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto tale idonea a limitare le competenze delle province autonome, osta a che la disciplina statale si spinga fino al punto di sostituire lo Stato nelle attività di vigilanza che spettano alla stessa provincia l'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, di attuazione dello statuto speciale. Ciò vuol dire che lo Stato, in virtù del carattere di grande riforma connesso all'anzidetta disciplina, potrebbe bensì conformare l'attività provinciale comprimendone la capacità di autodeterminazione, ma non potrà mai assumere in proprio, in forza di una legge ordinaria e al di fuori delle procedure di cui all'art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, l'esercizio della funzione ispettiva (sentenze nn. 366 e 40 del 1992, 3 del 1991, 343 e 224 del 1990).

L'assunzione da parte del Ministero di uno strumento ispettivo inteso alla rilevazione dei costi non è pertanto giustificabile neanche nel contesto normativo delineato dalla legge di delegazione n. 421 del 1992. Tanto meno essa si giustifica se si considera che il Ministero del tesoro partecipa al controllo delle unità sanitarie locali attraverso la nomina di due componenti del collegio dei revisori dei conti, il quale assume, come rilevato da questa Corte nella sentenza n. 107 del 1987, un ruolo di mediatore in materia finanziaria e amministrativo-contabile tra le unità sanitarie locali da una parte e lo Stato e le regioni dall'altra. Si aggiunga che, anche indipendentemente dal collegio dei revisori, il Ministero del tesoro può assumere ogni informazione che gli necessita sia attraverso i rendiconti trimestrali delle aziende, di cui si è detto, sia nel quadro del rapporto di leale collaborazione al quale né le regioni ad autonomia speciale né le province autonome potrebbero sottrarsi: senza che, quindi, si renda necessaria l'attivazione di strumenti ispettivi scarsamente appropriati nei confronti di enti dotati di una speciale posizione di autonomia costituzionalmente garantita.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero del tesoro, disporre accertamenti ispettivi nei confronti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento; annulla conseguentemente le note del Ministero del tesoro in data 1° dicembre 1995, indirizzate alla provincia autonoma di Trento - Assessorato alla sanità, a un dirigente dei servizi ispettivi di finanza e al direttore della ragioneria regionale dello Stato.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 183

*Sentenza 5-18 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Militari - Fissazione del limite di età di anni 61 per la cessazione dal servizio dei generali di squadra aerea - Limite di anni 63 per i generali di corpo d'armata dell'Esercito e per gli ammiragli di squadra della Marina - Non omogeneità delle posizioni poste a raffronto - Riferimento alla sentenze della Corte nn. 89 e 386 del 1996 - Non fondatezza.****(Legge 10 aprile 1954, n. 113, art. 35, tabella 3, come modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404)****(Cost., artt. 3, 4 e 35).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Renato GRANATA;**Giudici:** dott. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA.**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Manca Vincenzo contro Ministero della difesa, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Manca Vincenzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv.to Lucio Iannotta per Manca Vincenzo e l'Avvocato dello Stato Giovanni P. de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

***Ritenuto in fatto***

1. — Nel corso del giudizio amministrativo introdotto con ricorso del generale di squadra aerea Vincenzo Manca nei confronti del Ministero della difesa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

Ha osservato preliminarmente il tribunale che l'intervenuta sospensiva disposta con separato provvedimento non toglie rilevanza alla questione di legittimità costituzionale, essendo tale sospensiva stata concessa in via temporanea e fino alla ripresa del giudizio cautelare successivamente alla pronuncia di questa Corte.

Nel merito, il giudice *a quo* ha rilevato che la norma impugnata si pone in contrasto con i citati parametri costituzionali in quanto, con il rinvio in essa contenuto alle tabelle allegate alla legge n. 113 del 1954, fissa in anni sessantuno il limite di età al raggiungimento del quale i generali di squadra aerea cessano dal servizio, a differenza dei colleghi di pari grado dell'Esercito e della Marina, per i quali il limite di età è quello di anni sessantatré. Ad avviso del tribunale rimettente tale distinzione non trova alcuna ragionevole giustificazione, identici essendo il grado dei generali, la loro progressione in carriera, le funzioni di alto comando e tutto ciò che ne distingue la posizione gerarchica.

Ne deriva, pertanto, che la norma impugnata, facendo cessare il diritto al lavoro degli ufficiali piloti dell'Aeronautica in un momento precedente rispetto a quello fissato per i corrispondenti gradi delle altre armi, viola, oltre all'art. 3, anche gli artt. 4 e 35 della Carta fondamentale.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il generale Vincenzo Manca, concludendo per l'accoglimento della prospettata questione.

La parte privata ha premesso che i generali di squadra aerea hanno una formazione ed un *iter* di carriera analoghi a quelli dei loro colleghi generali di corpo di armata dell'Esercito ed ammiragli di squadra della Marina, identica essendo la loro preparazione professionale. Anche il legislatore, d'altra parte, dettando la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria), ha previsto una delega al Governo, della durata di dodici mesi, affinché provveda al riordino della materia in modo da fissare limiti di età uguali per il pensionamento dei pari grado.

La difesa del generale Manca ha rilevato inoltre che l'esistenza di una normativa secondo cui gli ufficiali dell'Aeronautica percepiscono, se addetti professionalmente all'attività di volo, l'indennità di aeronavigazione, non è di per sé decisiva, poiché tale indennità viene corrisposta anche agli ufficiali delle altre armi che siano in possesso del brevetto di pilota, a condizione che svolgano regolarmente attività di volo.

3. — È intervenuto in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ha osservato la difesa erariale che il punto di partenza fatto proprio dal tribunale rimettente — ossia quello della piena equiparabilità del generale di squadra aerea all'omologo grado dell'Esercito e della Marina — è errato, poiché lo *status* di ufficiale pilota e la carriera degli ufficiali dell'Aeronautica sono intrinsecamente diversi rispetto a quelli dei loro colleghi delle altre armi.

L'ufficiale aeronautico, infatti, riceve un trattamento economico più favorevole rispetto a quello degli ufficiali dell'Esercito e della Marina, oltre ad avere una progressione in carriera più rapida, in conseguenza della peculiarità delle doti fisiche e professionali che gli vengono richieste. Egli è tenuto a conseguire sia il brevetto di «pilota d'aeroplano» che il brevetto di «pilota militare»; deve inoltre mantenere costantemente, per tutta la durata della propria carriera, l'idoneità al volo.

Da tanto consegue, secondo l'Avvocatura dello Stato, che la posizione degli ufficiali di tale arma non è paragonabile a quella dei colleghi, perché il più favorevole trattamento retributivo e la più rapida progressione in carriera trovano un ragionevole e logico contrappeso nel diverso limite di età fissato dalla legge per il collocamento in ausiliaria.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404, nella parte in cui fissa il limite di età di anni sessantuno per la cessazione dal servizio dei generali di squadra aerea, mentre tale limite è di anni sessantatré per i generali di corpo d'armata dell'Esercito e per gli ammiragli di squadra della Marina.

2. — La Corte osserva preliminarmente che, pur avendo il tribunale concesso la sospensione del provvedimento di cessazione dal servizio, non sussistono dubbi sulla rilevanza della questione, e ciò alla luce della giurisprudenza costituzionale, richiamata dallo stesso rimettente (v. sentenza n. 444 del 1990, sentenza n. 451 del 1993 e sentenza n. 30 del 1995), secondo cui la questione di legittimità costituzionale mantiene tale rilevanza qualora il giudice amministrativo abbia esercitato il proprio potere di sospensione in via provvisoria e interinale fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, poiché in tale situazione il medesimo potere non si è ancora esaurito.

Nel presente giudizio, infatti, il giudice *a quo* ha emesso un provvedimento di questo tipo.

3. — Passando all'esame del merito, la Corte rileva innanzitutto che i parametri di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione sono impropriamente indicati, considerato che nel caso specifico non si controverte di diritto al lavoro o di protezione dello stesso nelle sue varie forme, bensì si richiede al giudice delle leggi di valutare soltanto la legittimità costituzionale di una lamentata disparità, in quanto alla uguaglianza di grado gerarchico corrisponde una diversa età di cessazione dal servizio. È stato in precedenza già affermato, tra l'altro, che l'art. 4 della Costituzione è norma che concerne l'accesso al mercato del lavoro (ordinanza n. 380 del 1994) e non può essere invocato per i lavoratori che hanno raggiunto l'età per il collocamento a riposo. Ne consegue, pertanto, che l'unico parametro, alla stregua del quale la Corte è chiamata a pronunciarsi, è quello dell'art. 3 della Costituzione.

4. — La questione è infondata anche in relazione al suddetto parametro.

Com'è noto, nell'attuale ordinamento militare l'età di cessazione dal servizio non è parificata a quella degli altri funzionari pubblici e non è la stessa per tutti, essendo differenziata in relazione a due specifici fattori: il grado raggiunto ed il tipo di corpo nel quale si è inseriti. Globalmente può dirsi che gli ufficiali vengono collocati in posizione di ausiliaria (situazione che segue alla cessazione dal servizio, ma che non è ancora pensionamento vero e proprio) in un'età inferiore rispetto a quella prevista per il pensionamento degli altri pubblici dipendenti; ciò per l'evidente necessità di mantenere fino alla cessazione dal servizio un certo grado di prestanza fisica, indispensabile per l'assolvimento delle funzioni militari.

Nell'ambito delle forze armate, inoltre, gli ufficiali dell'Aeronautica, ed in specie quelli appartenenti al ruolo naviganti normale (quale l'interessato nel presente caso), subiscono un particolare tipo di selezione, sia sul piano delle attitudini psico-fisiche che su quello della formazione tecnica-professionale. Essi, tra l'altro, sono tenuti a conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano ed il brevetto di pilota militare, condizioni imprescindibili per la nomina a sottotenente (v. gli artt. 9 e 10 r.d. 25 marzo 1941, n. 472, nonché gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224). Per poter progredire in carriera, poi, tali ufficiali debbono frequentare prima il corso normale e successivamente il corso superiore della scuola di «guerra aerea» (come risulta dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431); il che è finalizzato al raggiungimento di un elevato grado di professionalità.

Oltre a questi requisiti tecnici, gli ufficiali del ruolo naviganti normale devono mantenere per tutta la durata della propria carriera l'idoneità al volo, sicché eventuali malattie che ne menomassero tale requisito potrebbero trarsi nell'obbligo di transitare in ruoli diversi ovvero nella risoluzione del rapporto di lavoro.

A tale particolare selezione ed a tali specifici compiti fanno riscontro la cessazione anticipata dal servizio e i vantaggi della più rapida carriera e del migliore trattamento economico. A partire, infatti, dal r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1302, varie disposizioni di legge (v., tra le altre, la legge 29 novembre 1961, n. 1300 e la legge 23 marzo 1983, n. 78) hanno stabilito che agli ufficiali dell'Aeronautica appartenenti al ruolo naviganti (normale e speciale) l'attribuzione della indennità di aeronavigazione, emolumento aggiuntivo che non spetta ai colleghi ufficiali non adibiti all'attività di pilotaggio aereo.

5. — È esatto, come ha rilevato la difesa della parte privata, che tale indennità viene attribuita anche agli ufficiali piloti delle altre armi, che svolgono regolarmente attività di volo. Tuttavia, il punto rilevante in questa sede non è tanto accertare in quali limiti alcuni benefici previsti dalla legge vengano estesi anche ad ufficiali che non appartengono ai ruoli naviganti dell'Aeronautica.

Appare invece decisivo sottolineare che questi ultimi, in relazione alla loro particolare formazione, svolgono quell'attività (di pilotaggio e di volo) che per gli ufficiali delle altre armi è un'attività di supporto, per cui possono essere destinati anche a compiti diversi.

La istituzionale funzione di difesa aerea del territorio dello Stato che gli ufficiali aeronautici del ruolo naviganti sono chiamati a compiere, comportando speciali attitudini fisio-psichiche ed un grave rischio professionale, si traduce in una diversità di posizione che spiega il motivo della più rapida progressione in carriera e della cessazione dal servizio in un'età anticipata.

È costante giurisprudenza di questa Corte, del resto (v., in ultimo, sentenza n. 89 del 1996 e sentenza n. 386 del 1996), che il principio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione che impone il trattamento identico di situazioni uguali e, viceversa, il trattamento differenziato di situazioni fra loro non del tutto corrispondenti. Nel caso di specie, le posizioni poste a raffronto non sono identiche; comunque gli elementi di disparità non appaiono sforniti di basi giustificative e non attingono ad un livello tale da costituire violazione dei principi di cui all'art. 3 della Costituzione.

6. — La Corte non può fare a meno di evidenziare, infine, come il recente art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenga una delega al Governo per il riordino, fra l'altro, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; in particolare, la lettera b) della norma prevede tra i criteri direttivi quello della creazione di «uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari».

È evidente che il presente giudizio di legittimità costituzionale si svolge su un piano diverso da quello della futura attività del legislatore; per cui la legge delegata, nel rivisitare l'intera materia nella linea indicata dalla norma delegante, potrà ovviamente pervenire a soluzioni diverse dalla linea della normativa attuale. Ciò non esclude, peraltro, che quest'ultima risulti, allo stato, indenne dalle prospettate censure di incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 184

Ordinanza 5-18 giugno 1997

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Trattamento sanzionatorio penale - Patteggiamento - Preclusione dell'applicazione della misura della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria - Omessa previsione - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 445).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1996 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Andrea Grado, iscritta al n. 956 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1996 nel corso di un procedimento penale promosso per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, cod. strada) nel quale l'imputato aveva chiesto al giudice, con il consenso del pubblico ministero, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), il pretore di Livorno ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della domanda di «patteggiamento», sia preclusa l'applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente di guida, qualificata espressamente dal nuovo codice della strada (art. 129 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) come sanzione amministrativa accessoria, in quanto tale sottratta alla disciplina delle sanzioni penali accessorie, che non sono irrogate in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti;

che il giudice rimettente ritiene che la sospensione della patente di guida abbia la natura afflittiva propria delle pene accessorie, sicché la norma che prevede l'irrogazione di tale sanzione anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti violerebbe l'art. 3 della Costituzione, determinando una disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle pene accessorie di analoga capacità afflittiva;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, giacché la sospensione della patente di guida ha natura di sanzione amministrativa accessoria che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, è da irrogare anche in caso di patteggiamento; si tratterebbe, difatti, di una sanzione rivolta a garantire la sicurezza della circolazione stradale, che priva temporaneamente della possibilità di guidare autoveicoli chi si è reso responsabile di condotte lesive di quell'interesse;

Considerato che il nuovo codice della strada ha espressamente qualificato la sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo che sia disposta dal giudice in caso di accertamento di taluni reati, tra i quali la guida in stato di ebbrezza;

che la caratterizzazione legislativa della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa non è arbitraria o manifestamente irrazionale, trattandosi di misura afflittiva che incide su di un atto amministrativo di abilitazione a seguito della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale e che può essere disposta anche dall'autorità amministrativa in presenza di un illecito amministrativo (art. 218 cod. strada), o in via provvisoria (art. 223 cod. strada) quando la irrogazione della sanzione sia rimessa al giudice penale competente ad accertare la commissione di un reato da cui dipenda, appunto, la sanzione amministrativa;

che questa configurazione della sospensione della patente di guida vale a giustificare la diversità di disciplina dettata dalla norma denunciata che, per quanto attiene agli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude l'irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni amministrative accessorie;

che, d'altra parte, la regola dell'art. 445 cod. proc. pen. non è così assoluta da non consentire in casi particolari, specificamente previsti dal legislatore, l'irrogazione di sanzioni penali accessorie anche quando sia applicata la pena su richiesta delle parti (ad esempio: art. 6, comma 7, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sostituito dal d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717; art. 8 del d.-l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 185

Ordinanza 5-18 giugno 1997

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Liquidazione coatta amministrativa - Società cooperative agricole di produzione e lavoro - Mancata estensione del privilegio al credito per interessi - Insussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale - Difetto dei necessari requisiti di chiarezza - Manifesta inammissibilità.****(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 201, 54 e 55).****(Cost., artt. 3, 36 e 45).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, 55 e 201 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra il Caseificio sociale Val Tidone s.r.l. e la Latteria sociale cooperativa Aurora in liquidazione coatta amministrativa iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo di una società cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa, il tribunale di Piacenza, con ordinanza emessa in data 21 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non consente di estendere il privilegio al credito per interessi delle società cooperative agricole di produzione e lavoro e, in via subordinata, nella parte in cui non consente tale estensione a tutte le cooperative agricole;

che a parere del giudice *a quo* ciò comporterebbe una violazione degli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, potendo nel caso di specie valere quelle argomentazioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'incostituzionalità delle norme che escludevano l'estensione del privilegio agli interessi con riguardo sia ai crediti di lavoro subordinato che a quelli delle società o enti cooperativi di produzione e lavoro di cui all'art. 2751-bis n. 5 cod. civ;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della prima questione e per l'infondatezza della seconda.

Considerato che con riguardo alla prima delle due questioni sollevate, il giudice rimettente si duole della mancata estensione del privilegio al credito per interessi delle società cooperative agricole di produzione e lavoro nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

che la cooperativa in questione non è, come espressamente riconosciuto dallo stesso giudice *a quo*, una cooperativa di produzione e lavoro, bensì una cooperativa agricola il cui scopo è quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ben diverso, quindi, da quello proprio delle cooperative agricole di produzione e lavoro, consistente, al contrario, nello scopo (mutualistico) volto a collocare il lavoro dei cooperatori alle migliori condizioni;

che risulta pertanto evidente l'insussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale, posto che nel caso concreto non si è in presenza di una società cooperativa agricola di produzione e lavoro;

che, con riguardo alla seconda delle questioni sollevate, il rimettente lamenta la mancata estensione del privilegio a tutte le cooperative agricole; nel sollevare tale questione, tuttavia, espressamente dichiara che l'eventuale accoglimento, che porterebbe ad estendere il privilegio a tutte le cooperative agricole, non sarebbe conforme all'interpretazione degli artt. 36 e 45 della Costituzione, come delineata dalla giurisprudenza della Corte;

che, così come prospettata, la questione difetta dei necessari requisiti di chiarezza, risultando anzi sollevata in termini perplessi, se non addirittura contraddittori, atteso che lo stesso giudice *a quo* mostra con evidenza che l'invocata estensione del privilegio a tutte le cooperative agricole non sarebbe conforme ai parametri costituzionali indicati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, dal tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 186

*Ordinanza 5-18 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Continuazione - Continuazione tra reati colposi - Asserita compatibilità tra i delitti colposi e la continuazione - Richiesta di sentenza additiva - Disomogeneità di situazioni poste a raffronto - Ragionevole giustificazione dell'inoperatività della disciplina della continuazione in materia di reati colposi - Manifesta infondatezza.****(C.P., art. 81, secondo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 27 maggio 1995 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Falardi Gian Pietro ed altro, iscritta al n. 955 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996 ed il 4 dicembre 1996 dal pretore di Milano sull'istanza proposta da Magnoni Santina, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza del 27 maggio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, «nei limiti in cui non consente l'applicazione del beneficio della continuazione ai reati colposi»;

che un'analogha questione ha sollevato pure il pretore di Milano, con ordinanza del 4 dicembre 1996, sempre denunciando, per violazione del principio di eguaglianza, l'art. 81, secondo comma, del codice penale, «nella parte in cui non consente l'applicazione del vincolo continuativo anche a fattispecie colpose, ove riconducibili ad un unitario atteggiamento inerte e negligente, sotto il profilo squisitamente psicologico»;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano una identica questione e che, dunque, i giudizi devono essere riuniti;

che i giudici *a quibus* preso atto dell'interpretazione giurisprudenziale, costante nell'escludere il ricorso all'istituto della continuazione fra reati colposi, richiedono a questa Corte un intervento che, muovendo dalla asserita compatibilità tra i delitti colposi e il detto istituto, pervenga ad una pronuncia di tipo additivo che, in contrasto con l'interpretazione propria del «diritto vivente», consenta l'applicazione del regime del reato continuato pure nella materia dei reati colposi, così da eliminare dal sistema un'irragionevole disparità di trattamento tra chi commetta intenzionalmente plurime violazioni della legge penale, assoggettato al più mite regime del cumulo giuridico, e chi commetta, invece, non intenzionalmente le stesse violazioni, assoggettato, invece, al più severo regime del cumulo materiale;

che, però, le situazioni poste a confronto sono profondamente diverse non risultando ipotizzabile in materia di reati colposi l'identità del disegno criminoso che costituisce l'elemento unificatore delle singole violazioni e che, quindi, giustifica l'applicabilità del cumulo giuridico anziché del cumulo materiale;

che la questione è, quindi, manifestamente infondata perché l'inoperatività della disciplina della continuazione in materia di reati colposi trova una giustificazione non irragionevole proprio nella incompatibilità tra reato colposo e medesimo disegno criminoso, quale dato unificante le singole violazioni nel reato commesso con dolo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Brescia e dal pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 187

Ordinanza 5-18 giugno 1997

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia e urbanistica - Regione Sicilia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Autorizzazione sostitutiva del sindaco della concessione per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Manifesta infondatezza.****(Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, come modificato dall'art. 5, della legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26).****(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 6 (esattamente: 5) della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a «Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive»), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento penale a carico di Guglielmo Scammacca Della Bruca, iscritta al n. 958 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 20, primo comma, lettera b), della legge n. 47 del 1985, per avere realizzato senza concessione «una base aeroportuale costituita da un capannone di mq. 494 nonché da una pista di mq. 900 circa per l'esercizio industriale dell'attività di trasporto aereo di persone e merci», il pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 agosto 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive) — come modificato dall'art. 6 (esattamente dall'art. 5) della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26, — nella parte in cui prevede che l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo;

che per la stessa questione, in precedenza sollevata nel medesimo giudizio dallo stesso giudice con ordinanza del 27 aprile 1993, era stata disposta la restituzione degli atti per un nuovo esame della rilevanza (ordinanza n. 327 del 1995), giacché era sopravvenuta la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che consente di sanare gli abusi edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993 (art. 39), con la conseguente estinzione del reato;

che il pretore di Catania ritiene tuttora rilevante la questione, avendo l'imputato chiesto la sanatoria per un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto di contestazione, sicché il reato non sarebbe estinto, e solleva nuovamente la questione di legittimità costituzionale, con le motivazioni già espresse nella precedente ordinanza, cui si riporta e che allega in copia;

che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata consentirebbe in Sicilia la costruzione, con l'autorizzazione del sindaco, di capannoni realizzati con strutture prefabbricate, i quali implicano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, mentre nel restante territorio nazionale sarebbe necessaria la concessione edilizia;

che, ad avviso del Pretore, la norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, giacché la sottrazione al regime della concessione determinerebbe l'irrilevanza penale di condotte che, in base alla legge statale, costituiscono reato, incidendo così sul principio di riserva di legge statale in materia penale. Inoltre si determinerebbe anche una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) per la disparità di trattamento tra i cittadini, che, per una medesima condotta, sarebbero sanzionati penalmente nel restante territorio nazionale, ma non lo sarebbero, senza alcuna giustificazione, nella sola Regione siciliana;

che la Regione Siciliana è intervenuta nel giudizio, eccependo l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, perché il procedimento doveva ritenersi sospeso a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia da parte dell'imputato, e chiedendo nel merito che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione Siciliana non può essere accolta, giacché il giudice rimettente ha motivato — con valutazioni dei fatti di causa che non spetta alla Corte riesaminare (da ultimo, sentenze nn. 340, 239 e 28 del 1996) — in ordine alla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale, non essendo la domanda di condono presentata dall'imputato idonea ad estinguere il reato, in quanto relativa ad un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto della contestazione penale;

che la questione di legittimità costituzionale è, tuttavia, manifestamente infondata, essendo erronea la premessa interpretativa delineata dal giudice rimettente, che vorrebbe consentita dalla norma regionale denunciata la costruzione, con l'autorizzazione anziché con la concessione edilizia, di edifici ad uso non abitativo ad una sola elevazione realizzati con strutture prefabbricate;

che, invece, la espressione «impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo», deve essere interpretata secondo il suo significato letterale e tenendo conto del contesto nel quale è collocata; si tratta, difatti, di «impianto» di prefabbricati che, evidentemente, siano del tutto realizzati prima dell'installazione sul suolo e, in quanto tali, necessariamente di modeste dimensioni, mentre non può trattarsi di edifici, sia pure ad una sola elevazione, costruiti con strutture prefabbricate, mediante l'utilizzazione di una tecnica costruttiva che non implica limiti dimensionali e consente di realizzare edifici idonei a determinare una trasformazione urbanistica del territorio;

che «l'impianto di prefabbricati» è compreso, nella disposizione denunciata, in un elenco di opere per le quali è richiesta l'autorizzazione anziché la concessione edilizia, giacché si tratta sempre di opere di modeste dimensioni e tali da non determinare un nuovo o maggiore carico urbanistico;

che, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha interpretato l'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 nel senso che l'espressione «impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo» si riferisce a costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni, assemblate negli stabilimenti delle imprese produttrici, adagate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente l'assetto del territorio, rimanendo così esclusa la realizzazione di capannoni, per la quale si rende necessaria la concessione edilizia;

che anche la prassi amministrativa, secondo quanto risulta dagli orientamenti espressi per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione edilizia in applicazione della disposizione denunciata (circolare dell'assessorato regionale territorio e ambiente 20 luglio 1992, n. 2/1992), considera necessaria la concessione edilizia per i prefabbricati relativi a capannoni industriali o commerciali, mentre l'autorizzazione riguarda soltanto l'impianto di modesti volumi già prefabbricati in stabilimento ed aventi facilità di impianto e disimpianto, tali da non comportare oneri di rilievo in termini urbanistici;

che l'art. 5 della legge regionale siciliana n. 37 del 1985, comprendendo tra le opere soggette alla sola autorizzazione quelle che non determinano un nuovo carico urbanistico, non è in contrasto con i principi della legislazione dello Stato;

che, essendo erroneo il presupposto interpretativo dal quale muove il dubbio di legittimità costituzionale, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 5 della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

96C0687

N. 188

*Ordinanza 5-18 giugno 1997*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori legali - Rappresentanza e difesa processuale nei giudizi civili davanti al giudice di pace - Omessa previsione - Erroneità dei presupposti interpretativi come delineati dal giudice rimettente - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.C., art. 82, comma 3, nel testo sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 agosto 1996 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra CMT di G.A. Romeo & C. s.n.c. e TAMLEASING s.p.a. in liquidazione, iscritta al n. 1207 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 agosto 1996 nel corso di un giudizio civile nel quale in calce all'atto di citazione la parte aveva conferito la procura ad un praticante procuratore iscritto nell'apposito registro ed abilitato al patrocinio nei procedimenti pretorili, il pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile (nel testo sostituito con l'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374), nella parte in cui, stabilendo che davanti al pretore le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, fa «salvi i casi in cui la

legge dispone altrimenti», consentendo così ai praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati, di esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto, secondo quanto prevede l'art. 8 dell'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578);

che il pretore di Milano ritiene che ai praticanti procuratori abilitati non sia consentito il patrocinio dinanzi al giudice di pace (istituito con la legge 21 novembre 1991, n. 374), patrocinio invece in precedenza ammesso dinanzi al conciliatore;

che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe irragionevole ed in contrasto con il diritto di difesa tecnica (artt. 3 e 24 della Costituzione) la norma che consente ai praticanti procuratori legali, a ciò abilitati, la rappresentanza e difesa processuale nei giudizi civili davanti al pretore, che è un giudice superiore, mentre la medesima facoltà non sarebbe prevista davanti al giudice di pace che ha competenze inferiori.

Considerato che il presupposto interpretativo delineato dal giudice rimettente, secondo il quale il praticante procuratore abilitato al patrocinio davanti alle preture non sarebbe legittimato a difendere davanti al giudice di pace, è inesatto. Difatti l'art. 82 cod. proc. civ., nello stabilire, per i procedimenti attribuiti alla competenza del giudice di pace, che le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede un milione di lire (primo comma), richiede negli altri casi il ministero o l'assistenza di un difensore (secondo comma), indicando solo la funzione tecnica ma non la qualifica del soggetto abilitato a svolgerla, che risulta invece dalla disciplina dell'ordinamento professionale;

che anche per il patrocinio davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 8 del regio d.-l. n. 1578 del 1933, che consente, temporaneamente, ai praticanti procuratori iscritti da un anno nell'apposito registro il patrocinio dinanzi alle preture del distretto; difatti si deve ritenere che tale disposizione, interpretata in coerenza con la finalità di raccordare la qualificazione professionale richiesta per la difesa tecnica con il livello di competenza del giudice, ammetta gli stessi praticanti procuratori al patrocinio dinanzi al giudice di pace, in continuità, tra l'altro, con quanto in precedenza previsto per la rappresentanza e difesa dinanzi al giudice conciliatore, cui la nuova figura si è sostituita;

che, venendo meno la premessa interpretativa dalla quale il giudice rimettente deduce la irragionevole diversità di trattamento nella determinazione della idoneità alla difesa tecnica dei praticanti procuratori, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile (nel testo sostituito con l'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 189

*Ordinanza 5-18 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Libertà personale - Misure cautelari - Appello contro le ordinanze in materia - Competenza del tribunale a decidere sull'appello contro tali provvedimenti anche se rimessi dalla Corte d'assise d'appello o dalla Corte d'assise - Estraneità della regola dell'organizzazione dei pubblici uffici rispetto all'esercizio della funzione giurisdizionale e alle regole processuali che disciplinano la ripartizione delle competenze tra i diversi giudici - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 122/1997 e ordinanze nn. 103 e 7 del 1997, 275, 159 e 99 del 1996, sentenza n. 84/1996 e ordinanze nn. 147/1996 e 257/1995) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 310).

(Cost., art. 97, primo comma).

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 310 del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 settembre 1996 dal Tribunale di Catanzaro nei procedimenti di appello proposti da Giovanni Saporito e da Giuseppe Notarianni, iscritte ai nn. 1312 e 1319 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 50 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, chiamato a decidere sull'appello proposto da due imputati, in distinti procedimenti penali, avverso i provvedimenti con i quali la corte d'assise d'appello e la corte d'assise avevano respinto le istanze di revoca o di sostituzione di misure coercitive personali, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 16 settembre 1996 (rispettivamente reg. ord. n. 1312 e n. 1319 del 1996) ha sollevato, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen., nella parte in cui, prevedendo l'appello sulle decisioni in materia di misure cautelari personali, attribuisce la competenza a decidere al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza (così come prevedeva l'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., cui rinvia l'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.) anche quando i provvedimenti impugnati siano stati adottati dalla corte d'assise o dalla corte d'assise d'appello;

che il giudice rimettente considera riservata alla discrezionalità del legislatore l'individuazione del giudice competente a deliberare sulla libertà personale dell'imputato sottoposto a giudizio ed a decidere sulle relative impugnazioni di merito, ma ritiene, tuttavia, che il giudice dell'appello debba possedere — per struttura, composizione e qualificazione dei magistrati — requisiti non inferiori a quelli del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato;

che l'attribuzione della cognizione delle impugnazioni dei provvedimenti di un giudice collegiale ad un giudice equiordinato o, addirittura, sottordinato viene denunciata come contraria ad ogni criterio di «buon andamento», richiesto per i pubblici uffici dall'art. 97 della Costituzione;

che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate, giacché la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è estraneo ai criteri di ripartizione delle competenze tra organi giudiziari.

Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale hanno identico oggetto, investendo la stessa disposizione di legge in riferimento al medesimo parametro costituzionale, e prospettano profili analoghi, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che le questioni riguardano l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 cod. proc. pen.), venendo posta in discussione la legittimità costituzionale della competenza del tribunale a decidere sull'appello contro tali provvedimenti, anche se emessi dalla corte d'assise d'appello o dalla corte d'assise;

che è denunciata la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione), giacché non sarebbe ragionevole devolvere alla cognizione di giudici inferiori l'impugnazione di provvedimenti emessi da giudici che, per struttura, composizione e qualificazione professionale dei magistrati addetti, sono da considerare superiori;

che l'organizzazione dei pubblici uffici deve assicurare il buon andamento della amministrazione (art. 97 della Costituzione), secondo una regola che può riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia per quanto attiene all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale (sentenza n. 122 del 1997; ordinanze nn. 103 e 7 del 1997; ordinanze nn. 275, 159 e 99 del 1996) né le regole processuali che disciplinano la ripartizione delle competenze tra diversi giudici (sentenza n. 84 del 1996; ordinanze n. 147 del 1996 e n. 257 del 1995);

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 190

*Ordinanza 5-18 giugno 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Contravvenzione al divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade - Trattamento sanzionatorio penale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 a 24 mesi - Applicabilità della sanzione in misura eccessiva rispetto ad altre condotte lesive di beni costituzionalmente protetti e sanzionate con la sospensione per un periodo inferiore - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 373/1996 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 89/1997 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(C.S., art. 176, comma 22).

(Cost., art. 3).

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Cremona nel procedimento penale a carico di Gabriella Bertoli, iscritta al n. 1374 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 nel corso di un procedimento penale promosso con l'imputazione di contravvenzione al divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Cremona, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui prevede che all'accertamento del reato segua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche quando il fatto sia commesso senza che si determini alcuna situazione di pericolo, mentre la sospensione della patente è prevista per un periodo inferiore per la violazione, nelle stesse aree, di altre norme che disciplinano la circolazione stradale (art. 222 del codice della strada), quando derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo);

che il giudice rimettente ritiene che la durata minima della sospensione della patente (sei mesi) sia eccessiva e palesemente arbitraria, giacché non sarebbe giustificato il differente trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per condotte che, violando altre norme della circolazione, pur cagionando la lesione di beni costituzionalmente protetti (la salute o la vita della persona) sono sanzionate con la sospensione della patente per una durata più breve (minimo quindici giorni, nel caso di lesione personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo);

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando una precedente decisione di non fondatezza per un'identica questione (sentenza n. 373 del 1996), ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che una identica questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 373 del 1996 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 89 del 1997;

che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);

che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi, per verificare se sia rispettato il limite della ragionevolezza, non può essere compiuto considerando, quale termine di comparazione nelle fattispecie indicate dal giudice rimettente, esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la sanzione amministrativa della sospensione della patente) separato dalla pena principale cui accede;

che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, sicché la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Cremona con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 351

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal pretore di Trento sezione distaccata di Borgo Valsugana nel procedimento penale a cari di Busana Massimiliano*

**Edilizia e urbanistica - Provincia di Trento - Occupazione di suolo pubblico o privato con tettoie - Previsione di autorizzazione amministrativa anziché di concessione come previsto dalla legge statale - Conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Indebita legiferazione in materia di esclusiva competenza statale.**

[Legge provinciale Trentino-Alto Adige 5 settembre 1991, n. 22, art. 83, lett. a)].

(Cost., artt. 3, comma primo, 25, comma secondo, 116 e 117; statuto Trentino-Alto Adige artt. 4 e 8).

## IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Busana Massimiliano veniva citato in giudizio per il reato di cui all'art. 20, lett. c) perchè, in assenza di concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzava una baracca ed una tettoia.

Al'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene il pretore di dovere sollevare d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 83, lett. a) della legge della provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) in relazione agli art. 3, primo comma, 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

## RILEVANZA

La questione sollevata riguarda la costituzionalità della previsione della legge provinciale che sottopone a semplice autorizzazione amministrativa l'occupazione di suolo pubblico e privato con tettoie.

Palese è, dunque, la rilevanza giacchè all'odierno imputato è stato contestato il fatto di avere costruito su proprio terreno privato una tettoia senza la prescritta e necessaria concessione edilizia.

## NON MANIFESTA INFONDATEZZA

L'art. 83, lett. a) della legge provinciale n. 1991/22 stabilisce che sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:

a) l'occupazione di suolo pubblico o privato con ... tettoie.

L'art. 1 della legge 28 gennaio 1997, n. 10 stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale ... è subordinata a concessione edilizia da parte del sindaco.

L'art. 20, lett. b) della legge n. 1985/47 prevede come ipotesi di reato l'esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia.

Ove tali lavori privi di concessione edilizia siano compiuti in zona sottoposta a vincolo, il reato che viene integrato è quello di cui all'art. 20, lett. c) della citata legge 1985/47.

Per le opere edilizie per le quali non sia necessaria la concessione edilizia, bastando l'autorizzazione, la mancanza di quest'ultima non comporta (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1985/47) l'applicazione delle norme previste dall'art. 17 della legge n. 1977/10, come sostituito dall'art. 20 della legge 1985/47.

L'esecuzione di lavori edilizi senza autorizzazione, in definitiva, non è prevista dalla legge come reato. Orbene, il citato art. 83, lett. a) legge provinciale n. 1991/22 ha introdotto nella provincia di Trento una disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia più favorevole rispetto a quella vigente nel resto del territorio nazionale, con ciò violando l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Mentre, infatti, nel resto del territorio italiano qualsiasi attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata a concessione edilizia, nella provincia di Trento del tutto ingiustificatamente l'intervento di trasformazione del territorio a seguito dell'edificazione di tettoie (senza che possa — a tal proposito — ritenersi esservi distinzione concettuale tra l'edificazione di una tettoia e l'occupazione di terreno con tettoia, dal momento che l'eventuale occupazione può essere permanente e la valutazione della trasformazione urbanistica è demandata, in ogni caso, all'attività interpretativa del giudice) viene sottoposta a mera autorizzazione amministrativa.

Il diverso regime autorizzatorio non è privo di conseguenze, giacchè, in tal modo, si viene a violare il principio di riserva di legge statale in materia penale, in violazione dell'art. 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione.

Mediante l'introduzione di una disciplina urbanistico-edilizia più favorevole di quella statale, infatti, la legge provinciale, operando sulla regolamentazione amministrativa, finisce per non far ricadere sotto al sanzione penale di cui agli artt. 20, lett. b) e 20, lett. c), legge n. 1985/47 le attività di trasformazione del territorio, attuate tramite l'edificazioni di tettoie: attività che, al contrario, sono contemplate penalmente dalla normativa statale o per le quali, almeno, non è previsto nessun analogo regime derogatorio.

Né si può sostenere che, avendo la provincia di Trento competenza primaria in materia di urbanistica (artt. 4 e 8, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972), le spetterebbe disciplinarla anche in difformità di quella nazionale.

Se esiste spazio per autonome previsioni normative per le regioni a statuto speciale e per le provincie di Trento e Bolzano, cionondimeno tale competenza è soggetta a limiti, sanciti dagli artt. 4 e 8 dello statuto: la provincia di Trento anche nelle materie di competenza primaria deve legiferare in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto delle riforme economiche-sociali della Repubblica e non può comunque modificare il sistema delle sanzioni penali delineato dalla legislazione statale.

Sul punto, del resto, la Corte costituzionale già si è espressa, allorché, con sentenza n. 231/1993 ha vulnerato l'art. 129 della stessa legge provinciale n. 1991/22 che, nell'introdurre una regolamentazione del procedimento per la concessione in sanatoria di opera abusiva differente da quella statale, aveva inciso sull'applicabilità delle cause di estinzione del reato ex art. 20, lett. b) della legge n. 1985/47.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 lett. a) legge della provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, relativamente alle parole. «Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi: l'occupazione di suolo pubblico o privato con ... tettoie», in relazione agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1972/670;*

*Dichiara sospeso il giudizio;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, comunicata preventivamente alle parti del processo, venga notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Borgo Valsugana, addì 25 febbraio 1997

*Il pretore: (firma illeggibile)*

N. 352

*Ordinanza emessa il 24 febbraio 1997 dal pretore di Nocera Inferiore  
sul ricorso proposto da Pennino Consiglia contro l'INPS*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).

## IL PRETORE

A scioglimento della riserva assunta in data 31 gennaio 1997; letti gli atti di causa; ha pronunciato in data 24 febbraio 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1132/95 del r.g. tra Pennino Consiglia, rappresentata e difesa dall'avv. M. Santocchio, ricorrente, e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi, resistente.

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 24 febbraio 1995, premesso di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedeva al pretore adito di dichiarare il suo diritto ad ottenere la pensione di reversibilità in misura pari al 60% di quella spettante al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, così come statuito dalla sentenza n. 495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva di condannare l'I.N.P.S. al pagamento della differenza tra l'importo già liquidato e quello spettante in base ad una corretta applicazione della legge 903/1965, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi in conformità dall'art. 150 dis. att. c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, ed interessi anatocistici *ex art.* 1283 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.

Con memoria depositata nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della fase amministrativa; l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione giudiziaria *ex art.* 4 del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e l'avvenuto decorso del termine prescrizione *ex art.* 2948 c.c. Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e carenza di prova in ordine alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.

Concludeva chiedendo al pretore di: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avversa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto; nel merito rigettarla, perché infondata e non provata; compensare integralmente le spese del giudizio.

Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996 n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'udienza del 31 gennaio 1997, il procuratore della ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei termini che si riportano:

a) in primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181, dell'art. 1 della legge 662/1996, in riferimento agli artt. 3, 102, 103 e 104 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, su trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993 e 240/1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione.....»; asseriva infatti che tale disposizione statuiva

solo in ordine all'accertamento del diritto, comportando incertezza in ordine al tipo di prestazioni pensionistiche ricomprese in tale previsione normativa, alla loro decorrenza, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell'affidamento dei cittadini del principio della sicurezza giuridica, creando, altresì, un vuoto legislativo, con conseguente contrasto con gli art. 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, in quanto si sottrae al giudice ogni possibilità di valutazione e di accertamento del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in particolare per quelle ipotesi nelle quali l'INPS stesso contesta la sussistenza del diritto all'erogazione degli arretrati (per prescrizione, decadenza o mancanza di altri requisiti);

*b)* sosteneva inoltre l'esistenza di un contrasto tra l'art. 24 della Costituzione con il comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, nella parte in cui prevede che «Tale pagamento avviene ....., sulla base di elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro»;

*c)* ravvisava, altresì, il contrasto costituzionale tra l'art. 3 della Costituzione del comma 182 dell'art. 1, della legge n. 662/1996 nella parte in cui quest'ultimo dispone che... «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione» in quanto, snaturerebbe la valenza giuridica dei predetti accessori, ritenuti pacificamente componenti essenziali ed integranti del credito principale;

*d)* infine rilevava il possibile contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione del comma 183 dell'art. 1, della legge n. 662/1996, in quanto prevede che «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto». Affermava che la caducazione degli effetti sostanziali della domanda, anche sotto il profilo della sua valenza di atto interruttivo di eventuali prescrizioni o decadenze, potrebbe privare il pensionato di qualsivoglia forma di tutela nel caso in cui l'I.N.P.S. non provveda ad erogare le somme in conformità al disposto legislativo, vanificando, altresì, il diritto alla tutela giurisdizionale con riferimento all'esercizio di una azione resa necessaria, a fronte del perdurante inadempimento dell'Istituto della previdenza, per la difesa di posizioni soggettive che la Corte costituzionale ha ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione e che ciò nonostante l'I.N.P.S. ha sempre rifiutato di riconoscere in fase amministrativa e nel presente giudizio, opponendo un resistenza pervicace e non giustificata.

Questo pretore ritiene che le questioni di legittimità costituzionale così come sollevate dal procuratore della ricorrente, siano tutte rilevanti ai fini della decisione atteso che il giudizio in corso non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto implica l'applicazione dell'art. 22 della legge n. 903/1965, di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993, nella parte in cui prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto a percepire.

Questo pretore ritiene, altresì, che le questioni come prospettate non siano manifestamente infondate, per i seguenti motivi: in relazione al punto *a)* la disposizione di cui al comma 181, riguardando solo l'accertamento del diritto, comporterebbe, in contrasto con l'art. 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, l'impossibilità di ottenere una valutazione globale sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, vanificando di fatto il diritto alla tutela giurisdizionale, che consente una decisione in ordine a tutte le questioni proposte dalle parti (eccezioni di prescrizioni, decadenze ecc); è, altresì, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto nell'ambito della tutela derivante dall'affermazione del principio di eguaglianza vi è oltre all'aspetto relativo alla tutela del cittadino di fronte ai privilegi ed agli atti discriminatori anche quello comprendente una più ampia garanzia di fronte all'irrazionalità dell'ordinamento;

In relazione al punto *b)* il comma 181, nella parte relativa alla predisposizione di elenchi a cura degli enti previdenziali, contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto l'ente previdenziale in ciò sarebbe del tutto arbitro di decidere in ordine all'esistenza ed all'entità delle proprie obbligazioni nei confronti del ricorrente privato dei normali rimedi giurisdizionali;

In relazione al punto *c)* risulta evidente il contrasto con l'art. 3 Costituzione, essendo oramai pacifico che il diritto alla rivalutazione ed agli interessi legali è strettamente connesso all'inadempimento della pubblica amministrazione nell'erogazione di prestazioni previdenziali, e pertanto il ricorrente, privato di tale componente, subirebbe un trattamento diverso;

Infine in relazione al punto *d)* vi è contrasto con l'art. 24 e 25 della Costituzione, in quanto la previsione indiscriminata dell'estinzione dei giudizi instaurati nega la piena soddisfazione a diritti preesistenti, precludendo l'esame delle varie eccezioni avanzate dallo stesso ente convenuto; inoltre, l'ente potrebbe, dopo aver privato della tutela giurisdizionale il ricorrente, opporre le medesime eccezioni, in quanto all'estinzione del giudizio non consegue automaticamente il riconoscimento anche parziale, del diritto fatto valere.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, comma 181 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 3, 102, 103 e 104 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, su trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993 e 240/1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione....»;

b) dell'art. 1, comma 181, della legge n. 662/1996, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Tale pagamento avviene sulla base di elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro»;

c) dell'art. 1, comma 182, della legge n. 662/1996, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui quest'ultimo dispone che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione;

d) dell'art. 1, del comma 183, della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, in quanto prevede che «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto»;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè sia comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla decisione della Corte, assegnando alle parti per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale.

Nocera Inferiore, addì 24 febbraio 1997

Il pretore: VIVA

97C0603

N. 353

Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dal pretore di Nocera Inferiore sui ricorsi riuniti proposti da Smiraglia Rosa ed altri contro l'INPS

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva assunta in data 28 febbraio 1997; letti gli atti di causa; ha pronunciato in data 11 marzo 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3734/95 del r.g. tra Smiraglia Rosa, De Stefano Anna, Cerrato Carmela, Raiola Giuseppe, Pagano Teresa, rappresentati e difesi dall'avv. M. Santocchio, ricorrente, e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* contumace.

## FATTO E DIRITTO

Con vari ricorsi gli attori, premesso di essere titolari di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedevano al pretore adito di dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di reversibilità in misura pari al 60% di quella spettante al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, così come statuito dalla sentenza n. 495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedevano di condannare l'I.N.P.S. al pagamento della differenza tra l'importo già liquidato e quello spettante in base ad una corretta applicazione della legge n. 903/1965, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi in conformità dall'art. 150 dis. att. c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.

Con memoria depositata in data 18 febbraio 1997 si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della fase amministrativa; l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione giudiziaria ex art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e l'avvenuto decorso del termine prescrizione ex art. 2948 c.c. Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e carenza di prova in ordine alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.

Concludeva chiedendo al pretore di: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avversa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto; nel merito rigettarla, perché infondata e non provata; compensare integralmente le spese del giudizio.

Detta costituzione deve ritenersi nulla, in quanto la comparsa di costituzione non è stata sottoscritta dal procuratore dell'istituto, va, pertanto, dichiarata la contumacia dello stesso.

Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'odierna udienza il pretore provvedeva a riunire i vari procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att.

All'udienza del 28 febbraio 1997, il procuratore della ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei termini che si riportano:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 352/1997).*

N. 354

*Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dal pretore di Nocera Inferiore  
sui ricorsi riuniti proposti da Esca Giovanna ed altre contro l'INPS*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva assunta in data 28 febbraio 1997; letti gli atti di causa; ha pronunciato in data 11 marzo 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6508/94 del r.g. tra Esca Giovanna, Salerno Maria, Vicidomini Maria, Vitulano Marianna, Maiorino Virginia, rappresentate e difese dall'avv. M. Santocchio, ricorrente, e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi, resistente.

FATTO E DIRITTO

Con vari ricorsi gli attori, premesso di essere titolari di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedevano al pretore adito di dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di reversibilità in misura pari al 60% di quella spettante al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, così come statuito dalla sentenza n. 495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedevano di condannare l'I.N.P.S. al pagamento della differenza tra l'importo già liquidato e quello spettante in base ad una corretta applicazione della legge n. 903/1965, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi in conformità dall'art. 150 dis. att. c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, ed interessi anatocistici *ex art.* 1283 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.

Con memoria depositata nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della fase amministrativa; l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione giudiziaria *ex art.* 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e l'avvenuto decorso del termine prescrizione *ex art.* 2948 c.c. Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e carenza di prova in ordine alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.

Concludeva chiedendo al pretore di: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avversa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto; nel merito rigettarla, perché infondata e non provata; compensare integralmente le spese del giudizio.

Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'odierna udienza il pretore provvedeva a riunire i vari procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att.

All'udienza del 28 febbraio 1997, il procuratore della ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei termini che si riportano:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 352/1997).*

97C0605

N. 355

*Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dal pretore di Nocera Inferiore  
sui ricorsi riuniti proposti da Sirica Maria Carmela ed altri contro l'INPS*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva assunta in data 28 febbraio 1997; letti gli atti di causa; ha pronunciato in data 11 marzo 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6512/94 del r.g. tra Sirica Maria Carmela, Troiano Maria, Vaccaro Raffaele, Prete Giovanna, Odierna Carmela, rappresentati e difesi dall'avv. M. Santocchio, ricorrente, e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi, resistente.

FATTO E DIRITTO

Con vari ricorsi gli attori, premesso di essere titolari di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedevano al pretore adito di dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di reversibilità in misura pari al 60% di quella spettante al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, così come statuito dalla sentenza n. 495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedevano di condannare l'I.N.P.S. al pagamento della differenza tra l'importo già liquidato e quello spettante in base ad una corretta applicazione della legge n. 903/1965, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi in conformità dall'art. 150 dis. att. c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, ed interessi anatocistici *ex art.* 1283 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.

Con memoria depositata nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della fase amministrativa; l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione giudiziaria *ex art.* 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e l'avvenuto decorso del termine prescrizione *ex art.* 2948 c.c. Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e carenza di prova in ordine alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.

Concludeva chiedendo al pretore di: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avversa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto; nel merito rigettarla, perché infondata e non provata; compensare integralmente le spese del giudizio.

Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'odierna udienza il pretore provvedeva a riunire i vari procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att.

All'udienza del 28 febbraio 1997, il procuratore della ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei termini che si riportano:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 352/1997).*

N. 356

*Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dal pretore di Nocera Inferiore  
sui ricorsi riuniti proposti da Matrone Filomena ed altre contro l'INPS*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).

## IL PRETORE

A scioglimento della riserva assunta in data 28 febbraio 1997; letti gli atti di causa; ha pronunciato in data 11 marzo 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3740/95 del r.g. tra Matrone Filomena, Maisano Rosa, Alfano Carmela, Abrunzo Nicoletta, Brandi Ada, rappresentate e difese dall'avv. M. Santocchio, ricorrente, e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* contumace.

## FATTO E DIRITTO

Con vari ricorsi gli attori, premesso di essere titolari di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedevano al pretore adito di dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di reversibilità in misura pari al 60% di quella spettante al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, così come statuito dalla sentenza n. 495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedevano di condannare l'I.N.P.S. al pagamento della differenza tra l'importo già liquidato e quello spettante in base ad una corretta applicazione della legge n. 903/1965, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi in conformità dall'art. 150 dis. att. c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, ed interessi anatocistici *ex art.* 1283 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.

Con memoria depositata in data 18 febbraio 1997 si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della fase amministrativa; l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione giudiziaria *ex art.* 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e l'avvenuto decorso del termine prescrizione *ex art.* 2948 c.c. Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e carenza di prova in ordine alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.

Concludeva chiedendo al pretore di: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avversa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto; nel merito rigettarla, perché infondata e non provata; compensare integralmente le spese del giudizio.

Detta costituzione deve ritenersi nulla, in quanto la comparsa di costituzione non è stata sottoscritta dal procuratore dell'istituto, ~~va~~, pertanto, dichiarata la contumacia dello stesso.

Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'odierna udienza il pretore provvedeva a riunire i vari procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att.

All'udienza del 28 febbraio 1997, il procuratore della ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei termini che si riportano:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 352/1997).*

97C0607

N. 357

*Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dal pretore di Nocera Inferiore  
sui ricorsi riuniti proposti da Caliendo Alfonso ed altri contro l'INPS*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva assunta in data 28 febbraio 1997; letti gli atti di causa; ha pronunciato in data 11 marzo 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 4410/95 del r.g. tra Caliendo Alfonso, De Rosa Pietro Paolo, Mancuso Gaetana, Orza Otello, Rega Ester, Vitolo Francesco, D'Angelo Cristina, Esposito Adua, Pinto Costanza, rappresentati e difesi dall'avv. N. Pitocchi e M. Lanzetta, ricorrente, e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, contumace.

FATTO E DIRITTO

Con vari ricorsi gli attori, premesso di essere titolari di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedevano al pretore adito di dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di reversibilità in misura pari al 60% di quella spettante al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, così come statuito dalla sentenza n. 495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedevano di condannare l'I.N.P.S. al pagamento della differenza tra l'importo già liquidato e quello spettante in base ad una corretta applicazione della legge n. 903/1965, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi in conformità dall'art. 150 dis. att. c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, ed interessi anatocistici *ex art.* 1283 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.

Con memoria depositata in data 18 febbraio 1997 si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della fase amministrativa; l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione giudiziaria *ex art.* 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e l'avvenuto decorso del termine prescrizione *ex art.* 2948 c.c. Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e carenza di prova in ordine alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.

Concludeva chiedendo al pretore di: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avversa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto; nel merito rigettarla, perché infondata e non provata; compensare integralmente le spese del giudizio.

Detta costituzione deve ritenersi nulla, in quanto la comparsa di costituzione non è stata sottoscritta dal procuratore dell'istituto, va, pertanto, dichiarata la contumacia dello stesso.

Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'odierna udienza il pretore provvedeva a riunire i vari procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att.

All'udienza del 28 febbraio 1997, il procuratore della ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei termini che si riportano:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 352/1997).*

97C0608

N. 358

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 maggio 1997) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Codacons ed altri contro il Comitato interministeriale prezzi ed altri.*

**Circolazione stradale - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Tariffa dei premi assicurativi - Procedura di approvazione - Intervento consultivo di apposita commissione ministeriale sostitutiva della Commissione centrale prezzi - Composizione della commissione ministeriale - Lamentata carenza di garanzie obiettive ai fini della determinazione di prestazioni patrimoniali.**

**(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, comma sesto, modificato dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39).**

**(Cost., art. 23).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

*A)* sul ricorso n. 7287/91, proposto da Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* avv. Giuseppe Lo Mastro, che agisce anche in proprio; dell'Associazione utenti servizi bancari e assicurativi, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Giovanni Mazzetti, che agisce anche in proprio; dell'I.I.C.A. (Istituto internazionale per il consumo e l'ambiente), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Flavio Manieri, che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi, Michele Lioi e Giuseppe Lo Mastro (limitatamente a se stesso), elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie n. 9, contro il C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi), la Giunta del comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; e nei confronti dell'A.N.I.A. (Associazione nazionale imprese di assicurazione) e della New Hampshire Insurance Company, non costituitesi in giudizio, per l'annullamento del provvedimento della Giunta C.I.P. n. 14 del 24 aprile 1991, nonché del provvedimento C.I.P. con cui è stata ratificata la deliberazione di Giunta del C.I.P., che ha determinato le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992; del d.m. 24 aprile 1991, con il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1° maggio 1991-30 aprile 1992; del d.m. 20 febbraio 1991, con cui è stata nominata la commissione consultiva nonché il parere reso da quest'ultima sulla richiesta di aumenti e sugli altri provvedimenti impugnati; del provvedimento n. 16/91 del 5 giugno 1991, con cui la Giunta del C.I.P. ha apportato ulteriori modifiche alle tariffe dei premi assicurativi, nonché del procedimento di ratifica del C.I.P.; della nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. 813981 del 17 maggio 1991; di qualsiasi atto presupposto, connesso o consequenziale, anteriore o successivo, ivi compresi l'atto di proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato e le richieste di aumento avanzate dalle compagnie assicurative;

*B)* Sul ricorso n. 7218/91, proposto dalle società Adriatica Danni S.p.a., Allianz Pace S.p.a., Allsecures Assicurazioni S.p.a., Alpina - Compagnia d'assicurazione S.A., Ambra Assicurazioni S.p.a., Ambrosiana Assicurazioni S.p.a., Assicuratrice Edile S.p.a., Assicuratrice Val Piave, Assicurazioni Generali S.p.a., Assicurazioni Internazionali S.p.a., Assimoco S.p.a., Assitalia S.p.a., Assurance Generales de France I.A.R.T., Augusta Assicurazioni S.p.a., Aurora Assicurazioni S.p.a., Azzurra Assicurazioni S.p.a., Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.a., Bernese Assicurazioni S.p.a., Cassa Generale di Assicurazioni S.p.a., Cidas Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., Cigna Italy S.r.l., Commercial Union Italia S.p.a., Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., Compagnia di Genova S.p.a., Compagnia Italiana di Assicurazioni - Comitas S.p.a., Compagnia Tirrena di Assicurazione S.p.a., Compagnie Riunite di Assicurazione S.p.a., Società Danubio - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni generali S.p.a., D'Eass S.p.a., Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Fata Assicurazioni S.p.a., La Fiduciaria Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., Friuli Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a., Gan Incendie Accidents, General Accident Fire and Life Assurance Corporation p.l.c., Giano Assicurazioni S.p.a., Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Sole S.p.a., Intercontinentale Assicurazioni S.p.a., Istituto Italiano di Previdenza S.p.a., Soc. Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi S.p.a., L'Italica S.p.a., Itas - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni, Itas - Assicurazioni

S.p.a., Lavoro & Sicurtà S.p.a., Legal & General Italia, Levante Assicurazioni S.p.a., Liguria S.p.a., Lloyd Adriatico S.p.a., Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., Lloyd Nazionale S.p.a., Lloyd Internazionale, MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., Magdeburger I.R.D., Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Mare Assicurazioni S.p.a., Mediolanum Assicurazioni S.p.a., Meie Assicuratrice, Meie Rischi Diversi S.p.a., Mercury S.p.a., Minerva Assicurazioni S.p.a., La Nazionale S.p.a., Nationale Suisse, Navale Assicurazioni S.p.a., Nordes Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Norditalia Assicurazioni S.p.a., Nordestern, Norwich Union Fire Insurance Society Ltd., Phenix-Soleil S.p.a., La Piemontese Società Mutua di Assicurazioni, La Previdente S.p.a., Prudential Assicurazioni S.p.a., Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., Rhone Mediterranee, SAI S.p.a., SAPA - Security & Property Assurance S.p.a., Sarp Assicurazione S.p.a., Sat Assicurazioni S.p.a., Savoia S.p.a., Schweiz Assicurazione La Svizzera S.p.a., Sear S.p.a., Seri Assicurazioni S.p.a., Siad Assicurazioni S.p.a., Siat S.p.a., S.I.D.A. S.p.a., Sipea S.p.a., Soc. Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., SNA Soc. Nuova Assicuratrice, The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company Ltd., Sun Insurance Office Ltd., Systema Terra S.p.a., Toro Assicurazioni S.p.a., Trieste e Venezia Assicurazioni S.p.a., UAP Italiana S.p.a., Unat S.A., Uniass Assicurazioni S.p.a., Unione Euro-Americana di Assicurazioni S.p.a., Unione Subalpina di Assicurazioni S.p.a., Veneta Assicurazioni S.p.a., Verona Assicurazioni S.p.a., Vittoria Assicurazioni S.p.a., Winterthur Assicurazioni S.p.a., Zurich International Italia S.p.a., Zurigo S.A., Geas Assicurazioni S.p.a., Card Compagnia Assicurazioni S.p.a., Compagnia Assicurazioni Milano, FIRS, Società Reale Mutua, rappresentate e difese dall'avv. Mario Sanino, elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo in Roma, viale Parioli n. 180, contro il Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento *in parte qua* del provvedimento n. 14/1991 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 24 aprile 1991 con il quale sono state determinate le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992 e ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale;

C) sul ricorso n. 7219/91, proposto dalle Società Abeille S.p.a., Abeille Assurance, L'Edera - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., Multiass Assicurazioni S.p.a., Padana Assicurazioni S.p.a., Sara Assicurazioni S.p.a., rappresentate e difese dall'avv. Mario Sanino, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, viale Parioli n. 180, contro il Comitato interministeriale prezzi, il Ministro dell'industria e commercio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; per l'annullamento *in parte qua* del provvedimento n. 14/1991 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 24 aprile 1991 con il quale sono state determinate le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992 e ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale;

D) sul ricorso n. 7220/91, proposto dalle società Alpi Assicurazione S.p.a., Sis S.p.a. e Universo Assicurazioni S.p.a., rappresentate e difese dall'avv. Mario Sanino, elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo in Roma, viale Parioli n. 180, contro il Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento *in parte qua* del provvedimento n. 14/1991 del Comitato Interministeriale dei Prezzi in data 24 aprile 1991 con il quale sono state determinate le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992 e ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale;

E) sul ricorso n. 8851/91, proposto dalle Società Abeille Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., Abeille Assurances, Adriatica Danni S.p.a., Allsecures Assicurazioni S.p.a., Alpi Assicurazioni S.p.a., Alpina Compagnia di Assicurazione S.A., Ambra Assicurazioni S.p.a., Ambrosiana Assicurazioni S.p.a., Assicuratrice Edile S.p.a., Assicurazioni Generali S.p.a., Assicurazioni Internazionali S.p.a., Assimoco S.p.a., Assitalia S.p.a., Assurance Generale De France I.A.R.T., Aurora Assicurazioni S.p.a., Ausonia Assicurazioni S.p.a., Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.a., Bernese Assicurazioni S.p.a., Card Compagnia Assicurazioni S.p.a., Cassa Generale di Assicurazioni S.p.a., Commercial Union Italia S.p.a., Compagnia di Assicurazione di Milano, Compagnia di Genova S.p.a., Compagnia Italiana di Assicurazioni - Comitas S.p.a., Compagnia Latina di Assicurazioni S.p.a., Compagnia Tirrena di Assicurazione S.p.a., Compagnie Riunite di Assicurazione S.p.a., Società Danubio - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Generali S.p.a., il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., Fata Assicurazioni S.p.a., La Fiduciaria Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Firs Italiana di Assicurazioni, La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., Friuli Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a., Gan Incendie Accidents, Gas Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., General Accident Fire and Life Assurance Corporation P.L.C., Giano Assicurazioni S.p.a., Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Sole S.p.a., Intercontinentale Assicurazioni S.p.a., L'Italica S.p.a., Itas Assicurazioni S.p.a., Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni, Lavoro Sicurtà S.p.a., Legal & General Italia,

Levante Assicurazioni S.p.a., Liguria S.p.a., Lloyd Adriatico S.p.a., Lloyd Internazionale, Lloyd Italo Assicurazioni S.p.a., Lloyd Nazionale S.p.a., MAA Assicurazioni Auto e Rischi diversi S.p.a., Maeci Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni, Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Mare Assicurazioni S.p.a., Mediolanum Assicurazioni S.p.a., Meie Assicuratrice, Meie Rischi Diversi S.p.a., Mercury S.p.a., Minerva Assicurazioni S.p.a. Multiass Assicurazioni S.p.a., La National S.p.a., Nationale Suisse Assicurazioni, Navale Assicurazioni S.p.a., Nordes Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Norditalia Assicurazioni S.p.a., Norstern, Norwich Union Fire Insurance Society Ltd Phentix-Soleil S.p.a., Padana Assicurazioni S.p.a., La Piemontese Società Mutua di Assicurazioni, La Previdente S.p.a., Prudential Assicurazioni S.p.a., Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., Rhone Mediterranee, Sai S.p.a., Sapa - Security and Property Assurance S.p.a., Sara Assicurazioni S.p.a., Sarp Assicurazioni S.p.a., Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., Sat Assicurazioni S.p.a., Società Savoia S.p.a., Sear S.p.a., Seri Assicurazioni S.p.a., Siad Assicurazioni S.p.a., Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a., S.I.D.A. S.p.a., Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., Sumitomo Marine & Fire Insurance Company Ltd, Systema Terra S.p.a., Ticino S.p.a., Toro Assicurazioni S.p.a., Trieste e Venezia Assicurazioni S.p.a., UAP Italiana S.p.a., Uniass Assicurazioni S.p.a., Unione Euroamericana di Assicurazioni S.p.a., Unione Subalpina di Assicurazioni S.p.a., Veneta Assicurazioni S.p.a., Verona Assicurazioni S.p.a., Vittoria Assicurazioni, Winterthur Assicurazioni S.p.a., Zurich International Italia S.p.a., Zurigo S.A., Allianz Pace Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Proccess Insurance S.p.a., Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., Noricum Assicurazioni S.p.a., rappresentate e difese dall'avv. Mario Sanino, elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo in Roma, viale Parioli n. 180, contro il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; per l'annullamento del provvedimento di cui alla lettera a) firma del Direttore Generale del Ministero dell'industria e del commercio inviata a tutte le Compagnie ricorrenti, con la quale si da comunicazione del rigetto dell'istanza delle Compagnie medesime tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 26 decreto del Presidente della Repubblica 973/1970 l'approvazione di un sovrappremio da applicare ai contratti della R.C. Auto obbligatoria per estendere la copertura assicurativa ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge 990 del 1969, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991 e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale;

F) sul ricorso n. 8852/91, proposto dalle Società Abeille Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., Abeille Assurances, Adriatica Danni S.p.a., Allsecures Assicurazioni S.p.a., Alpi Assicurazioni S.p.a., Alpina - Compagnia di Assicurazione S.A., Ambra Assicurazioni S.p.a., Ambrosina Assicurazioni S.p.a., Assicuratrice Edile S.p.a., Assicurazioni Generali S.p.a., Assicurazioni Internazionali S.p.a., Assimoco S.p.a., Assitalia S.p.a., Assurance Generale de France I.A.R.T., Aurora Assicurazioni S.p.a., Ausonia Assicuioni S.p.a., Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.a., Bernese Assicurazioni S.p.a., Card Compagnia Assicurazioni S.p.a., Cassa Generale di Assicurazioni S.p.a., Commercial Union Italia S.p.a., Compagnia di Assicurazione di Milano, Compagnia di Genova S.p.a., Compagnia Italiana di Assicurazioni - Comitas S.p.a., Compagnia Latina di Assicurazioni S.p.a., Compagnia Tirrena di Assicurazione S.p.a., Compagnie Riunite di Assicurazione S.p.a., Società Danubio - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Generali S.p.a., - Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., Fata Assicurazioni S.p.a., La Fiduciaria Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Firs Italiana di Assicurazioni, La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., Friuli Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a., Gan Incendie Accidents, Geas Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., General Accident Fire and Life Assurance Corporation P.l.c., Giano Assicurazioni S.p.a., Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Sole S.p.a., Intercontinentale Assicurazioni S.p.a., L'Italica S.p.a., Itas Assicurazioni S.p.a., Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni, Lavoro & General Italia, Levante Assicurazioni S.p.a., Liguria S.p.a., Lloyd Adriatico S.p.a., Lloyd Internazionale, Lloyd Italo Assicurazioni S.p.a., Lloyd Nazionale S.p.a., Maa Assicurazioni Auto e Rischi diversi S.p.a., Maeci Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni, Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Mare Assicurazioni S.p.a., Mediolanum Assicurazioni S.p.a., Meie Assicuratrice, Meie Rischi Diversi S.p.a., Mercury S.p.a. Minerva Assicurazioni S.p.a., Multiass Assicurazioni S.p.a., La Nazionale S.p.a., Nationale Suisse Assicurazioni, Navale Assicurazioni S.p.a., Nordes Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Norditalia Assicurazioni S.p.a., Norstern Norwich Union Fire Insurance Society Ltd, Phenix-Soleil S.p.a., Padana Assicurazioni S.p.a., La Piemontese Società Mutua di Assicurazioni, La Previdente S.p.a., Prudential Assicurazioni S.p.a., Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., Rhone Mediterranee, Sapa - Security and Property Assurance S.p.a., Sara Assicurazioni S.p.a., Sarp Assicurazioni S.p.a., Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., Sat Assicurazioni S.p.a., Società Savoia S.p.a., Sear S.p.a., Seri Assicurazioni S.p.a., Siad Assicurazioni S.p.a., Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.a., S.i.d.a. S.p.a., Società Cattolica di Assicurazione Coop a r.l., Sumitomo Marine & Fire Insurance Company Ltd, Systema Terra S.p.a., Ticino S.p.a., Toro Assicurazioni S.p.a., Trieste e Venezia Assicurazioni S.p.a., Uap Italiana S.p.a., Uniass Assicurazioni S.p.a., Unione Euroamericana di Assicurazioni S.p.a., Unione Subalpina di Assicurazioni S.p.a., Veneta Assicurazioni S.p.a., Verona

Assicurazioni S.p.a., Vittoria Assicurazioni, Winterthur Assicurazioni S.p.a., Zurich International Italia S.p.a., Zurigo S.A., Allianz Pace Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Progress Insurance S.p.a., Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., Noricum Assicurazioni S.p.a., rappresentate e difese dall'avv. Mario Sanino, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, viale Parioli n. 180, contro il Comitato interministeriale prezzi per il Ministero dell'industria e del commercio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento *in parte qua* della deliberazione 5 giugno 1991 (provvedimento n. 16/1991) del Comitato interministeriale dei prezzi avente ad oggetto «Modificazioni alle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il provvedimento contenuto in una lettera a firma del direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio inviata a tutte le compagnie ricorrenti, con la quale si è respinta l'istanza delle compagnie medesime tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 973/1970 l'approvazione di un sovrappremio da applicare ai contratti della r.c. Auto obbligatoria per estendere la copertura assicurativa ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Data per letta alla pubblica udienza del 23 ottobre 1996 la relazione del cons. Giuseppe Minicone e uditi, altresì, per le società assicuratrici ricorrenti l'avv. Sanino e l'avv. dello Stato Polizzi, e per il ricorrente Codacons l'avv. Lioi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## F A T T O

I. — Con provvedimento n. 14/1991, adottato in data 24 aprile 1991 il Comitato interministeriale prezzi ha determinato, per il periodo 1° maggio 1991-30 aprile 1992 le tariffe dei premi puri da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Con contestuale d.m. 24 aprile 1991, il Ministro dell'industria e commercio ha determinato le misure massime e minime dei caricamenti sugli anzidetti premi.

Infine, con provvedimento n. 16/1991, adottato il 5 giugno 1991, il Comitato interministeriale prezzi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991, ha modificato le tariffe approvate con la precedente deliberazione n. 14/1991 per adeguare l'entità dei premi in relazione all'inclusione nell'assicurazione concernente i danni alle persone trasportate anche dei familiari dell'assicurato, precedentemente esclusi dall'art. 4, lett. b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dichiarato incostituzionale con la predetta sentenza.

II. — Con ricorso n. 7287/1991, notificato il 22 giugno 1991, il Codacons e le altre associazioni asseritamene portatrici, per statuto, di interesse alla tutela dell'utente e alla determinazione del giusto prezzo hanno impugnato tutti gli anzidetti provvedimenti nonché gli atti presupposti meglio specificati in epigrafe, sostenendo che le tariffe assicurative avrebbero subito in tutte le loro componenti un sensibile ed ingiustificato aumento, aggravato dalle modifiche apportate al funzionamento del bonus-malus, che ha previsto onerose penalizzazioni in caso di incidente del tutto sproporzionate rispetto alle promozioni in caso di assenza di sinistri.

Tutto ciò in contraddizione con la notevole riduzione dei sinistri e del numero delle vittime e dei feriti, determinata dai provvedimenti che, negli ultimi anni, hanno elevato notevolmente gli standards di sicurezza stradale.

Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno mosso, con l'atto introduttivo, le seguenti censure di illegittimità:

1) Violazione artt. 11, 5 cpv. della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; violazione dell'art. 30-ter, lett. e) del d.P.R. n. 45 del 16 gennaio 1981; violazione dell'art. 1 del d.lgs. 23 aprile 1946, n. 363; violazione dell'art. 3 del d.lgs. 15 settembre 1947, n. 896; violazione dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere.

La commissione *ex art.* 11 legge n. 990/1969 avrebbe espresso il proprio parere — previsto obbligatoriamente dalla legge — in assenza di alcuni suoi membri e di una tempestiva e regolare convocazione.

Inoltre la giunta del C.I.P. ed il C.I.P. in sede di ratifica non sarebbero stati composti dai membri previsti per legge, né gli stessi sarebbero stati regolarmente convocati con invio di ordine del giorno.

2) Violazione art. 23-*bis* commi 1 e 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; violazione dell'art. 3 del d.lgs. 15 settembre 1947, n. 896; violazione dell'art. 11, 5 cpv. della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo risultante dalle modifiche e aggiunte apportate dall'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39; violazione dell'art. 97 della costituzione e principi generali; incompetenza; eccesso di potere per assenza di motivazione; difetto di presupposti e sviamento.

La giunta del C.I.P. avrebbe deliberato l'aumento delle tariffe riservato, per legge, al Comitato interministeriale prezzi, in assenza del requisito dell'urgenza, inconfigurabile nella procedura *de qua* attesi i tempi e i modi che ne regolano lo svolgimento.

In ogni caso il provvedimento impugnato sarebbe gravemente viziato perchè non sono state consultate le associazioni che tutelano gli interessi degli utenti, tra le quali il Codacons.

3) Violazione dell'art. 11, 2 e 7 cpv. della legge n. 990/1969 nel testo modificato dalla legge n. 39/1997; violazione dell'art. 21 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; eccesso di potere per assenza dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento.

In contrasto con le disposizioni in epigrafe — che correlano il calcolo dei premi puri al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame — le tariffe sarebbero state aumentate in assenza dell'incremento di detto numero ed attraverso una tecnica di calcolo dei sinistri irregolare, in quanto fondata sul numero totale dei moduli CID (convenzione indennizzo diretto) inoltrati dagli assicurati, superiore a quello degli incidenti effettivi.

Sarebbe, in definitiva, mancata una adeguata e approfondita istruttoria.

4) Violazione del d.lgs. 23 aprile 1946, n. 363; violazione del d.lgs. 15 aprile 1947, n. 896; violazione del decreto legislativo n. 347/1944; violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990; violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.

Gli atti impugnati sarebbero illegittimi per mancata audizione delle associazioni ricorrenti da parte della p.a.

In particolare, poi, il provvedimento n. 16/1991 avrebbe ingiustificatamente aumentato le tariffe già deliberate in data 24 aprile 1991, malgrado che i maggiori oneri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188/1991 fossero già coperti dalle tariffe stesse.

5) Violazione e falsa interpretazione dell'art. 11, 5 cpv. della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; violazione del d.lgs. n. 363/1946; violazione del decreto legislativo n. 347/1944; violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.

Nella determinazione di tutti gli aumenti tariffari impugnati la p.a. avrebbe agito sulla base del parere di una commissione composta quasi esclusivamente da rappresentanti delle compagnie assicurative, senza la rappresentanza degli utenti, necessaria, invece, in quanto detta commissione sostituisce, per espressa previsione di legge, la commissione centrale prezzi.

6) Questione subordinata di costituzionalità dell'art. 11, 5 cpv. della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in relazione all'art. 23 della Costituzione.

Poiché le tariffe della r.c. auto rientrano tra le prestazioni imposte, soggette alla riserva di legge *ex art.* 23 della Costituzione, la loro determinazione, in via amministrativa, non potrebbe sottrarsi a precise garanzie, individuate dalla Corte costituzionale, in relazione ai provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi, nella partecipazione al procedimento della commissione centrale prezzi, in quanto organo formato oltre che da tecnici, anche dai rappresentanti delle categorie interessate.

Viceversa, nel procedimento di determinazione delle tariffe delle quali si discute, la commissione centrale prezzi è sostituita da una commissione ministeriale, la cui composizione, determinata dalla legge, non offrirebbe alcuna delle garanzie ritenute fondamentali dalla Corte costituzionale, in quanto ne sarebbe esclusa non solo ogni rappresentanza degli interessi degli utenti, ma anche la partecipazione dei diversi Ministeri preposti all'attuazione delle finalità dello Stato.

Con ordinanza presidenziale n. 157 del 29 agosto 1991, sono stati disposti incumbenti istruttori, all'esito del quale, i ricorrenti in data 14 novembre 1991, hanno notificato i seguenti motivi aggiunti:

1. — La commissione *ex art.* 11 della legge n. 990/1969 avrebbe adottato il proprio parere senza alcuna votazione, ed avrebbe tenuto una riunione, in carenza di un membro dimissionario non ancora sostituito.

2. — L'analisi del numero dei sinistri e dell'incidenza dei sinistri senza seguito sul totale di quelli denunciati sarebbe gravemente lacunosa.

3 — Il Conto consortile non avrebbe operato alcun efficace controllo tra costi riservati e danni effettivamente pagati.

4. — Le sedute della giunta del C.I.P. non si sarebbero svolte regolarmente, in quanto le convocazioni sarebbero state inviate per telefax e senza sufficiente anticipo con conseguente impedimento della presenza del Ministro del tesoro e insufficiente cognizione dell'oggetto del decidere da parte di tutti i membri.

5. — Illegittimamente avrebbe partecipato ai lavori della giunta del C.I.P. il prof. Filippi, presidente della commissione, il quale avrebbe preso anche parte alle votazioni.

6. — Alla riunione del 5 giugno 1991 sarebbero stati presenti anche soggetti non facenti parte della giunta del C.I.P.

7. — L'approvazione della relazione della commissione nella seduta del 24 aprile 1991 sarebbe avvenuta dopo l'allontanamento di un membro.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi ha concluso per il rigetto del ricorso stante la sua totale infondatezza.

III. — Avverso le medesime deliberazioni del C.I.P. n. 14/1991 e n. 16/1991 hanno presentato molteplici e distinti ricorsi anche le imprese assicuratrici indicate in epigrafe lamentando, per contro, l'insufficienza delle tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto.

In particolare con i ricorsi nn. 7218/1991, 7219/1991 e 7220/1991 è stata censurata la deliberazione C.I.P. n. 14/1991 attraverso i seguenti comuni motivi di illegittimità:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni; degli artt. 20, 21 e 27 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 e successive modificazioni; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, in particolare difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento, manifesta ingiustizia, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni; degli artt. 20, 21 e 27 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 e successive modificazioni; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, in particolare difetto di motivazione; contraddittorietà, travisamento, manifesta ingiustizia, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, in particolare difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento, manifesta ingiustizia, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990.

In sintesi, il C.I.P., ai fini della determinazione delle tariffe, avrebbe ingiustificatamente modificato il periodo temporale di rilevazione del costo medio riferito ai sinistri posti a riserva, elevandolo da uno a tre anni; avrebbe immotivatamente introdotto una previsione di riduzione del 4% della frequenza dei sinistri; avrebbe fissato un unico tasso di rendimento degli investimenti delle imprese, a copertura delle riserve tecniche, nella misura del 9,75%, non corrispondente all'effettiva redditività per molte delle ricorrenti.

Con i ricorsi nn. 8851/1991 e 8852/1991, inoltre le medesime imprese hanno censurato il procedimento seguito dal C.I.P. per l'adeguamento delle tariffe dei premi, per il periodo 1º maggio 1991-30 aprile 1992, al maggior rischio introdotto, nell'ambito della responsabilità civile per i terzi trasportati, a seguito dell'inclusione dei familiari dell'assicurato, operata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 188/1991 (deliberazione n. 16/1991).

Più specificamente, con il ricorso n. 8851/1991 hanno sostenuto, attraverso un unico motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 così come modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1977, n. 39; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, in particolare difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta, incompetenza) che l'adeguamento in parola avrebbe dovuto essere disposto attraverso il procedimento di comunicazione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 973/1970 e non attraverso una nuova determinazione tariffaria del C.I.P.

Con il contestuale ricorso n. 8852/1991, dopo aver dedotto la illegittimità derivata dalla deliberazione n. 16/1991, dalla inosservanza del giusto procedimento, come sopra delineato (1° motivo), le imprese ricorrenti hanno censurato la deliberazione stessa per aver fissato un sovrappremio inferiore non solo alle loro proposte ma anche allo stesso parere della commissione ministeriale, sulla base di una insufficiente istruttoria della entità del rischio specifico (2° motivo) e per non aver rispettato i principi di partecipazione al procedimento di cui alla legge n. 241/1990 (3° motivo).

L'avvocatura dello Stato, costituitasi, ha sostenuto l'infondatezza di tutte le doglianze delle ricorrenti.

Queste ultime hanno riepilogato e ribadito con unica memoria le proprie ragioni di doglianza.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 1996 i ricorsi sono passati in decisione.

## DIRITTO

1. — Con i ricorsi in parola il Codacons ed altre associazioni di utenti, da un lato, e le imprese assicuratrici indicate in epigrafe, dall'altro, hanno impugnato, da opposti, ma convergenti, angoli visuali le deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi n. 14 del 24 aprile 1991 e n. 16 del 5 giugno 1991, con le quali sono state dapprima determinate le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1° maggio 1991-30 aprile 1992, e successivamente i sovrappremi sulle stesse tariffe per adeguarle ai maggiori rischi derivanti dall'inclusione nella responsabilità verso i terzi trasportati, anche dei familiari dell'assicurato (precedentemente esclusi) in forza della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1991.

I ricorsi in questione, quindi, devono essere riuniti, per evidenti ragioni di connessione sia oggettiva sia (parzialmente) soggettiva che rendono necessaria la trattazione contestuale delle problematiche che essi sollevano.

2. — Nell'affrontare l'esame globale dei ricorsi di cui sopra, occorre, peraltro, muovere dal rilievo, che mentre tutte le imprese assicuratrici istanti appuntano le proprie doglianze sui criteri che il C.I.P. ha posto a base delle sue determinazioni, censurandone la non rispondenza, per difetto, a corretti principi di valutazione e copertura dei rischi assicurativi, le associazioni di utenti, oltre alle censure sul merito dell'azione del C.I.P. (conducenti, peraltro, a conclusioni opposte di eccedenza delle tariffe rispetto all'entità dei rischi assicurati), hanno preliminarmente incentrato le proprie doglianze sugli atti istruttori che sono stati a base delle impuginate determinazioni e, segnatamente, sul parere reso dalla commissione ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 28 febbraio 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857.

Di tale parere, obbligatorio nel procedimento di cui si discute, essi hanno assunto la invalidità (con conseguente travolgimento dell'intera procedura di fissazione delle tariffe da parte del C.I.P.), in quanto reso da un organo illegittimamente composto, essendo viziata da incostituzionalità la norma sopra richiamata per contrasto con l'art. 23 della Costituzione.

Ciò, in quanto, rientrando le tariffe in contestazione tra le prestazioni patrimoniali imposte, la loro determinazione in via amministrativa non potrebbe sottrarsi a precise garanzie, assenti nel procedimento *de quo*, atteso che la composizione della commissione ministeriale, così come specificata dall'art. 11 della legge n. 990/1969, non soddisferebbe quei requisiti minimi riconosciuti essenziali dalla stessa Corte costituzionale in relazione ai provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.

3. — La suddetta questione di costituzionalità (che il collegio condivide e fa propria, sollevandola d'ufficio anche per quel che concerne i gravami proposti dalle imprese di assicurazione) appare rilevante per la definizione di tutti i ricorsi di cui ci si occupa.

3.1. — Va premesso, innanzi tutto, che dovendo i provvedimenti impugnati essere sindacati alla luce della normativa all'epoca vigente, nessuna influenza possono esplicare sulle fattispecie di causa le sopravvenute modifiche apportate all'art. 11 della legge n. 990/1969 dall'art. 126 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, che ha profondamente innovato la materia, a far tempo dal 19 maggio 1995, in applicazione della direttiva n. 92/49/CEE.

3.2. — Ciò posto, va sottolineato che l'art. 11 citato, al comma sesto, applicato nel caso di specie, stabilisce che «le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.), su proposta del

Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà preventivamente sentito una commissione ministeriale... Il parere di detta commissione sostituisce quello della commissione centrale dei prezzi di cui all'art. 2 del d.lg.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni».

Poiché, dunque, il parere reso dalla commissione costituisce momento istruttorio prodromico ed ineliminabile nel procedimento di determinazione delle tariffe, qualunque questione relativa alla esatta determinazione di queste ultime presuppone la previa verifica della regolare composizione dell'organo consultivo obbligatorio (e, in apice, quindi, della legittimità della norma che tale composizione determina), atteso che, nell'ipotesi in cui quest'ultima norma sia riconosciuta in contrasto con la Costituzione, il vizio derivante, equiparato all'incompetenza, è suscettibile di travolgere, con effetto assorbente, sia la deliberazione C.I.P. n. 14/1991, di fissazione dei premi per il periodo 1° maggio 1991-30 aprile 1992, sia la deliberazione C.I.P. n. 16/1991, di determinazione dei sovrappremi per la responsabilità verso i familiari trasportati.

Anche quest'ultima, infatti, contrariamente a quel che ritengono le imprese ricorrenti (cfr. i ricorsi numeri 8851/1991 e 8852/1991), richiedeva, come operato in concreto dal C.I.P., l'instaurazione del procedimento *ex art.* 11, sesto comma, della legge n. 990/1969 e, quindi, il previo obbligatorio parere della commissione ivi prevista, non essendo applicabile alla fattispecie, come opinato dalle ricorrenti, l'art. 26 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, del tutto inconferente in relazione all'ipotesi specifica in discorso, costituente null'altro che l'aggravamento statistico di un rischio già ricompreso nella «voce» di tariffa già approvata con la precedente deliberazione numero 14/1991.

4. — Ciò premesso in punto di rilevanza, la questione di costituzionalità prospettata, appare al collegio non manifestamente infondata.

5. — Che le tariffe delle quali si discute abbiano natura di prestazioni patrimoniali imposte, non sembra a questa sezione revocabile in dubbio, in relazione alla disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Trattasi, infatti, di tariffe che, una volta approvate dal C.I.P. (art. 11, sesto comma, della legge n. 990/1969) sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento e comunque dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa (art. 11, nono comma, legge citata).

Ora, ove si abbia riguardo alla circostanza che la stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della più volte menzionata legge n. 990/1969, per ogni proprietario di veicolo a motore che intenda far circolare lo stesso su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, appare in tutta evidenza che la libertà del cittadino di sottrarsi al pagamento del premio assicurativo si riduce, nella specie, alla sola facoltà di rinunciare ad usufruire di un autoveicolo; il che, nell'attuale assetto della vita sociale, si risolve nel sacrificio di interessi non solo assai rilevanti, ma addirittura impingenti nell'esercizio di diritti di ordine costituzionale, quali quelle alla libertà di movimento o, in molti casi, al lavoro, tenuto conto della strumentalità insostituibile, per molte attività produttive, che ha assunto l'uso dell'autoveicolo.

L'alternativa, per il cittadino in altri termini, rimane esclusivamente circoscritta tra la rinuncia al soddisfacimento di un bisogno ormai essenziale e l'accettazione di condizioni unilateralmente e autoritativamente prefissate, circostanze, queste, già ritenute sufficienti dalla Corte costituzionale per la qualifica come prestazioni imposte di altre tariffe (nella specie, quelle telefoniche: cfr. sent. n. 72 del 27 marzo 1969).

Con la conseguenza che, anche per la determinazione autoritativa delle tariffe dei premi dell'assicurazione r.c. auto deve considerarsi necessaria la presenza di quelle garanzie che l'art. 23 della costituzione ha voluto preordinare attraverso la riserva di legge.

6. — Ora, per quel che concerne, in particolare, l'individuazione di garanzie sufficienti, la stessa Corte costituzionale, con specifico riferimento alla potestà autoritativa affidata dalla legge al Comitato interministeriale prezzi, le ha ravvisate (sent. n. 103 del 25 giugno 1957 e sent. n. 72 del 1969 cit.) nella circostanza che la determinazione finale di questi ultimi, così come disciplinata dal legislatore, deve essere preceduta da una istruttoria da parte di un organo qualificato (la commissione centrale prezzi), composta oltre che da tecnici — i quali esercitano la funzione di accertamento dei fattori economici che incidono sui prezzi — anche da rappresentanti delle categorie interessate, che svolgono una concorrente funzione di tutela degli interessi contrapposti.

7. — Senonché nel procedimento di determinazione delle tariffe dei premi assicurativi, così come delineato dall'art. 11 della legge n. 990/1969 e successive modificazioni, la commissione centrale prezzi, per espressa previsione normativa (sesto comma), è sostituita da una commissione ministeriale, composta da un rappresentante della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque «esperti» nominati dal Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato.

7.1. — Tale composizione non sembra al collegio soddisfare tutte le esigenze di garanzia, sulle quali ha posto l'accento la Corte costituzionale, per concludere circa la legittimità costituzionale del procedimento di determinazione autoritativa di tariffe aventi natura di prestazioni imposte, in quanto non consente alla commissione *de qua*, a differenza della commissione centrale prezzi, di avere una visione globale, ai fini della determinazione delle tariffe oggetto di esame, dell'incidenza di queste ultime sui diversi settori che concorrono all'economia nazionale e di essere sottoposta, nella sua attività, al controllo di tutte le parti sociali interessate.

7.2. — Viene, in evidenza, anzi tutto, la circostanza — che non sembra al collegio irrilevante — e che la commissione *ex art. 11* è un organo costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato e per soli fini consultivi di quest'ultimo, laddove la commissione centrale prezzi si radica all'interno dell'organizzazione del C.I.P. Il che comporta, come conseguenza immediata sul piano strutturale e funzionale, che l'organo stesso non appare idoneo a porsi come sede di confronto di una molteplicità di fattori istituzionali ed economici, essendo in esso prevista la sola rappresentanza del Ministero da cui promana e dell'INA, laddove la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 363/1946) è composta da rappresentanti di tutti i principali dicasteri, ciascuno portavoce, ovviamente, di esperienze specifiche, da confrontarsi con quelle che sono, di volta in volta, alla base della determinazione da adottare; il che appare, già di per sé, indice di una minore garanzia per i destinatari delle tariffe assicurative, rispetto alla determinazione degli altri prezzi che pure fanno capo al C.I.P.

7.3. — Manca, inoltre, il rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, ovvero proprio del soggetto istituzionalmente preposto, nel nostro ordinamento, alla rilevazione ed elaborazione di tutti quei dati oggettivi che, comunque, possono agire sulla determinazione dei prezzi e delle tariffe (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 363/1946).

7.4. — Mancano, infine, (e la relativa presenza è stata invece ritenuta particolarmente importante dalla citata sentenza della Corte costituzionale) i rappresentanti degli interessi delle categorie contrapposte (cfr. art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947).

7.5. — Né a tale deficitario assetto di interessi possono evidentemente supplire i cinque «esperti» nominati dal Ministro dell'industria, atteso che, ove si abbia riguardo anche al combinato disposto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 363/1946 e dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947, in tema di composizione della commissione centrale prezzi, nel sistema configurato dal legislatore gli «esperti» assolvono esclusivamente il compito, che è loro proprio, di fornire valutazioni di carattere squisitamente tecnico all'organo incaricato di compiere l'istruttoria.

7.6. — In definitiva la commissione *de qua*, pur sostitutiva per legge della commissione centrale prezzi, si atteggia come un organo sostanzialmente diverso da questa ultima, nella quale la presenza degli «esperti» è preordinata a fornire solo un supporto tecnico alle deliberazioni del C.I.P. in materia di tariffe assicurative, venendo a mancare, invece, la garanzia che, nell'esercizio della funzione istruttoria e consultiva, siano stati anche equamente valutati e temperati, da un lato, tutti i profili collaterali di incidenza della adottata deliberazione rispetto ad altri settori economici anch'essi rilevanti, dall'altro, gli interessi delle categorie coinvolte e, segnatamente, di quelle degli utenti del servizio, sui quali, in definitiva, vengono a riverberarsi obbligatoriamente le tariffe così determinate.

8. — In conclusione, non sembra al collegio che la composizione della commissione ministeriale che è intervenuta obbligatoriamente nella fase istruttoria del procedimento di determinazione delle tariffe dei premi assicurativi della r.c. auto in contestazione, rispetti le garanzie che l'art. 23 della Costituzione ha voluto apprestare per le prestazioni patrimoniali imposte, attraverso la riserva di legge, così come puntualizzate dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze sopra citate.

9. — Ciò stante, reputa questa sezione che l'approfondimento e la conseguente soluzione della delineata questione di costituzionalità dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, in relazione all'art. 23 della Costituzione, vadano rimesse nella competente sede e, nel frattempo, sospende ogni ulteriore pronuncia sui presenti giudizi riuniti.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone di sospendere i giudizi in epigrafe, previa loro riunione, e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, nella parte in cui, nel prevedere, in sede di approvazione, da parte del C.I.P. delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli, l'intervento consultivo di una apposita commissione ministeriale, sostitutiva della commissione centrale prezzi, ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima, in relazione all'art. 23 della Costituzione;*

*Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere.*

Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 1996, in camera di consiglio.

*Il presidente:* SCHINAIA

*Il consigliere est.:* MINICONE

97C0609

N. 359

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 maggio 1997) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dal Codacons ed altri contro il Comitato interministeriale prezzi ed altri.*

**Circolazione stradale - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Tariffa dei premi assicurativi - Procedura di approvazione - Intervento consultivo di apposita commissione ministeriale sostitutiva della Commissione centrale prezzi - Composizione della commissione ministeriale - Lamentata carenza di garanzie obiettive ai fini della determinazione di prestazioni patrimoniali.**

**(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, comma sesto, modificato dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39).**

**(Cost., art. 23).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

A) sul ricorso n. 9145/92, proposto dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* avv. Giuseppe Lo Mastro, che agisce anche in proprio; dell'Associazione utenti servizi finanziari bancari e assicurativi, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Giovanni Mazzetti, che agisce anche in proprio; dell'I.I.C.A. (Istituto internazionale per il consumo e l'ambiente), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Flavio Manieri, che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi, Michele Lioi e Giuseppe Lo Mastro (limitatamente a se stesso), elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie n. 9, contro il C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi), la giunta del Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, del commercio e artigianato, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; e nei confronti dell'A.N.I.A. (Associazione nazionale imprese di assicurazioni) e della New Hampshire Insurance Company, non costituitesi in giudizio, per l'annullamento del provvedimento della Giunta C.I.P. n. 5/1992 del 22 aprile 1992, nonché del provvedimento C.I.P. con cui è stata ratificata la deliberazione di Giunta del C.I.P., che ha determinato le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993; del d.m. 22 aprile 1992, con il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1° maggio 1992-30 aprile 1993;

del d.m. 20 febbraio 1991, con cui è stata nominata la commissione consultiva nonché il parere reso da quest'ultima sulla richiesta di aumenti e sugli altri provvedimenti impugnati; nonché del procedimento di ratifica del C.I.P. e dell'atto di proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato e di qualsiasi atto presupposto, connesso o consequenziale, anteriore o successivo, ivi comprese le richieste di aumento avanzate dalle Compagnie assicuratrici;

B) sul ricorso n. 8184/92, proposto dalle Società Abeille Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., Abeille Assurances, Adriatica Danni S.p.a., AIG Europe S.A., Alliance Pace Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Allsecures Assicurazioni S.p.a., Alpi Assicurazioni S.p.a., Alpina - Compagnia di Assicurazione S.A., Ambrosiana Assicurazioni S.p.a., Assicuratrice Edile S.p.a., Assicurazioni Generali S.p.a., Assicurazioni Internazionali S.p.a., Assimoco S.p.a., Assitalia S.p.a., Augusta Assicurazioni S.p.a., Aurora Assicurazioni S.p.a., Ausonia Assicurazioni S.p.a., Azzurra Assicurazioni S.p.a., Bavaria Compagnia di Assicurazione S.p.a., Bernese Assicurazioni S.p.a., Cassa Generale di Assicurazioni S.p.a., Commercial Union Italia S.p.a., Compagnia di Assicurazione di Milano, Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., Compagnia di Genova S.p.a., Compagnia Italiana di Assicurazioni - COMITAS S.p.a., Compagnia Latina di Assicurazioni S.p.a., Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., Compagnie Riunite di Assicurazioni, D'Eass, Società Danubio - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Generali S.p.a., Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Fata Assicurazioni S.p.a., La Fiduciaria Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.; La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a., Gan Incendie Accidentes, Geas Compagnia di assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., General Accident Fire and Life Assurance Corporation P.L.C., Giano Assicurazioni S.p.a., Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Intercontinentale Assicurazioni S.p.a. L'Italica S.p.a., ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazione, Itas Assicurazioni S.p.a., Lavoro e Sichertà S.p.a., Legal & General Italia, Levante Assicurazioni S.p.a., Liguria S.p.a., Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., Lloyd Nazionale S.p.a. già Assiolimpia S.p.a., MAA Assicurazioni Auto e Rischi Diversi S.p.a., Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Magdeburger Feuersversich, Compagnia Diversi S.p.a., Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Mare Assicurazioni S.p.a., Mediolanum Assicurazioni S.p.a., Meie Assicuratrice, Meie Rischi Diversi S.p.a., Mercury S.p.a., Minerva Assicurazioni S.p.a., Multiass Assicurazioni S.p.a., Navale Assicurazioni S.p.a., Nationale Suisse - Compagnia Italiana di Assicurazione S.p.a., Nordest Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Nordestern Colonia Assicurazioni Danni S.p.a., Norditalia Assicurazioni S.p.a., Norwich Union Fire Insurance Society Ltd, Padana Assicurazioni S.p.a., Phenix-Soleil S.p.a., La Piemontese Società Mutua di Assicurazioni, Polaris Assicurazioni S.p.a., La Previdente S.p.a., Progress Insurance S.p.a., Prudential Assicurazioni S.p.a., Rhone Mediterranee, Riunione Adriatica di Sichertà S.p.a., Sear S.p.a., SNA Società Nuova Assicuratrice, SAI Società Assicuratrice Industriale S.p.a., SAPA - Securituy and Property Assurance S.p.a., Sara Assicurazioni S.p.a., Sarp Assicurazioni S.p.a., Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., Schweitz Assicurazione La Svizzera S.A., Società Savoia S.p.a., Siad Assicurazioni S.p.a., Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni, Sichertà 1879 Assicurazioni S.p.a., S.I.D.A. S.p.a., Sis Compagnia di Assicurazioni S.p.a., Seri Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Il Sole Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Sun Insurance Office Ltd, Ticino S.p.a., Toro Assicurazioni S.p.a., Trieste e Venezia Assicurazioni S.p.a., Uap Italiana S.p.a., Uniass Assicurazioni S.p.a., Unione Euro-Americana di Assicurazioni S.p.a., Unione Subalpina di Assicurazioni S.p.a., Universo Assicurazioni S.p.a., Veneta Assicurazioni S.p.a., Verona Assicurazioni S.p.a., Vittoria Assicurazioni, Winterthur Assicurazioni S.p.a., Zurich International Italia S.p.a., Zurigo S.A., Noricurm Assicurazioni S.p.a., rappresentate e difese dall'avv. Mario Sanino, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, viale Parioli n. 180, contro il Comitato interministeriale prezzi; il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento in *parte qua* del provvedimento n. 5/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 aprile 1992 con il quale sono state determinate le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993 e ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Data per letta alla pubblica udienza del 23 ottobre 1996 la relazione del cons. Giuseppe Minicone e uditi altresì, per le società assicuratrici ricorrenti l'avv. Sanino e l'avv. dello Stato Polizzi, e per il ricorrente Codacons l'avv. Lioi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## F A T T O

I. — Con provvedimento n. 5/1992, adottato in data 22 aprile 1992, il Comitato interministeriale prezzi ha determinato, per il periodo 1° maggio 1992-30 aprile 1993 le tariffe dei premi puri da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Con contestuale d.m. 22 aprile 1992, il Ministro dell'industria e commercio ha determinato le misure massime e minime dei caricamenti sugli anzidetti premi.

II. — Con ricorso n. 9145/1992, notificato il 27-30 giugno 1992, il Codacons e le altre associazioni asseritamente portatrici, per statuto, di interesse alla tutela dell'utente e alla determinazione del giusto prezzo hanno impugnato tutti gli anzidetti provvedimenti nonché gli atti presupposti meglio specificati in epigrafe, sostenendo che le tariffe assicurative avrebbero subito in tutte le loro componenti un sensibile ed ingiustificato aumento, aggravato dalle modifiche apportate al funzionamento del bonus-malus, che ha previsto onerose penalizzazioni in caso di incidente, del tutto sproporzionate rispetto alle promozioni in caso di assenza di sinistri.

Tutto ciò in contraddizione con la notevole riduzione dei sinistri e del numero delle vittime e dei feriti, determinata dai provvedimenti che, negli ultimi anni, hanno elevato notevolmente gli standards di sicurezza stradale.

Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno mosso, con l'atto introduttivo, le seguenti censure di illegittimità:

1) Violazione artt. 11, 5 cpv. legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; violazione art. 30-ter, lett. e) del d.P.R. n. 45 del 16 gennaio 1981; violazione art. 1, d.lgs. 23 aprile 1946, n. 363; violazione art. 3, d.lgs. 15 settembre 1947, n. 896; violazione art. 97 della Costituzione; eccesso di potere.

La commissione ex art. 11 legge n. 990/1969 avrebbe espresso il proprio parere — previsto obbligatoriamente dalla legge — in assenza di alcuni suoi membri e di una tempestiva e regolare convocazione.

Inoltre la Giunta del C.I.P. ed il C.I.P. in sede di ratifica non sarebbero stati composti dai membri previsti per legge, né gli stessi sarebbero stati regolarmente convocati con invio di ordine del giorno;

2) Violazione art. 23-bis commi 1 e 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; violazione art. 3 d.lgs. 15 settembre 1947, n. 896; violazione art. 11, 5 cpv. legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo risultante dalle modifiche e aggiunte apportate dall'art. 1 d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39; violazione art. 97 della Costituzione e principi generali; incompetenza; eccesso di potere per assenza di motivazione; difetto di presupposti e sviamento.

La Giunta del C.I.P. avrebbe deliberato l'aumento delle tariffe, riservato, per legge, al Comitato ministeriale prezzi, in assenza del requisito dell'urgenza, inconfigurabile nella procedura *de qua*, attesi i tempi e i modi che ne regolano lo svolgimento.

In ogni caso, il procedimento impugnato sarebbe gravemente viziato perché non sono state consultate le associazioni che tutelano gli interessi degli utenti, tra le quali il Codacons;

3) Violazione art. 11, 2° e 7° cpv legge n. 990/1996 nel testo modificato dalle legge n. 39/1977; violazione art. 21 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; eccesso di potere per assenza dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento.

In contrasto con le disposizioni in epigrafe — che correlano il calcolo dei premi puri al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame — le tariffe sarebbero state aumentate in assenza dell'incremento di detto numero ed attraverso una tecnica di calcolo dei sinistri irregolare, in quanto fondata sul numero totale dei moduli CID (convenzione indennizzo diretto) inoltrati dagli assicurati, superiore a quello degli incidenti effettivi.

Sarebbe in definitiva, mancata una adeguata e approfondita istruttoria di una molteplicità di fattori rilevanti.

4) Violazione d.lgs. 23 aprile 1946, n. 363; violazione d.lgs. 15 aprile 1947, n. 896; violazione d.lgs. 347/1944; violazione artt. 9 e 10 legge n. 241/1990; violazione artt. 23 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.

Gli atti impugnati sarebbero illegittimi per mancata audizione delle associazioni ricorrenti da parte della p.a. e per mancata comunicazione dell'avviso del procedimento;

5) Violazione e falsa interpretazione art. 11, 5° cpv legge 24 dicembre 1969, n. 990 come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; violazione decreto legislativo n. 363/46; violazione decreto legislativo n. 347/44; violazione artt. 23 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.

Nella determinazione di tutti gli aumenti tariffari impugnati la p.a. avrebbe agito sulla base del parere di una commissione composta quasi escusivamente da rappresentanti delle compagnie assicurative, senza la rappresentanza degli utenti, necessaria, invece, in quanto detta commissione sostituisce per espressa previsione di legge, la commissione centrale prezzi;

6) Questione subordinata di costituzionalità dell'art. 11, 5° cpv. legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in relazione all'art. 23 della Costituzione.

Poiché le tariffe della r.c. auto rientrano tra le prestazioni imposte soggette alla riserva di legge *ex art. 23* della Costituzione la loro determinazione, in via amministrativa, non potrebbe sottrarsi a precise garanzie, individuate dalla Corte costituzionale, in relazione ai provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi, nella partecipazione al procedimento della commissione centrale prezzi, in quanto organo formato oltre che da tecnici, anche dai rappresentanti delle categorie interessate.

Viceversa nel procedimento di determinazione delle tariffe delle quali si discute, la commissione centrale prezzi è sostituita da una commissione ministeriale, la cui composizione, determinata dalla legge, non offrirebbe alcuna delle garanzie ritenute fondamentali dalla Corte costituzionale, in quanto ne sarebbe esclusa non solo ogni rappresentanza degli interessi degli utenti, ma anche la partecipazione dei diversi Ministri preposti all'attuazione delle finalità dello Stato.

Con ordinanza presidenziale n. 6 del 4 gennaio 1993, sono stati disposti incumbenti istruttori.

I ricorrenti hanno motivato in data 21 novembre 1992 i seguenti motivi aggiunti:

1. — La commissione *ex art. 11* legge n. 990/1969 avrebbe adottato il proprio parere senza alcuna votazione.

2. — La commissione avrebbe ritenuto di approvare le tariffe per un anno laddove la richiesta delle imprese era limitata a sette mesi.

3. — Non sarebbe stato tenuto conto del decremento degli incidenti rispetto al numero delle autovetture circolanti e non sarebbe stata effettuata alcuna proiezione degli effetti del sistema del *bonus-malus* di recente ristrutturato.

4. — Non sarebbe stata valutata l'attendibilità dei dati relativi all'importo dei sinistri messi a riserva da parte delle imprese assicuratrici.

5. — L'analisi del numero dei sinistri e dell'incidenza dei sinistri senza seguito sul totale di quelli denunciati sarebbe gravemente lacunosa.

Con secondi motivi aggiunti notificati il 26 aprile 1993, gli istanti hanno ulteriormente dedotto:

1. — La commissione *ex art. 11* legge n. 990/1969 avrebbe adottato il proprio parere senza alcuna votazione.

2. — L'aumento del 10% del premio medio rispetto all'anno precedente non troverebbe corrispondenza nell'aumento del parco autoveicoli circolanti e non terrebbe conto di numerosi fattori incidenti favorevolmente sull'entità complessiva raccolta premi.

3. — Il ricorso alla procedura d'urgenza sarebbe ingiustificato e alle riunioni del C.I.P. sarebbero intervenuti illegittimamente membri della commissione.

Quest'ultima avrebbe sottoposto alla Giunta del CIP ipotesi di aumento diverse da quelle approvate nella riunione del 22 aprile 1992 senza motivazione.

4. — Non sarebbe stata operata alcuna proiezione degli effetti delle modifiche allo scaglionamento delle tariffe per le diverse classi di autoveicoli.

5. — La riunione della Giunta del C.I.P. sarebbe durata per un tempo insufficiente per l'esame della complessa materia.

Sarebbero stati assenti i Ministri per le finanze e per il commercio estero e la ratifica sarebbe stata effettuata dal Ministro Guarino senza che intervenisse un accertamento circa la sua compatibilità in relazione all'attività professionale svolta.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi, ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua totale infondatezza.

III. — Avverso la medesima deliberazione del C.I.P. n. 5/1992 hanno presentato ricorso (n. 8184/1992, notificato il 24 giugno 1992) anche le imprese assicuratrici indicate in epigrafe, lamentando, per contro, l'insufficienza delle tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, attraverso i seguenti comuni motivi di illegittimità: violazione e falsa applicazione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni; del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, in particolare contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria.

Il C.I.P., ai fini della determinazione delle tariffe, avrebbe ingiustificatamente modificato il periodo temporale di rilevazione del costo medio riferito ai sinistri posti a riserva, elevandolo da uno a tre anni; avrebbe immotivatamente introdotto una previsione di riduzione del 2,5% della frequenza dei sinistri; avrebbe fissato un unico tasso di rendimento degli investimenti delle imprese, a copertura delle riserve tecniche, nella misura del 9,50%, non corrispondente all'effettiva redditività per molte delle ricorrenti.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi, ha sostenuto l'infondatezza di tutte le doglianze delle ricorrenti.

Queste ultime hanno riepilogato e ribadito con unica memoria le proprie ragioni di doglianza.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 1996 i ricorsi sono passati in decisione.

## DIRITTO

1. — Con i ricorsi in parola il Codacons ed altre Associazioni di utenti, da un lato, e le imprese assicuratrici indicate in epigrafe, dall'altro, hanno impugnato, da opposti, ma convergenti, angoli visuali, la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 5 del 22 aprile 1992, con la quale sono state determinate le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, per il periodo 1° maggio 1992-30 aprile 1993.

I ricorsi in questione, quindi, devono essere riuniti, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, che rendono necessaria la trattazione contestuale delle problematiche che essi sollevano.

2. — Nell'affrontare l'esame dei due ricorsi di cui sopra, occorre, peraltro, muovere dal rilievo, che mentre le Imprese assicuratrici istanti appuntano le proprie doglianze sui criteri che il C.I.P. ha posto a base delle sue determinazioni, censurandone la non rispondenza, per difetto, a corretti principi di valutazione e copertura dei rischi assicurati, le Associazioni di utenti, oltre alle censure sul merito dell'azione del CIP (conducenti, peraltro, a conclusioni opposte di eccedenza delle tariffe rispetto all'entità dei rischi assicurati), hanno preliminarmente incentrato le proprie doglianze sugli atti istruttori che sono stati a base delle impuginate determinazioni e, segnatamente, sul parere reso dalla Commissione ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 28 febbraio 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857.

Di tale parere, obbligatorio nel procedimento di cui si discute, esse hanno assunto la invalidità (con conseguente travolgimento dell'intera procedura di fissazione delle tariffe da parte del C.I.P.), in quanto reso da un organo illegittimamente composto, essendo viziata da incostituzionalità la norma sopra richiamata per contrasto con gli artt. 23, 2 e 3 della Costituzione.

Ciò in quanto rientrando le tariffe in contestazione tra le prestazioni patrimoniali imposte, la loro determinazione in via amministrativa non deve sottrarsi a precise garanzie, assenti nel procedimento *de quo* o che la composizione della commissione ministeriale, così come modificata dall'art. 11 della legge n. 990/1969, non soddisferebbe quei requisiti minimi riconosciuti essenziali dalla stessa Corte costituzionale in relazione ai provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi e porrebbe, inoltre, gli utenti della r.c. auto e le loro associazioni in posizione peggiore quanto al diritto di partecipazione al relativo procedimento, garantito, invece, negli altri procedimenti di determinazione dei prezzi e delle tariffe.

3. — La suddetta questione di costituzionalità (che il collegio, limitatamente all'art. 23 della Costituzione condivide e fa propria, sollevandola d'ufficio anche per quel che concerne il ricorso proposto dalle imprese di assicurazione) appare rilevante per la definizione di entrambi i ricorsi di cui ci si occupa.

3.1 — Va premesso, innanzi tutto, che dovendo i provvedimenti impugnati essere sindacati alla luce della normativa all'epoca vigente, nessuna influenza possono esplicare sulla fattispecie di causa le sopravvenute modifiche apportate all'art. 11 della legge n. 990/1969 dall'art. 126 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, che ha profondamente innovato la materia, a far tempo dal 19 maggio 1995, in applicazione della direttiva 92/49/CEE.

3.2. — Ciò posto, va sottolineato che l'art. 11 citato, al comma sesto, applicato nel caso di specie, stabilisce che «le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà preventivamente sentito una commissione ministeriale... Il parere di detta commissione sostituisce quello della commissione centrale dei prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni».

Poiché, dunque il parere reso dalla commissione costituisce momento istruttorio prodromico ed ineliminabile nel procedimento di determinazione delle tariffe, qualunque questione relativa alla esatta determinazione di queste ultime presuppone la previa verifica della regolare composizione dell'organo consultivo obbligatorio (e, in apice, quindi, della legittimità della norma che tale composizione determina), atteso che, nell'ipotesi in cui quest'ultima norma sia riconosciuta in contrasto con la Costituzione il vizio derivante equiparato all'incompetenza, è suscettibile di travolgere, con effetto assorbente, a deliberazione CIP n. 5/1992, di fissazione dei premi per il periodo 1° gennaio 1992-30 aprile 1993.

4. — Ciò premesso in punto di rilevanza la questione di costituzionalità prospettata appare al Collegio non manifestamente infondata.

5. — Che le tariffe delle quali si discute abbiano natura di prestazioni patrimoniali imposte, non sembra a questa Sezione revocabile in dubbio, in relazione alla disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Trattasi infatti, di tariffe che, una volta approvate dal C.I.P. (art. 11, sesto comma, legge n. 990/69) sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa (art. 11, nono comma, legge cit.).

Ora, ove si abbia riguardo alla circostanza che la stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della più volte menzionata legge n. 990/69, per ogni proprietario di veicolo a motore che intenda far circolare lo stesso su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, appare in tutta evidenza che la libertà del cittadino di sottrarsi al pagamento del premio assicurativo si riduce, nella specie, alla sola facoltà di rinunciare ad usufruire di un autoveicolo, il che, nell'attuale assetto della vita sociale, si risolve nel sacrificio di interessi non solo assai rilevanti, ma addirittura impingenti nell'esercizio di diritti di ordine costituzionale, quali quello alla libertà di movimento o, in molti casi, al lavoro, tenuto conto della strumentalità insostituibile, per molte attività produttive, che ha assunto l'uso dell'autoveicolo.

L'alternativa, per il cittadino, in altri termini, rimane esclusivamente circoscritta tra la rinuncia al soddisfacimento di un bisogno ormai essenziale e l'accettazione di condizioni unilateralmente e autoritariamente prefissate, circostanze, queste, già ritenute sufficienti dalla Corte costituzionale per la qualifica come prestazioni imposte di altre tariffe (nella specie quelle telefoniche: cfr. sent. n. 72 del 27 marzo 1969).

Con la conseguenza che, anche per la determinazione autoritativa delle tariffe dei premi dell'assicurazione R.C. auto deve considerarsi necessaria la presenza di quelle garanzie che l'art. 23 della Costituzione ha voluto preordinare attraverso la riserva di legge.

6. — Ora, per quel che concerne, in particolare, l'individuazione di garanzie sufficienti, la stessa Corte costituzionale, con specifico riferimento alla potestà autoritativa dalla legge al Comitato interministeriale prezzi, le ha ravvisate (sentenza n. 103 del 25 giugno 1957 e sentenza n. 72 del 1969 cit.) nella circostanza che la determinazione finale di questi ultimi, così come disciplinata dal legislatore, deve essere preceduta da una istruttoria da parte di un organo qualificato (la commissione centrale prezzi), composta, oltre che da tecnici — i quali esercitano la funzione di accertamento dei fattori economici che incidono sui prezzi —, anche da rappresentanti delle categorie interessate, che svolgono una concorrente funzione di tutela degli interessi contrapposti.

7. — Senonché, nel procedimento di determinazione delle tariffe dei premi assicurativi, così come delineato dall'art. 11 della legge n. 990/1969 e successive modificazioni, la commissione centrale prezzi, per espressa previsione normativa (sesto comma), è sostituita da una Commissione ministeriale, composta da un rappresentante

della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque «esperti» nominati dal Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato.

7.1. — Tale composizione non sembra al collegio soddisfare tutte le esigenze di garanzia, sulle quali ha posto l'accento la Corte costituzionale, per concludere circa la legittimità costituzionale del procedimento di determinazione autoritativa di tariffe aventi natura di prestazioni imposte, in quanto non consente alla commissione *de qua*, a differenza della commissione centrale prezzi, di avere una visione globale, ai fini della determinazione delle tariffe oggetto di esame, dell'incidenza di queste ultime sui diversi settori che concorrono all'economia nazionale e di essere sottoposta, nella sua attività, al controllo di tutte le parti sociali interessate.

7.2. — Viene, in evidenza, anzi tutto, la circostanza — che non sembra al Collegio irrilevante — che la commissione *ex art.* 11 è un organo costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e per soli fini consultivi di quest'ultimo, laddove la commissione centrale prezzi si radica all'interno dell'organizzazione del CIP. Il che comporta, come conseguenza immediata sul piano strutturale e funzionale, che l'organo stesso non appare idoneo a porsi come sede di confronto di una molteplicità di fattori istituzionali ed economici, essendo in esso prevista la sola rappresentanza del Ministero da cui promana e dell'INA, laddove la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 363/1946) è composta da rappresentanti di tutti i principali dicasteri, ciascuno portavoce, ovviamente, di esperienze specifiche, da confrontarsi con quelle che sono, di volta in volta, alla base della determinazione da adottare; il che appare, già di per sé, indice di una minore garanzia per i destinatari delle tariffe assicurative, rispetto alla determinazione degli altri prezzi che pure fanno capo al CIP.

7.3. — Manca, inoltre, il rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, ovvero proprio del soggetto istituzionalmente preposto, nel nostro ordinamento, alla rilevazione ed elaborazione di tutti quei dati oggettivi che, comunque, possono agire sulla determinazione dei prezzi e delle tariffe (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 363/1946).

7.4. — Mancano, infine (e la relativa presenza è stata invece ritenuta particolarmente importante dalla citata sentenza della Corte costituzionale) i rappresentanti degli interessi delle categorie contrapposte (cfr. art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947).

7.5. — Né a tale deficitario assetto di interessi possono evidentemente supplire i cinque «esperti» nominati dal Ministro dell'industria, atteso che, ove si abbia riguardo anche al combinato disposto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 363/1946 e dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947, in tema di composizione della commissione centrale prezzi, nel sistema configurato dal legislatore gli «esperti» assolvono esclusivamente il compito, che è loro proprio, di fornire valutazioni di carattere squisitamente tecnico all'organo incaricato di compiere l'istruttoria.

7.6. — In definitiva, la commissione *de qua*, pur sostitutiva per legge della commissione centrale prezzi, si atteggia come un organo sostanzialmente diverso da questa ultima, nella quale la presenza degli «esperti» è preordinata a fornire solo un supporto tecnico alle deliberazioni del C.I.P. in materia di tariffe assicurative, venendo a mancare, invece, la garanzia che, nell'esercizio della funzione istruttoria e consultiva, siano stati anche equamente valutati e temperati, da un lato, tutti i profili collaterali di incidenza della adottata deliberazione rispetto ad altri settori economici anch'essi rilevanti, dall'altro, gli interessi delle categorie coinvolte e, segnatamente, di quelle degli utenti del servizio, sui quali, in definitiva, vengono a riverberarsi obbligatoriamente le tariffe così determinate.

8. — In conclusione, non sembra al collegio che la composizione della Commissione ministeriale che è intervenuta obbligatoriamente nella fase istruttoria del procedimento di determinazione delle tariffe dei premi assicurativi della R.C. auto in contestazione, rispetti le garanzie che l'art. 23 della Costituzione ha voluto apprestare per le prestazioni patrimoniali imposte, attraverso la riserva di legge, così come puntualizzare dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze sopra citate.

9. — Ciò stante, reputa questa sezione che l'approfondimento e la conseguente soluzione della delineata questione di costituzionalità dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, in relazione all'art. 23 della Costituzione, vadano rimesse nella competente sede e, nel frattempo, sospende ogni ulteriore pronuncia sui presenti giudizi riuniti.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone di sospendere i giudizi in epigrafe, previa loro riunione, e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, nella parte in cui, nel prevedere, in sede di approvazione, da parte del C.I.P. delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli, l'intervento consultivo di una apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della commissione centrale prezzi, ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima, in relazione all'art. 23 della Costituzione;*

*Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere.*

Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 1996, in camera di consiglio.

*Il presidente:* SCHINAIA

*Il consigliere est.:* MINICONE

97C0610

N. 360

*Ordinanza emessa il 9 aprile 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli  
nel procedimento penale a carico di Vlaski Nicolin ed altri*

**Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. precedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.**

**(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).**

**(Cost., art. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo).**

IL PRETORE

Ha pronunciato e dato lettura nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza.

Il 6 aprile 1997 i carabinieri di Palombara Sabina traevano in arresto Vlaski Nikolin, Noxha Mersin, Maksuti Gezim, Shbani Benjamin, Maksuti Artan colti nella flagranza del reato di cui all'art. 588, primo e secondo comma, del codice penale, nel termine di legge era presentato, in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio a norma dell'art. 566 del codice di procedura penale.

Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 6 aprile 1997 e disponeva l'obbligo di presentazione alla locale stazione dei carabinieri alle 7 e alle 21 di ogni giorno per Maksuti Gezim, Shbani Benjamin, Maksuti Artan; per Noxha Mersin la custodia cautelare in carcere; per Vlaski Nikolin la custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Instauratosi il giudizio, il pretore rileva che sussistono profili di incostituzionalità come di seguito evidenziati: sul merito com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualità la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilità del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del giudice competente per il merito direttamente investito, cui è devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale si

accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, «il giudice del dibattimento, al quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito.

Non può dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso».

Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalità afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova (*rectius*: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice.

Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida è il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, è indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilità in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialità (altrimenti riponente solo sulla generica affermazione che comunque si è fronte al giudice del merito) nonché i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare ciò concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene «sentito» ai fini di convalida.

Poiché tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilità con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parità di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27 secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione del libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilità con i suddetti parametri di costituzionalità si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (così come avviene per i casi di incidente probatorio) così da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio.

In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalità dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agenti p.g. procedente nonché le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidità della stessa norma e dell'art. 138 disp.att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme come dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento.

È indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla convalida con diretta influenza, dove trovano diretta applicazione le norme censurate.

Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 86.

*P. Q. M.*

*Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566 del c.p.p.; 138 disp.att. c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata dal cancelliere ai Presidenti della due Camere del Parlamento.*

In Tivoli, così pronunciata il 9 aprile 1997.

*Il pretore: CROCE*

N. 361

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal pretore di Udine  
nel procedimento penale a carico di Dentevano Sergio*

**Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai delitti colposi contro la salute pubblica (nella specie: commercio di sostanze alimentari nocive) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per più gravi figure criminose.**

**(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).**

**(Cost., art. 3).**

## IL PRETORE

Rilevato come penda innanzi a questo giudicante procedimento a carico di Dentevano Sergio, per i reati di cui all'art. 5, legge n. 283/1962 e artt. 444-452 c.p., con riferimento alla commercializzazione di pancetta affumicata asseritamente recante germi patogeni (*Listeria Monocytogenes*);

Dato atto che la difesa, in sede di precisazione delle conclusioni formulate all'udienza del 13 febbraio 1997 e ribadite in sede di repliche, in via subordinata ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 legge n. 689/1981, relativamente all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive, tra l'altro, al delitto di cui all'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica);

Sentito il p.m.;

Ritenuto:

che la riduzione dell'ambito di operatività delle sanzioni sostitutive risponde, all'ordinanza, allo scopo di salvaguardare i beni ritenuti di maggior rilievo;

che a tale proposito, nella formulazione originaria dell'art. 60, legge n. 689/1981, veniva esclusa la conversione della pena detentiva con riferimento, tra l'altro, alle lesioni personali colpose, se aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche ovvero relative all'igiene sul lavoro, rimanendo altrimenti inibita l'applicabilità della sanzione sostitutiva alle ipotesi di omicidio colposo in violazione delle medesime norme in virtù dell'art. 54, legge n. 689/1981, in considerazione della competenza del pretore;

che in base all'art. 7, comma secondo, lettera H) del nuovo codice di rito anche l'omicidio colposo rientra nella competenza del pretore, di tal che per tale reato, in assenza di specifica previsione, non opera alcuna causa ostativa oggettiva alla sostituzione della pena;

che con sentenza n. 249 dd. 5-19 maggio 1993 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, nella parte in cui impedisce la sostituzione della pena detentiva per le lesioni aggravate nei termini suesposti, in considerazione del rapporto di naturale continenza che lega tra loro il delitto di omicidio colposo e quello di lesioni personali colpose, entrambi nell'ipotesi aggravata;

Dato atto:

che relativamente al reato di cui agli artt. 444 e 452 c.p., anch'esso potenzialmente lesivo dell'incolumità personale, il fondamento dell'esclusione ex art. 60, legge n. 689/1981 andrebbe ricercato argomentando sulla base della diversità del bene protetto la salute pubblica, in luogo della vita o l'incolumità individuale;

Opinato:

che a seguito dell'abrogazione dell'art. 54, legge n. 689/1981, risultando superato ogni limite fondato sulla competenza del giudice adito, con riferimento al bene della salute pubblica rimane esclusa la sostituibilità delle pene detentive per i reati specificatamente indicati nell'art. 60, tra i quali rientra l'ipotesi colposa di cui all'art. 452 c.p., nel mentre risulta ammessa tale evenienza per le ulteriori condotte maggiormente lesive dell'interesse protetto, come avviene per la fattispecie dolosa di cui all'art. 441 c.p.;

che appare irragionevole e lesivo del principio di uguaglianza «un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata di maggiore gravità discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico» (sentenze Corte costituzionale nn. 249/1993 e 54/1994).

che la rilevanza della prospettata questione deriva dal fatto che la pena irrogabile, in ipotesi di condanna, potrebbe rientrare nei limiti di conversione della pena detentiva fissati dall'art. 53, legge n. 689/1981, con le sanzioni ivi previste;

che l'imputato non versa in condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena, di cui all'art. 59, legge n. 689/1981;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa appare rilevante, e non manifestamente infondata;

*P. Q. M.*

*Visto l' art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all' art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452 c.p. con riferimento all'art. 444 c.p.;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Udine, il 25 gennaio 1997.

*Il pretore: PETOELLO*

97C0635

**N. 362**

*Ordinanza emessa il 15 marzo 1997 dal pretore di Perugia  
sul ricorso proposto da Versiglioni Gennaro contro New Fire S.r.l.*

**Lavoro e previdenza (Controversie in materia di) - Procedimento - Ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza di discussione - Contenuto - Avvertimento al convenuto di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, onde evitare le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al convenuto in ordinario processo civile - Lesione del diritto di difesa.**

**(C.P.C., artt. 414, 415, 163, 164 e 416).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

**IL VICE PRETORE**

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa civile per controversia di lavoro iscritta al n. 6618/96 r. g. lav. prev. ass. promossa da Versiglioni Gennaro, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Moni, contro New Fire S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fausta Membola.

Oggetto: spettanze retributive.

**F A T T O**

Con atto depositato in data 23 maggio 1996 il sig. Versiglioni Gennaro proponeva ricorso all'intestato pretore chiedendo la condanna della New Fire S.r.l. al pagamento della somma di L. 4.522.252 a titolo di residuo importo di T.F.R., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

All'udienza del 29 ottobre 1996 si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la domanda attrice e chiedendo all'uopo l'ammissione di prove testimoniali. A tale richiesta si opponeva il ricorrente eccependo la tardività della costituzione in giudizio della convenuta e la conseguente decadenza dalle prove medesime. In considerazione di ciò la New Fire S.r.l. sollevava:

a) eccezione di incostituzionalità degli artt. 414 e 415 c.p.c. in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono a pena di nullità l'avvertimento al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione per non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c.;

b) in alternativa, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede decadenze a carico del convenuto costituitosi all'udienza di discussione fissata dal pretore, senza essere stato avvertito della necessità di costituirsi dieci giorni prima di detta udienza per non incorrere in decadenze.

## D I R I T T O

Entrambe le questioni prospettate appaiono non manifestamente infondate.

Infatti la disciplina che regola l'instaurazione del procedimento nelle controversie in materia di lavoro è dettata dagli artt. 414 e 415 c.p.c.; in tale disciplina — che dispone il contenuto del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione — non è affatto contenuto l'obbligo dell'avvertimento al convenuto di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza per non incorrere nelle decadenze di cui al successivo art. 416 c.p.c.

Orbene tale disciplina, per quanto qui può rilevare con riferimento alla *vocatio in jus*, non sembra sottrarsi al sospetto di incostituzionalità per contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 24 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, infatti, appare evidente la disparità di trattamento tra chi è convenuto in un ordinario processo civile ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. novellati con legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive integrazioni e modifiche ove è prescritto espressamente, a pena di nullità dell'atto di citazione l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i suddetti termini (venti giorni prima dell'udienza o dieci giorni in caso di abbreviazione) implica le decadenze di cui all'art. 167 — e chi, invece, è convenuto in un processo per controversia di lavoro ai sensi degli artt. 414 e 415 c.p.c. — ove non è affatto prescritto siffatto avvertimento.

Tale disparità di trattamento emerge *ictu oculi* alla luce della *ratio* che ha ispirato la riforma del processo civile e la sostituzione dell'art. 163 n. 7) e dell'art. 164 c.p.c., e cioè della volontà del legislatore di offrire al convenuto un più efficace strumento di tutela, ponendolo in guardia sulle conseguenze di una sua tardiva costituzione in giudizio; *ratio* che avrebbe logicamente sollecitato un analogo intervento anche con riguardo agli articoli oggetto ora di impugnazione.

Non è dato ravvisare, infatti, alcuna causa che possa giustificare e legittimare la disparità di trattamento denunciata, anche e soprattutto in considerazione della maggiore gravità delle decadenze per il convenuto sancite dall'art. 416 c.p.c. in materia di lavoro rispetto a quelle sancite dall'art. 167 c.p.c., in quanto attengono non soltanto alla proposizione di domande riconvenzionali e alla chiamata di un terzo in causa (cfr. nuovo art. 167 c.p.c. dopo la legge n. 534/1995 di conversione del d.-l. n. 432/1995), ma anche alla proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (per le quali, invece, nell'ordinario processo civile è concesso un ulteriore termine dopo la prima udienza di comparizione) nonché all'indicazione dei mezzi di prova.

Alla luce di quanto sopra appare evidente come la mancata previsione, nelle norme impugnate, dell'avvertimento di cui si tratta determini altresì la violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, se si tiene conto come l'uomo di media cultura non sia posto in condizione di difendersi adeguatamente con tutti i mezzi che il diritto mette a sua disposizione, in quanto dalla lettura degli atti a lui notificati è legittimamente autorizzato a confidare nella possibilità di costituirsi regolarmente in giudizio senza incorrere in decadenze sino alla data dell'udienza di discussione, unico termine indicato del ricorso e pedissequo decreto.

All'odierno giudicante, pertanto, appare conforme ad un principio di piena civiltà giuridica rendere edotto il convenuto delle conseguenze derivanti dalla sua tardiva costituzione in giudizio sin dall'atto introduttivo, senza che questa cognizione sia mediata da un tecnico del diritto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le prospettate questioni di legittimità costituzionale vanno ritenute non manifestamente infondate.

Le stesse appaiono altresì rilevanti rispetto al giudizio in corso, con conseguente avvio del procedimento avanti al giudice delle leggi; la società convenuta, infatti, essendosi costituita in giudizio soltanto all'udienza di discussione, dovrebbe essere irrimediabilmente dichiarata decaduta dalle prove costituente richieste nella memoria di costituzione, vedendo così vanificata ogni possibilità di difesa.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate:*

a) *la questione di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 415 c.p.c. in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono a pena di nullità l'avvertimento al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione per non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c.;*

b) *la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede decadenze a carico del convenuto costituitosi all'udienza di discussione fissata dal pretore, senza essere stato avvertito della necessità di costituirsi dieci giorni prima di detta udienza per non incorrere in decadenze.*

*Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Perugia, addì 15 marzo 1997

*Il vice pretore onorario: RIOMMI*

97C0636

N. 363

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Rella Piero*

**Processo penale - Reato di false informazioni al pubblico ministero - Sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio nel corso del quale sono state assunte le informazioni - Inapplicabilità della sospensione ai procedimenti nei quali, all'entrata in vigore della legge che la prevede, sia stata già esercitata l'azione penale - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra imputati.**

**(Legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 28, comma 1).**

**(Cost., art. 3).**

#### IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

All'udienza preliminare del 18 marzo 1997, nell'emarginato procedimento a carico di Ostilio Giuseppe ed altri, decidendo sulla eccezione sollevata dalla difesa di Rella Pietro, sentite le parti, ha emesso la seguente ordinanza.

Formulata dal pubblico ministero, in data 26 aprile 1994, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Rella Pietro per il reato di false dichiarazioni rese al pubblico ministero e quello di favoreggiamento personale, la difesa del Rella, all'odierna udienza, ha fatto questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma primo della legge 8 agosto 1995, n. 332, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la sospensione obbligatoria del procedimento a carico di persona imputata del reato di cui all'art. 371-bis c.p. (false dichiarazioni rese al p.m.) fino alla definizione del giudizio di primo grado laddove l'azione penale (come nel caso di specie) sia stata esercitata prima dell'entrata in vigore della cit. legge (vale a dire il 23 agosto 1995).

Ha osservato il difensore che laddove, come in questo caso, l'elemento discriminatore nell'applicazione di una garanzia processuale è rappresentato dal mero dato temporale indipendente dalla dinamica processuale, la previsione di una diversa disciplina non risponde a quei criteri di ragionevolezza che la Corte costituzionale ha enucleato ed individuato per verificare il rispetto del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della nostra Costituzione repubblicana.

Ebbene, non v'è dubbio che l'introduzione della obbligatoria «sospensione del procedimento» nello spirito della miniriforma dell'agosto 1995, ha trovato fondamento nella esigenza di assicurare l'acquisizione di una prova orale il più possibile genuina e nella convinzione che tale acquisizione genuina possa essere garantita solo escludendo ogni possibile forma di «pressione», personale o processuale, nei confronti del teste indagato di aver reso false dichiarazioni al p.m. Di qui il divieto di arresto e l'obbligo della sospensione del procedimento (istituto, quest'ultimo, che mira ad evitare il rischio che la persona chiamata a deporre possa rendere dichiarazioni condizionate in qualche modo dalla pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente alle posizioni dell'accusa).

È evidente che, indipendentemente dal fatto che l'azione penale sia stata esercitata prima o dopo l'agosto del 1995 (epoca di entrata in vigore della legge n. 332/1995), le posizioni processuali e sostanziali degli imputati del reato di cui all'art. 371-bis c.p. sono assolutamente identiche, così che la disparità di trattamento, ancorata ad un dato (entrata in vigore della legge) indipendente dalla dinamica del processo, cui ha dato luogo la norma in esame, non trova giustificazione alcuna e non appare compatibile non solo con il canone della ragionevolezza elaborato dalla più recente giurisprudenza costituzionale (in relazione al quale l'eccezione è stata sollevata), ma neppure con uno dei più consolidati principi di civiltà giuridica, quale quello della applicazione della norma più favorevole (tale essendo anche il semplice riconoscimento di una garanzia ulteriore a tutela dell'indagato/imputato) in caso di successione di norme.

Diversamente si sarebbe argomentato ove mai la disposizione transitoria avesse scriminato le due situazioni sulla base di un dato concreto, quale ad esempio quello dell'aver già reso la deposizione.

Chiarito, per le ragioni innanzi evidenziate, che la rilevanza della questione di costituzionalità della norma è *in re ipsa*, non essendo legata la sua interpretazione alla valutazione di fatti o circostanze singolari, ma all'astratta posizione processuale dell'imputato/indagato del reato di cui all'art. 371-bis c.p., così che non è possibile procedere oltre senza che sia stata prima accertata la compatibilità della norma da applicare al nostro sistema costituzionale, è fin troppo evidente che la irragionevole disparità di trattamento alla quale si è fin qui fatto cenno viola senz'altro il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), inteso in senso sostanziale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, sollevata dalla difesa di Rella Pietro, di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma primo della legge 8 agosto 1995, n. 332, in relazione, all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'obbligo di sospensione del procedimento in relazione ai reati, di cui all'art. 371-bis c.p., per i quali sia stata esercitata l'azione penale prima dell'entrata in vigore della stessa legge;*

*Dispone lo stralcio delle posizioni processuali di Rella Pietro con la formazione di autonomo nuovo fascicolo processuale e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Taranto, addì 18 marzo 1997

*Il giudice: FIORE*

N. 364

*Ordinanza emessa l'8 marzo 1997 dal consiglio comunale di Platì nel procedimento amministrativo vertente tra prefetto di Reggio Calabria e Mittiga Francesco, sindaco di Platì*

**Elezioni - Elezioni e nomine presso regioni ed enti locali - Sospensione di diritto della carica (nella specie di sindaco) di persona condannata con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio - Lesione del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.**

**Elezioni - Amministratori pubblici condannati a pena condizionalmente spesesa - Inapplicabilità della disciplina prevista in tema di destituzione dei pubblici dipendenti - Disparità di trattamento.**

**(Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma 1, lett. c) e successive modificazioni; legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma 4-bis, e successive modificazioni; legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 10).**

**(Cost., artt. 3 e 27).**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Oggetto: dr. Francesco Mittiga, applicazione art. 1, comma 1, lettera c), legge n. 16/1992, sospensione dalla carica di sindaco: determinazioni.

Il sindaco f.f., sig. Trimboli Francesco pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto e invita il consiglio comunale a esprimere le sue valutazioni in merito. Si apre un ampio dibattito e vengono registrati i seguenti interventi: consigliere di minoranza Strangio: esprime grosse perplessità relativamente al provvedimento di sospensione e grande solidarietà e stima al sindaco Mittiga per l'opera amministrativa svolta a tutto vantaggio della comunità di Platì. Evidenzia che il reato di abuso d'ufficio è oggetto d'imminente riforma, ma precisa che, per ora, non si può andare oltre le previsioni della legge e mettersi in contrasto con la stessa. Continua precisando che ritiene giusto che Platì abbia un consiglio comunale operante in attesa che il sindaco Mittiga risolva il suo problema.

Assessore Calabria: dà lettura del proprio intervento e lo consegna al segretario comunale perché lo alleggi alla deliberazione. In tale documento è detto come non si ritenga regolare la procedura che ha portato il prefetto a richiedere al consiglio la sospensione del sindaco. Dopo la lettura il documento viene consegnato al segretario.

Consigliere Crea Michele, cl. 1973: dà lettura di un documento che rispecchia la volontà della maggioranza e con il quale solleva, in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale della normativa che è richiamata nella comunicazione del prefetto, evidenziando come il consiglio comunale, alla luce della normativa sui giudizi dinanzi alla Corte costituzionale e in base alla giurisprudenza della Corte stessa, è stato investito, con la comunicazione prefettizia, di funzioni giudicanti in ordine all'applicabilità o meno della normativa in questione. Chiede che il documento venga sottoposto a votazione e quindi riportato integralmente in deliberare.

Canturi, consigliere di minoranza: si dichiara disposto a firmare un documento di solidarietà al sindaco per la meritevole opera amministrativa svolta, che è stata essenziale per superare l'isolamento della comunità di Platì e pone il problema del superamento del reato di abuso d'ufficio; il documento presentato dalla maggioranza non serve al sindaco Mittiga, non serve alla comunità di Platì, e sembra invece essere una sfida alle autorità competenti.

Assessore Trimboli: si associa a quanto dichiarato dal consigliere Crea e chiede che il documento venga messo ai voti.

Consigliere Strangio: esprime grosse perplessità in ordine alla procedura che la maggioranza vuole seguire e dichiara di associarsi alla proposta di Canturi.

A questo punto, l'assessore Calabria, constatato come il documento proposto dallo stesso e già consegnato si trova sviluppato in quello proposto dal consigliere Crea dichiara di ritirare il proprio che gli viene riconsegnato.

Il consiglio comunale sentiti gli argomenti di cui alla narrativa soprascritta, visto ed esaminato il documento proposto dal consigliere Crea Michele e qui di seguito riportato.

Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990 con voti 13 favorevoli e 3 contrari (Garreffa, Strangio, Canturi) espressi in forma palese delibera di fare proprio e approvare il documento proposto dal consigliere Crea Michele, cl. 1973, qui di seguito integralmente riportato.

Il consiglio comunale di Platì premesso che:

1. — il sig. prefetto di Reggio Calabria, con raccomandata a.r. prot. n. 375/97/Gab. del 22/24 febbraio 1997, avente a oggetto «dr. Francesco Mittiga - applicazione art. 1, comma 1, lettera c), legge n. 16/1992» ha trasmesso la «... sentenza depositata il 10 gennaio u.s. con cui la locale Corte d'appello in data 23 ottobre 1996, ha tra gli altri condannato il dr. Francesco Mittiga... per il reato di cui all'art. 323 c.p., ad un anno e quattro mesi di reclusione e L. 600.000 di multa con la sospensione condizionale della pena»;

2. — che «tanto si comunica, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 1, della già citata legge n. 30 del 1994, il verificarsi a carico del dr. Mittiga della condizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 16 del 1992 comporta la sospensione di diritto dalla carica sopracitata.»;

3. — che la nota sopramenzionata è stata trasmessa al segretario del comune di Platì con raccomandata a.r. di pari data e numero di protocollo e identico oggetto «... per notifica della unita nota e della sentenza allegata a tutti i componenti l'organo consiliare, con preghiera di cortese, sollecita assicurazione.»;

4. — che la norma soprarichiamata [art. 1, comma 1, lettera c), legge n. 16/1992] recita: «Non possono essere candidati alle elezioni... comunali... C) coloro che sono stato condannati... con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una funzione pubblica...»;

5. — che, per la norma contenuta nel comma 4-bis dell'art. 1 della legge citata «se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopraindicate»;

6. — che tale norma è stata così sostituita dalla legge n. 30 del 1994: «4-bis se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopraindicate...»;

7. — che per il comma 4-ter «a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del p.m. i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati... al prefetto... che... accertata la sussistenza di una causa di sospensione provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina»;

8. — che il comma 4-sexies prevede che «le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327»;

9. — che per l'art. 166 del c.p. «la sospensione condizionale della pena si estende alla pena accessoria. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per se sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessione di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.»;

10. — che tale ultima norma è stata così sostituita dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche alle circostanze «sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti...» che all'art. 10, comma 2, prevede: «i pubblici dipendenti che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio»;

11. — che la condanna inflitta al dr. Francesco Mittiga è scaturita dalla sua partecipazione alla decisione della giunta municipale di Platì con la quale venne presa «... la deliberazione n. 83 del 13 marzo 1990 con la quale si approvava ... la variante tecnica» dei lavori redatti da ... Gelonese, e che in sostanza stravolgeva l'originario progetto di costruzione del campo sportivo di Platì mediante l'«eliminazione di opere essenziali quali: gabinetti pubblici e le gradinate per trasferire i relativi importi di L. 23.236.330 e di L. 68. 079.150 alla esecuzione di opere generiche riguardanti la sistemazione dell'area esterna con movimentazione di terreno.»;

12. — che l'esame della pratica relativa alla realizzazione del campo sportivo, vede la delibera n. 83, presa in conseguenza di relazione del tecnico comunale che segnalava l'estrema incoerenza del terreno sul quale dovevano essere costruiti «gabinetti pubblici e le gradinate» e quindi la necessità di procedere a tali lavori solo dopo che si fosse provveduto al consolidamento del terreno, per evitare l'immediato degrado e il crollo delle strutture edificate su terreno incoerente (con le conseguenze oggi visibili a chiunque visiti l'impianto o anche solo lo veda transitando vicino, lungo la SS.112).

13. — che a fronte di una simile realtà delittuosa sarebbe stato procedere alla realizzazione del campo sportivo, come deciso in data 3 agosto 1987, con delibera n. 121, alla quale non aveva preso parte il dott. Mittiga, prima di avere provveduto a far consolidare il terreno così come richiesto dal tecnico comunale;

14. — che, d'altra parte, l'attuale condizione delle opere realizzate su quel terreno conferma, come sopra rilevato, la necessità assoluta dei lavori di consolidamento deliberati con la decisione n. 83 del 13 marzo 1990;

15. — che il consiglio comunale, come organo politico-amministrativo, espresso democraticamente dai cittadini di Plati, non può non rilevare come, nel prendere in esame la nota prefettizia, quest'ultima richiama dal consiglio un giudizio circa l'applicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 4-bis legge n. 16/1992;

16. — che tale valutazione e relativo giudizio non possono essere formulati se non tenendo presenti tutte le fonti normative sopra richiamate, confrontandole con la concreta fattispecie all'esame del consiglio e con la Costituzione della Repubblica;

17. — che per l'art. 27 della Costituzione, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, per cui è di tutta evidenza come, a fronte di una simile, solenne enunciazione, non si può procedere ad adottare una misura, definita «cautelare» come la sospensione dalla funzione di sindaco, nei confronti di un cittadino che «... non è considerato colpevole» in forza di una precisa norma costituzionale che non può essere disattesa;

18. — che, se un cittadino, per la Costituzione non è considerato colpevole, non può subire una sanzione, neppure temporanea come la «Sospensione amministrativa». È che la norma per la quale si vorrebbe la sua sospensione di diritto dalle cariche ... elettive ricoperte, è sicuramente incostituzionale in quanto urta con la lettera e lo spirito dell'art. 27 della Costituzione;

19. — che, nella fattispecie, risulta come il dott. Francesco Mittiga ha presentato ricorso per cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria e alla base della comunicazione prefettizia, per cui, per legge, la condanna non è definitiva;

20. — che, non si può prescindere dall'implicazione della sospensione della pena, comunque inflitta, in rapporto alle previsioni di cui all'art. 166 del c.p. nel testo modificato dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19 e a quanto previsto, dall'art. 10 di tale legge (cfr. retro *sub* n. 10);

21. — che le valutazioni all'origine della sospensione della pena inflitta con la sentenza, non possono non accompagnarsi a quelle che il consiglio comunale di Plati deve fare, in forza della nota prefettizia, avuto riguardo all'attività del dott. Francesco Mittiga il quale, come sindaco di Plati, dopo la crisi delle precedenti amministrazioni e ben tre anni di gestione commissariale che avevano lasciato in eredità solo ingiunzioni di pagamento e nessun'altra corrispondenza, ha ridato vita all'Istituto democratico comunale, restituendo dignità e visibilità al comune e consentendone il reinserimento nelle normali istituzioni periferiche dell'Amministrazione ricreando le condizioni perché ognuno potesse trovare, volendo, occasioni di lavoro onesto e dignitoso per quanti non fossero e non avessero voluto rimanere nemici o estranei al lavoro;

22. — che non si può non considerare come il dott. Francesco Mittiga sindaco di Plati sono state eliminati centinaia di milioni di debiti del comune, in bilancio e fuori bilancio, creati non solo dalle passate amministrazioni elettive ma anche da quelle commissariali; che è stato ultimato l'asilo nido ed è stato appaltato ed è in via di ultimazione l'edificio della scuola media; che sono state sistemate le reti idriche e fognarie; avviato il programma di risanamento del centro storico e la ricostruzione edilizia, per uso pubblico, di immobili degradati; sono stati avviati progetti silvicolture con l'impiego di centinaia di disoccupati, cui si è assicurata una possibilità di lavoro onesto e dignitoso per il mantenimento delle rispettive famiglie con ciò allontanando se non del tutto eliminando l'attrattiva esercitata su chi non ha un'occupazione da attività illegali o extra legali; sono state avviate iniziative, anche interregionali per la creazione di cooperative e, quindi, ulteriori occasioni di lavoro e sviluppo civile nella legalità; è stato appaltato l'ampliamento del cimitero e avviate iniziative culturali da decenni inesistenti e addirittura dimenticate, progettate strade interpoderali, realizzato l'acquedotto di C/da Romena per buona parte, avviata l'approvazione del P.R.G., provveduto ad avviare a soluzione i problemi della discarica comunale e della nettezza urbana anche coinvolgendo i cittadini, nella prospettiva (di una migliore partecipazione alla vita della comunità, accettando di partecipare alle relative spese senza vederle come insopportabili imposizioni come era successo quando gli stessi cittadini avevano dato l'assalto al comune occupando la sede con evidente sofferenza per le istituzioni democratiche, avviate i progetti di sviluppo della protezione civile e relativi anche all'irregimentazione delle acque del torrente Plati, provvedendo anche alla sistemazione della Chiesa di Cirella, alla informatizzazione dei servizi del comune per l'immediata risposta alle richieste di atti e documenti da parte di cittadini, all'attuazione di progetti socialmente utili per consentire il migliore inserimento nella società civile di soggetti, specie delle fasce giovanili della popolazione, a rischio per il coinvolgimento in attività illegali o extralegali provvedendo quando ciò è stato necessario a ricoveri di minori in istituti educativi ed assistenziali; si è assicurato, altresì, con fondi di bilancio, il servizio di refezione scolastica nelle scuole materne statali e private; si è provveduto anche a conferire l'incarico per la realizzazione del mattatoio comunale in conformità alle norme CEE con i relativi oneri, coordinando questa iniziativa con le altre nel rispetto dell'esigenza di evitare rischi urbanistici ambientali da cui possano derivare

comunque pericoli per i cittadini oltre che la violazione delle norme anche comunitarie in materia; si aggiunga ancora la progettazione dell'acquedotto rurale per le frazioni già inoltrato all'assessorato regionale dell'agricoltura, della palestra scolastica polifunzionale con progetto esecutivo in attesa di finanziamento da parte della provincia oltre al recupero del, per altro verso più volte richiamato, campo sportivo comunale;

23. — che oltre a quanto realizzato sul piano amministrativo, l'impegno del dott. Francesco Mittiga come sindaco di Plati ha visto il ripristino dei migliori rapporti tra i cittadini del comune e le istituzioni dello Stato, proprio per la coraggiosa presa di posizione del sindaco sul rispetto, sempre e comunque, dovuto allo Stato ed ai suoi rappresentanti locali, a cominciare dall'Arma dei Carabinieri, il che ha determinato, purtroppo, la reazione di forze antisociali e antistituzionali contro di lui e la sua famiglia con la distruzione dolosa di ben due autovetture date alle fiamme dinanzi alla sua abitazione;

24. — che a fronte di una simile realtà, quando si ritenesse operante «la sospensione di diritto dalla carica» si verificherebbe una strana e addirittura blasfema identità di comportamenti tra quelle forze antisociali responsabili degli attentati ai danni del dott. Francesco Mittiga, e forze istituzionali paradossalmente incapaci di perseguire i reali interessi delle istituzioni, tra l'altro richiedendo una «sospensione» non prevista dalla legge di cui rappresenterebbe una forzatura anti istituzionale;

Quanto sopra premesso e ritenuto, al consiglio comunale di Plati, ritiene che nella fattispecie non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 4-bis della legge 16 del gennaio 1992 con le successive modifiche in quanto:

a) la sentenza di condanna non è definitiva e il dott. Mittiga, non potendo essere considerato «colpevole» ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, non può subire una sanzione amministrativa, sia pure provvisoria, quale la sospensione delle funzioni di sindaco, senza che ciò comporti la violazione dell'art. 27 della Costituzione;

b) in ogni caso, la condanna inflitta dalla sentenza non definitiva è stata sospesa e ciò comporta ulteriormente l'impossibilità di applicare una sanzione anche in sede amministrativa, per le previsioni di cui all'art. 166 del c.p. come sopra ricordate.

A fronte di una simile realtà, il consiglio comunale di Plati ritenuto che ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, vanno considerati «giudici», come tali legittimati a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale, anche le autorità che, pure estranee all'Organizzazione della giurisdizione e istituzionalmente adibite a compiti di diversa natura, siano tuttavia investite sia pure in via eccezionale, di funzioni giudicanti per l'obbiettiva applicazione della legge (Corte costituzionale, 11 luglio 1961, n. 42, Giur. cost., 1951, 951; Corte costituzionale, 2 luglio 1966, n. 83, ivi, 1966, 1074-massima consolidata); che, pertanto, il consiglio comunale, nella fattispecie, «sia pure in via eccezionale», investito di funzioni giudicanti dalla trasmissione della nota prefettizia di cui in premessa, deve decidere circa l'applicabilità al dott. Francesco Mittiga delle norme di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 4-bis legge n. 16/1992 e successive modificazioni, è abilitato a proporre questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

c) che tutto quanto precede ha trovato e trova conforto e conferma in numerose pronunce sull'incostituzionalità della legge che questo consiglio ha doverosamente riservato all'esame della Corte costituzionale e tra le quali, da ultimo, si menziona quella del consiglio provinciale di Reggio Calabria che, in termini espliciti, ha dichiarato di trovarsi dinanzi a una norma incostituzionale anche se non ha poi attivato, con comportamento conseguenziale, la relativa procedura così come invece questo Consiglio ritiene doveroso avviare nel quadro di un irrinunciabile potere-dovere connesso con lo svolgimento delle, sia pure contingenti, funzioni giudiziarie che gli sono assegnate dalla legge applicata nel rispetto della ormai costante giurisprudenza della Corte costituzionale. Considerato che ciò comporta l'obbligo di attendere la decisione della Corte costituzionale stessa sulle questioni di incostituzionalità proposte e, senza dovere sollevare quella ulteriore dell'incostituzionalità dell'art. 1, comma 4-bis della legge n. 16/1992 in quanto non prevede espressamente il poter-dovere del consiglio — nella specie — ogni altro organo chiamato a giudicare sull'applicabilità di una legge (qualsiasi legge) di proporre alla Corte costituzionale ogni questione relativa alla costituzionalità o meno della legge stessa di cui debba giudicare sull'applicazione;

e) che d'altra parte, il giudizio sull'applicabilità nella fattispecie, delle norme citate, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale che sorgono nell'esaminare il rapporto tra le norme citate e gli artt. 27 e 3 della Costituzione;

f) che è il caso ancora di rilevare come non è prevista un'autonoma, auto o etero determinata attivazione dell'autorità prefettizia per l'acquisizione della sentenza emessa dal giudice di 2° grado quando questa non è stata trasmessa, come prescrive la legge dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del p.m. Senza voler vedere altro che ciò che risulta dalla realtà, non può considerarsi regolare una procedura finalizzata alla sospensione dalla carica cui è stato democraticamente eletto un sindaco che ha affrontato problemi complessi e di enorme gravità

per la comunità, quando la stessa procedura anziché essere avviata, come vuole la legge, in seguito alla comunicazione data al prefetto dalla cancelleria o dalla segreteria del giudice o del p.m. rispettivamente, viene avviata, come è successo nella fattispecie, in seguito all'attivazione da parte dell'autorità prefettizia che ha richiesto la trasmissione di copia della sentenza, senza porsi il problema se la mancata trasmissione non fosse riconducibile alla decisione dell'autorità giudiziaria circa l'assenza delle condizioni legittimanti la trasmissione della sentenza in questione al prefetto, in quanto dall'emissione della medesima non possono derivare conseguenze *ex art. 1, comma 1, lettera c)* della legge n. 16/1992. La questione ha una rilevanza estrema quando si considerino le conseguenze provocate dalla comunicazione «dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del p.m.».

In effetti, se la legge ha previsto «la trasmissione» e perché evidentemente non tutte le sentenze di condanna emesse dall'autorità giudiziaria nei confronti di chi esercita, per mandato ricevuto in una democratica competizione elettorale, le funzioni — nella specie — di sindaco, possono essere poste a base dell'avvio della procedura di cui alla comma 4-bis, dell'art. 1, della legge n. 16/1992. Ciò significa, ancora, che al massimo, l'autorità prefettizia cui sia stata segnalata, da uno o più anonimi (per legge da destinare e non da valorizzare) l'omessa eventuale trasmissione di una sentenza asseritamente riconducibile alla previsione del comma 1, lettera c), dell'art. 1 della legge n. 16/1992, non può chiedere la trasmissione di copia della sentenza in questione e avviare una procedura, dalle conseguenze devastanti per una comunità democratica, in quanto la legge non gli riconosce alcun potere autonomo in merito.

Quanto precede, tra l'altro, è perfettamente in linea, con la «logica», sia pure sicuramente incostituzionale, che ha visto la modifica della norma contenuta nel comma 4-bis, dell'art. 1, della legge n. 16/1992 da parte della legge n. 30/1994. Infatti quest'ultima legge parlando di «sospensione di diritto» (che comunque opera solo dopo che sia stata deliberata dal consiglio comunale, quando riguarda, come ribadito, un sindaco) ha attribuito al prefetto, per gli organi elettivi comunali e provinciali, solo il ruolo di «notificatore» alla segreteria del comune o della provincia, della sentenza di 1° grado (per l'ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, della legge n. 16/1992) o di secondo grado (per l'ipotesi di cui alla lettera c), dell'art. 1 della stessa legge) che gli sia stata trasmessa dalla cancelleria o dalla segreteria, per come sopra rilevato. Con ciò la legge, nella più recente elaborazione del 1994, ha escluso persino il potere del prefetto di emettere il provvedimento di sospensione riservatogli dal testo del 1992 della legge n. 16. E sarebbe davvero curioso che, così ridotti dalla legge i poteri del prefetto, gli si possa riservare quello di acquisire d'iniziativa (auto o etero determinata) copie di sentenze che non gli sono state trasmesse, per avviare un procedimento non giustificato dalla natura o dal contenuto della sentenza.

Premesso e ritenuto tutto quanto precede.

P. Q. M.

*Il consiglio comunale solleva, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 4-bis della legge n. 16/1992 e successive modifiche per il contrasto con l'art. 27 della Costituzione, in quanto tali norme prevedono una «sospensione di diritto delle cariche» di un cittadino assistito da una presunzione di innocenza costituzionalmente garantita, in presenza di ricorso per cassazione avverso sentenza emessa in grado di appello;*

*Solleva altresì d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, in rapporto all'art. 3 della Costituzione, in quanto quella norma non prevede, la inapplicabilità della «sospensione "o della" destituzione di diritto» agli amministratori pubblici, democraticamente eletti, che abbiano subito una condanna a pena condizionalmente sospesa, essendo evidente la disparità di trattamento così determinatasi tra pubblici amministratori e pubblici dipendenti senza che tale disparità possa trovare alcuna logica e razionale motivazione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la notifica della presente decisione al dott. Francesco Mittiga, sindaco di Platì, anche perché sappia di dovere mantenere le sue funzioni, al signor prefetto di Reggio Calabria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera e del Senato;*

*Il giudizio sull'applicabilità nella fattispecie delle norme sopra richiamate di cui è stata eccepita l'incostituzionalità in attesa della decisione della Corte costituzionale in merito.*

*Dichiara la presente decisione immediatamente esecutiva.*

Li, 8 marzo 1997

*Il segretario: (firma illeggibile)*

N. 365

*Ordinanza emessa il 18 aprile 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 1997) dal pretore di Bari sul ricorso proposto dal Germano Tommaso contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori.*

**Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Obbligo contributivo per i soggetti già titolari di altra pensione previdenziale - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'uguale trattamento contributivo degli avvocati liberi professionisti che non usufruiscono di altra forma di previdenza obbligatoria e degli avvocati titolari di altra posizione previdenziale - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzione nn. 132 e 133/1984 di non fondatezza di analoghe questioni ritenute superate dal giudice rimettente per effetto del nuovo quadro normativo.**

**(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22).**

**(Cost., artt. 2, 3 e 38).**

#### IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva: la prima questione che deve formare oggetto della presente disamina, deve riguardare l'ammissibilità della prospettazione di una questione di legittimità costituzionale nella fase di urgenza, così come dedotto dalla difesa della cassa convenuta.

Tale tesi, che si fonda su un precedente orientamento della Corte costituzionale (vedasi sentenza del 22 dicembre 1989, n. 579 in Foro Italiano 1990, I, 1097) non può essere condivisa in quanto la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 12 ottobre 1990, n. 444 (vedasi Foro Italiano 1991, I, 721 e segg.) si è discostata dal proprio precedente orientamento affermando che «è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477, sollevata dal TAR nella camera di consiglio per la sospensiva degli atti impugnati in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare, dopo l'incidente di costituzionalità». Come si legge nella parte motiva della succitata sentenza, «il Presidente del Consiglio dei Ministri eccipe preliminarmente l'inammissibilità della questione, limitatamente ai casi in cui la stessa è stata sollevata dal giudice rimettente in sede cautelare: sostiene l'avvocatura dello Stato che la sospensione degli atti impugnati, disposta dal giudice stesso con separato provvedimento, sia pure temporaneamente «fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale», avrebbe ormai comportato, secondo la giurisprudenza di questa Corte l'avvenuto esercizio del potere cautelare da parte del giudice *a qui* con conseguente irrilevanza della questione.

L'eccezione non può essere accolta.

Premesso che l'indicata vicenda processuale si è verificata in tre dei quattro giudizi a *quibus*, come meglio specificato in narrativa, e che, pertanto, la questione andrebbe comunque esaminata nel merito in relazione all'altro giudizio (in cui la stessa è stata sollevata nella fase di merito) va osservato che questa Corte ha dichiarato (vedi da ultimo, sentenza n. 579 del 1980, Foro Italiano 1990, I, 1097) l'inammissibilità di questioni sollevate in sede di giudizio cautelare dopo l'accoglimento della relativa istanza da parte del giudice, e ciò per l'avvenuto esaurimento di ogni potestà in quella sede, con conseguente irrilevanza della questione ai fini di quel giudizio.

Ma nei casi in esame la situazione è diversa. Accertata la rilevanza (e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità a fini della decisione sospensiva, il TAR contemporaneamente all'ordinanza di remissione a questa Corte, ha disposto, con separato provvedimento, la sospensione degli atti impugnati in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente della costituzionalità: tale pronuncia non ha

determinato, per la sua natura meramente tecnica ed integrale, l'esaurimento del potere cautelare del giudice amministrativo, con la conseguenza che la proposta questione deve ritenersi tuttora fornita del requisito della rilevanza». Si deve tener conto, d'altra parte, che la fase cautelare del presente procedimento non può considerarsi esaurita atteso che il decreto emesso inaudita altera parte il 18 marzo 1996, ai sensi dell'art. 669 *sexies* (nel testo introdotto dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353) deve ancora essere oggetto della necessaria revisione (che può condurre alla conferma, modifica o revoca del decreto stesso) ai sensi del secondo comma dello stesso art. 669 *sexies* c.p.c.

Tanto premesso, osserva il giudicante, passando all'esame nel merito della questione, quanto appresso. Non ignora il giudicante che l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per gli avvocati che siano, nello stesso tempo, docenti universitari, è stato affrontato dalla Corte costituzionale con le sentenze, ormai remote, dal 4 maggio 1984, n. 132 e 133 (vedasi Foro Italiano 1984, I, 1782 e segg.). Nelle suddette decisioni, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, affermando che «i suddetti obblighi previdenziali non sono legati alla esigenza della divisione del rischio né tantomeno sono inseriti in una relazione di corrispettività con i benefici previdenziali del sistema, ma costituiscono doveri di solidarietà nell'ambito della categoria professionale». Tali principi, ad avviso del giudicante, non possono essere più considerati validi nel mutato quadro legislativo-previdenziale, come delineato dal decreto legislativo n. 509/1994 e dalla legge n. 335/1995. Si è verificata, infatti, per effetto di tale nuova normativa una radicale riforma del sistema previdenziale forense, imponendo il passaggio dal così detto sistema contributivo e prevedendo la possibilità di una previdenza complementare. Tale mutato quadro normativo comporta una rinnovata rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge 20 settembre 1980, n. 576 atteso che detto obbligo appare in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

In particolare, si deve sottolineare per il contrasto con l'art. 3 capoverso della Costituzione che la norma impugnata, nel punto in cui impone il pagamento dei medesimi contributi ai professionisti che esercitano soltanto la libera professione e che non usufruiscono di altra forma di previdenza obbligatoria ed a coloro che, come il ricorrente, sono già titolari di una posizione previdenziale per la quale devono versare i contributi relativi, si realizza una ingiustificata disparità di trattamento in posizioni identiche.

Tanto considerato in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, appare evidente la rilevanza della stessa sia ai fini della eventuale convalida del decreto di sospensione emesso in data 18 marzo 1996 sia per il successivo giudizio di merito.

Si sospende, pertanto, il presente procedimento fino all'esito del giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della costituzione;*

*Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

Così deciso in Bari, il 18 aprile 1996.

*Il pretore: DE PEPPO*

## N. 366

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 1997) dal pretore di Bari sul ricorso proposto da Ragone Giovanni contro la S.p.a. Ferrovie dello Stato.*

**Impiego pubblico - Trattamento di fine servizio - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita - Automatica estinzione dei giudizi in corso con compensazione delle spese - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di azione e di difesa e del principio della precostituzione per legge del giudice naturale - Interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale e sulle prerogative dei giudici.**

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108).

## IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva: nel presente giudizio, l'oggetto del contendere è rappresentato dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, il quale dispone che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine di servizio, comunque denominato, con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese delle parti».

Come è stato evidenziato dal pretore di Salerno nell'ordinanza n. 252 dell'8 marzo 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1994, 1ª serie speciale n. 20) la norma in esame è di diretta applicabilità nel presente giudizio ed incide sia sugli aspetti strettamente processuali (automatica declaratoria di estinzione) sia su quelli sostanziali, in quanto prevede l'obbligatoria compensazione delle spese sul giudizio.

In tale situazione, la norma in esame non appare esente da rilevanti dubbi di costituzionalità. Come è stato sottolineato sia nell'ordinanza innanzi richiamata, sia nelle sei precedenti ordinanze del 25 febbraio 1994, recanti i 286-290, del pretore di Vallo della Lucania (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1994, 1ª serie speciale n. 22), la disciplina introdotta dalla legge n. 87/1994 appare in contrasto con diverse norme della Costituzione.

In particolare, così come sottolineato da una più recente ordinanza del consiglio di Stato, «la disposizione contenuta nell'art. 4 successivo, incide derettamente sul diritto di difesa, quale garantito dall'art. 24, primo e secondo comma.

Se è vero, infatti, che i precetti quivi sanciti non vietano che il legislatore possa variamente disciplinare il diritto di difesa, quale espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, eventualmente condizionandone l'esercizio all'asprimento di una procedura amministrativa, ciò non toglie che sussistono limiti ad una siffatta discrezionalità, fra cui il principale è rappresentato dalla condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze.

In relazione a tale principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, il limite suddetto risulta ampiamente superato allorché, come nella specie, il legislatore intervenga, successivamente all'esercizio dell'azione, con disposizione prescussiva intese a vanificare la tutela giurisdizionale, specie se questa sia stata sperimentata, essendosi resa necessaria — come è reso evidente dalla intervenuta pronuncia di incostituzionalità — a seguito di puntuali inadempienze legislative a fronte di posizioni soggettive, che la Corte costituzionale ha poi ritenuto direttamente garantite dalla costituzione.

È appena sufficiente ricordare il caso, infatti, della disciplina sopravvenuta, che consente ora, sia pure entro certi limiti, il computo dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto, fra l'altro, dei dipendenti degli enti pubblici economici di cui alla legge n. 20 del 1975, è solo in parte frutto della scelta discrezionale del legislatore ordinario, dal momento che consegue alla pronuncia di illegittimità costituzionale, delle norme previgenti e nasce dall'esigenza, sottolineata dalla stessa Corte, di provvedere con adeguata tempestività a «reintegrare l'ordine costituzionale violato».

È dunque chiaro che, quanto meno sul piano della sussistenza, non può riconoscersi alla legge in esame alcun carattere innovativo, e che, con riguardo alla posizione sostanziale dedotta nei giudizi, soltanto la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennità di anzianità trova risposta nella nuova legge, essendo nella previgente legislazione statale, siccome emandata dalla pronuncia costituzionale, il riconoscimento della titolarità del diritto ad un adeguato computo dell'indennità medesima.

Sul piano della razionalità, non si sottrae il sospetto di incostituzionalità, la stessa norma sotto il profilo della compressione del diritto di difesa derivante dall'estinzione dei giudizi pendenti, in relazione ai tempi lunghi previsti per la realizzazione della pretesa e in definitiva, per il riconoscimento del diritto, dal momento che detta estinzione potrebbe consentire alla amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, l'esistenza stessa del diritto, anche in relazione a quelle ipotesi che per tale aspetto potrebbero già pervenire a pronta soluzione.

Continua, infine, la citata ordinanza sottolineando che «la violazione delle garanzie costituzionali poste dagli artt. 24, primo e secondo comma e 25 della Costituzione, investe l'art. 4 legge n. 87 del 1994, non solo per la parte di cui dispone l'estinzione dei giudizi pendenti e priva di effetto i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, ma anche là dove dispone la compensazione delle spese del giudizio, sottraendo al giudice naturale della pretesa dedotta in giudizio tale parte accessoria della controversia, che per principio costituzionale non può essere distolta» (Cons. di Stato, sez. VI, 3 maggio 1994, n. 664, in Foro Italiano, 1994, III, 426 e segg.) sotto tale profilo, in conclusione, si appalesa non manifestamente infondato il dubbio di violazione dell'art. 102, primo comma e 108 della Costituzione, per sottrazione alla valutazione del giudice dei profili relativi al rapporto dedotto in giudizio.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 per contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio ed ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale assieme agli adempimenti in appresso indicati:*

- 1) *notificazione a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;*
- 2) *comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Bari addì, 3 dicembre 1994.

*Il pretore: DE PEPPO*

97C0640

N. 367

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 1997 dal pretore di Bari  
sul ricorso proposto da Giannelli Ugo contro l'ASL BA/4*

**Sanità pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attività convenzionata - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della libertà di esercizio professionale per i soggetti abilitati.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, comma primo, 4, 32 e 33, comma quinto).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva.

Si deve porre preliminarmente la questione, che viene rilevata di ufficio in assenza di specifiche deduzioni in proposito ad opera di parte convenuta, dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale nel corso di un procedimento cautelare.

Come è noto, la Corte costituzionale, nella sua precedente giurisprudenza, da ultimo ribadita con la sentenza del 22 dicembre 1989, n. 579 aveva ritenuto che il problema di costituzionalità di una norma non potesse essere sollevato dal giudice nel corso di un procedimento cautelare: tuttavia, con una più recente decisione la stessa Corte costituzionale ha ritenuto possibile tale rimessione.

Contestando l'eccezione di inammissibilità sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto la sospensione degli atti impugnati avrebbe comportato l'avvenuto esercizio del potere cautelare da parte del giudice remittente, la Corte costituzionale ha rilevato che la sospensione degli atti in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità non determina per la sua natura meramente tecnica, l'esaurimento del potere cautelare del giudice stesso, con la conseguenza che la proposta questione di legittimità costituzionale può ritenersi fornita del requisito della rilevanza. (Corte cost. 12 ottobre 1990, n. 444, in Foro It. 1991, I, 721 e segg.).

Tanto premesso, osserva il giudicante, passando all'esame nel merito della questione, che il problema che forma oggetto del presente giudizio riguarda la disciplina del rapporto convenzionale tra i medici generalisti e le aziende sanitarie locali (ex unità sanitarie locali), che queste ultime vorrebbero risolvere in occasione del compimento del settantesimo anno di età da parte del sanitario.

Prima di procedere all'esame della portata e delle implicazioni di carattere costituzionale dell'art. 2, comma 4 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, appare opportuno ricordare, sia pure brevemente, quali siano state le normative precedenti, invocate dalle UU.SS.LL., nonché le caratteristiche del servizio prestato dal medico di medicina generale e dai pediatri.

Questi ultimi esercitano il servizio di assistenza sanitaria con mezzi e studi professionali propri, sottoposti soltanto a controlli da parte delle aziende sanitarie locali, che provvedono ad erogare i compensi relativi alle prestazioni effettuate nonché a fornire i timbri e i ricettari. L'evoluzione legislativa in subiecta materia deve prendere le mosse dalle legge istitutiva del servizio sanitario nazionale del 23 dicembre 1978, n. 833.

In detta legge, il rapporto tra i medici di base ed i pediatri da un lato e le UU.SS.LL., dall'altro, era stato concepito come uno di natura libero-professionista: il diritto del cittadino di effettuare la scelta del medico, sia pure con le limitazioni previste in ordine al numero (massimale) degli assistiti era garantito dall'art. 19 della legge citata. Nella sua successiva evoluzione, la legislazione sanitaria, coerentemente con la scelta di operare una contrazione dei compiti dello stato in materia di assistenza sanitaria, al duplice fine di ottenere un contenimento della spesa pubblica ed una più razionale organizzazione del sistema sanitario, ha accentuato sia l'aspetto libero-professionale del rapporto tra medico e servizio sanitario nazionale, sia il diritto di scelta da parte dell'assistito. In particolare, si deve ricordare che le linee fondamentali della nuova disciplina sono state introdotta dalle legge 30 dicembre 1991, n. 412, dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal d.l. 7 dicembre 1993, n. 517, che hanno inciso sulla regolamentazione dei rapporti convenzionali del S.S.N. con i medici di medicina generale.

In particolare, si deve tener presente che l'art. 8 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 502, ha previsto che il rapporto tra il S.S.N. ed i medici di medicina generale ed i pediatri è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale, conforme agli accordi collettivi nazionali e che devono tener conto dei seguenti principi:

- 1) la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, con l'unico limite fissato dal massimale assegnato ad ogni sanitario: essa ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata in assenza di disdetta;
- 2) viene disciplinata la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la riacquiescenza di questo ultimo ad opera del medico, ove sussistono eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;
- 3) si prevedono le modalità per concordare i livelli di spesa;
- 4) si ipotizza che l'accertato pagamento da parte dell'assistito di somme non dovute determini il venir meno del rapporto con il S.S.N.;
- 5) si concordano con le OO.SS. i compiti e le prestazioni da effettuare;
- 6) si definisce la struttura del compenso spettante al medico;
- 7) si regola l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale;

8) si prevede la cessazione degli istituti normativi previsti riconducibili direttamente o indirettamente ad un rapporto di lavoro dipendente.

L'art. 1 del decreto-legge citato prevede, al terzo comma, che gli ordini ed i collegi professionali sono obbligati a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti all'albo che si siano resi inadempienti agli obblighi delle convenzioni.

L'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 demandava, infine, agli accordi collettivi nazionali, l'uniformità del trattamento economico e normativo dei medici legati al S.S.N. da rapporto convenzionale, disponendo la disciplina dello stesso attraverso accordi collettivi aventi durata triennale: in particolare, fissava in 13 punti gli aspetti del rapporto che dovevano essere regolati. In particolare, gli accordi collettivi dovevano prevedere:

1) le istituzioni ed i criteri di formazione degli elenchi unici di medici di medicina generale, la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni al rapporto convenzionale;

2) le forme di controllo sulla attività dei medici convenzionati nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalle convenzioni, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto;

3) le modalità per assicurare l'aggiornamento professionale, nonché la continuità dell'assistenza anche in caso di assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione e così via.

Nell'ambito delle materie devolute agli accordi collettivi non era previsto l'apposizione di un limite di età massimo per il medico. Tuttavia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 314/1990 era stato previsto tale limite di età a 70 anni, il che aveva provocato l'insorgere di un vasto ed articolato contenzioso avente ad oggetto la legittimità di tale previsione. Nella giurisprudenza di questa pretura, confermata anche dal Tribunale di Bari, la previsione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 314/1990 era stata ritenuta illegittima per eccesso di potere in quanto l'atto amministrativo generale (che come tale, non avendo forza di legge non era stato possibile sottoporre all'esame della Corte costituzionale) aveva introdotto in limite non previsto nell'art. 48 della legge n. 833/1978.

Tanto premesso, si deve sottolineare che la situazione attuale appare modificata con l'introduzione dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha previsto l'introduzione di un limite di età per i sanitari.

Tuttavia tale modifica non appare al giudicante, di per sé, risolutiva in quanto l'attività del legislatore è pur sempre soggetta, in un sistema costituzionale rigido come quello della Repubblica Italiana ad un controllo di legittimità costituzionale. Si deve sottolineare, in primo luogo, che la stessa legge n. 549/1995 prevede all'art. 2, comma 7, che si conferma «agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti a norma degli artt. 8 e 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni».

È bene sottolineare che la libertà di scelta del medico non viene più concepita come dall'art. 19 della legge 833/1978 «nei limiti oggettivi della organizzazione dei SS.SS.» ma come finalità stessa della legge, insieme a quella di garantire migliore assistenza al cittadino che viene perseguita attraverso l'incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, attraverso la valorizzazione del volontariato, l'acquisizione da parte di soggetti singoli e consorziati delle prestazioni, ecc.

I principi fissati dal decreto-legislativo 502/1992, cui devono uniformarsi gli accordi collettivi disciplinanti le convenzioni con i medici di medicina generale, riguardano in definitiva la libera scelta del medico, la possibilità di revoca da parte dell'assistito anche nel corso dell'anno e la ricsuzione della scelta da parte del medico nonché le modalità di accesso alle funzioni di medico di medicina generale.

Vengono, in tal modo, accentuati i contenuti libero-professionali del rapporto tra assistito e medico e si sottolinea la facoltà di scelta da parte di questo ultimo: non vengono più previsti, ad esempio, tra i principi guida nella regolamentazione collettiva i controlli sulla attività dei medici convenzionali, le forme dell'aggiornamento professionale, le ipotesi di infrazione, mentre i controlli e le sanzioni sull'attività del medico convenzionato vengono devoluti alla competenza degli ordini e consigli professionali e non più a commissioni paritetiche di disciplina. Sul piano della disciplina del rapporto l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 prevede che il S.S.N. può intraprendere un unico rapporto con il medico e che lo stesso sia incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato: le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno.

Si deve sottolineare, infine, al fine di arrivare al cuore del problema, che la normativa di cui si dubita la legittimità costituzionale appare influenzata, così come era avvenuto per i precedenti accordi collettivi (peraltro disapplicati) dall'onda emotiva determinata dalla crisi occupazionale che investe i medici di giovane età e che ha spinto il legislatore ad introdurre un limite di età per il mantenimento dei rapporti convenzionali.

Si deve sottolineare, a tal proposito, che non soltanto detta nuova normativa non appare idonea a risolvere i problemi occupazionali dei giovani medici ma che, nel prevedere un rigido limite legale all'esercizio delle attività di medico di base, non previste dalla legge 833/1978, appare del tutto incoerente con il precedente sviluppo legislativo, con la deregulation in atto, con la evoluzione del sistema sempre più flessibili di organizzazione sanitaria e soprattutto con i principi sopra indicati, vale a dire con il carattere libero-professionale dell'attività e con il principio della libera scelta del medico da parte del cittadino, principi già posti dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, modificati ed accentuati nel nuovo sistema.

Anche se si deve tener conto che questa incoerenza non può essere considerata di per sé stessa indice di incostituzionalità, in quanto non sussiste un principio costituzionale di coerenza nell'evoluzione del sistema legislativo e che pur nell'ambito di una tendenza, più volte affermata dalla legislazione, è possibile introdurre deroghe, modifiche e norme nuove che esprimano tendenze contrastanti o semplicemente diverse rispetto alle precedenti, secondo scelte di politica legislativa non sindacabili neppure dalla Corte costituzionale.

Nel caso di specie, peraltro, ad avviso del giudicante la lesione di alcuni principi costituzionali appare evidente. Un volta qualificato il rapporto insorto tra il S.S.N. e il medico come rapporto libero-professionale, non sembra possa mettersi in dubbio che l'introduzione legislativa di un limite di età crea una ingiustificata disparità di trattamento con altri soggetti esercenti la professione libera, violando il principio di uguaglianza senza alcuna razionale giustificazione: in generale, infatti, non è mai previsto un limite di età nei rapporti convenzionali di diritto privato ovvero per l'esercizio di una libera professione.

Alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, si aggiunge quindi quella dell'art. 33, quinto comma, della stessa Costituzione, che pone come unico limite all'esercizio della attività professionale il superamento dell'esame di abilitazione.

Il limite di età è di regola imposto dalla legge per i rapporti di lavoro dipendente sia pubblico che privato, anche se in proposito si deve sottolineare che l'art. 16 del decreto-legge n. 503/1992 ha previsto, anche in questa ipotesi, la possibilità per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto; analogamente la legge 24 aprile 1993, n. 125 ha esteso tale possibilità ai magistrati, che possono rimanere in servizio fino a 72 anni.

Vi è, quindi, da un lato la tendenza ad ampliare le possibilità di lavoro degli anziani, anche se lavoratori dipendenti mentre dall'altra si introducono rigide preclusioni in tema di lavoro del medico di base, che è parte di una convenzione privatistica con il S.S.N. e che esercita il proprio lavoro con strutture personali ed è stato liberamente scelto e non revocato dal cittadino utente del servizio.

In definitiva, si introduce una limitazione nell'esercizio di una libera professione, sia pure esercitata a mezzo di una convenzione con la struttura pubblica, che non esiste per nessun altro libero professionista e per nessun altro tipo di convenzione.

In proposito, si deve ricordare che la libertà di esercizio delle libere professioni intellettuali, come del resto tutte le libertà o diritti costituzionalmente garantiti, può esplicarsi entro l'ambito di tutela di altre libertà e diritti secondo il criterio di contemperamento di interessi più volte affermate dalla Corte costituzionale.

In tale ambito, assumono primaria rilevanza situazioni soggettive riconducibili al lavoro della persona umana.

È quindi, ovvio, che la professione sanitaria trovi dei limiti nella esigenza di tutela del diritto alla salute dei cittadini utenti del servizio (art. 32 della Costituzione).

Ma se i limiti di 70 anni può essere spiegato razionalmente con l'esigenza di tutelare la salute dei cittadini, non si capisce perchè la legge non preveda l'identico limite per l'esercizio della professione di medico specialista ambulatoriale convenzionato.

La norma in esame incide, pertanto, sul diritto alla salute garantito ai cittadini, i quali si vedono privati del proprio medico di fiducia dopo anni di assistenza, sulla base di un criterio che non appare sorretto da alcuna razionale giustificazione.

La norma in esame appare, inoltre, in contrasto con il diritto riconosciuto dall'art. 4 della Costituzione che garantisce a tutti i cittadini la possibilità di svolgere le proprie attività orbene, privare il medico di base della possibilità di lavoro per il solo fatto del raggiungimento di una determinata età, significa negargli la possibilità di lavoro e di affermazione della propria personalità.

Sulla base delle suesposte considerazioni, si provvede come da dispositivo.

*P. Q. M.*

*Uditi i procuratori delle parti, così provvede sulla domanda proposta con ricorso del 17 settembre 1996 da Gianneli Ugo nei confronti della azienda sanitaria locale (A.S.L.) BA/4, in persona del suo legale rappresentante:*

*1) sospende la convalida del decreto emesso inaudita altera parte in data 3 ottobre 1996;*

*2) dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimità dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma della Costituzione.*

*Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Bari, addì 8 gennaio 1997

*Il pretore: DE PEPPO*

97C0641

N. 368

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 1997 dal pretore di Bari  
sul ricorso proposto da Ferrara Vito contro l'A.S.L. BA/4*

**Sanità pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attività convenzionata - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della libertà di esercizio professionale per i soggetti abilitati.**

**(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).**

**(Cost., artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma).**

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 367/1997).*

97C0642

N. 369

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1997 dal pretore di Bari  
sul ricorso proposto da Sebastiani Vito contro l'ASL BA/4*

**Sanità pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attività convenzionata - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della libertà di esercizio professionale per i soggetti abilitati.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, comma primo, 4, 32 e 33, comma quinto).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 367/1997).*

97C0643

N. 370

*Ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 dal pretore di Bari  
sul ricorso proposto da Lorusso Orazio contro l'ASL BA/4*

**Sanità pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attività convenzionata - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della libertà di esercizio professionale per i soggetti abilitati.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, comma primo, 4, 32 e 33, comma quinto).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 367/1997).*

97C0644

N. 371

*Ordinanza emessa il 15 gennaio 1997 dal pretore di Bari  
sul ricorso proposto da Biasco Enrico contro l'ASL BA/4*

**Sanità pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attività convenzionata - Ingiustificata disparità di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della libertà di esercizio professionale per i soggetti abilitati.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, comma primo, 4, 32 e 33, comma quinto).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 367/1997).*

97C0645

N. 372

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1997 dalla Corte d'appello di Torino  
nel procedimento di ricusazione proposto da Carletto Mario*

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputato concorrente in reato a concorso necessario - Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati per gli stessi reati - Mancata previsione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 371/1996.**

(C.P.P. 1988, art. 34).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti, il verbale d'udienza in camera di consiglio del 6 febbraio 1997 e le conclusioni assunte;

Vista la dichiarazione di ricusazione in data 2 dicembre 1996, formulata da Carletto Mario, nato a Torino il 20 agosto 1942 ed ivi res.te via Lamarmora, 43, imputato dei reati di cui agli artt. 319, 319-bis, 110, 321 c.p., in concorso con altri, nei confronti dei dottori Sandra Casacci, presidente, Silvia Bersano Begey e Cristina Palmesino, giudici, componenti il collegio della prima sezione penale del tribunale di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal p.g.;

Considerato che tale dichiarazione di ricusazione determinata dalla situazione d'incompatibilità del citato collegio, conseguente alla condanna con sentenze, nei distinti procedimenti nn. 374/1996 e 375/1996 r.g., in data 18 marzo 1996 di applicazione della pena su richiesta rispettivamente degli imputati Chesta Mario e Sant'Unione Roberto per i reati di cui agli artt. 319, 319-bis, 110, 321 c.p., pure contestati ad esso Carletto, in concorso necessario con questi ultimi, sicché lo stesso collegio dovrebbe procedere ad una doppia valutazione di merito, in contrasto con il dettato della Corte costituzionale che con sentenza n. 371/1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.v. c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità sia già stata comunque valutata;

Rilevato che non appare manifestamente infondata la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.v. c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa esercitare la funzione di giudice quello che abbia concorso ad emettere sentenza di applicazione della pena nei confronti del concorrente necessario, non essendo stato tale specifico punto oggetto di esame da parte della Corte con la citata sentenza n. 371/1996;

Considerato che ove accolta la esposta eccezione di illegittimità costituzionale, importerebbe l'accoglimento della svolta dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato Carletto Mario;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.v. c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità per il giudice del dibattimento che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di un concorrente in reato a concorso necessario di giudicare gli altri coimputati del medesimo reato;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, addì 6 febbraio 1997

*Il presidente: GIRIBALDI*

*Il consigliere estensore: Russo*

96C0646

N. 373

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1997 dalla Corte d'appello di Torino  
nel procedimento di ricusazione proposto da Zanetta Gianpaolo*

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputato concorrente in reato a concorso necessario - Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati per gli stessi reati - Mancata previsione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 371/1996.**

**(C.P.P. 1988, art. 34).**

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 372/1997), salvo che per le generalità dell'imputato ed il nome di uno dei coimputati concorrente necessario.*

96C0647

N. 374

*Ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 dal pretore di Catania sez. distaccata di Acireale  
nel procedimento civile vertente tra I.A.C.P. di Acireale e S.r.l. Cedro Costruzioni*

**Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Creditori degli I.A.C.P., mutuatari della Cassa depositi e prestiti - Divieto di esercizio e prosecuzione di azioni esecutive nei confronti di detti istituti, senza il preventivo nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici - Incidenza sul diritto di azione in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 15/1991 e 406/1993.**

**(R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80).**

**(Cost., art. 24, comma secondo).**

#### IL PRETORE

Ordinanza emessa fuori udienza nella causa civile di opposizione all'esecuzione n. 13572/96 promossa da I.A.C.P. di Acireale (avv. Antonio Salemi da Acireale) contro S.r.l. Cedro Costruzioni (avv. Salvatore Cifalinò da Paternò).

Ritenuto che la causa non può essere definita senza la preventiva decisione della Corte costituzionale circa la legittimità dell'art. 80 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, il quale stabilisce che i creditori degli I.A.C.P., mutuatari della Cassa depositi e prestiti, non possono esercitare né proseguire azioni esecutive nei confronti di detti istituti, senza il preventivo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuto che in casi analoghi la Corte costituzionale aveva dichiarato che «la tutela giudiziaria non può essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi» (vedi sentenze n. 406 del 1993 e n. 15 del 1991 e n. 530 del 1989) in quanto ciò appare in contrasto col principio costituzionale (art. 24) secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;

Ritenuto che detto principio costituzionale appare violato dalla norma in esame, che subordina l'esercizio dell'azione esecutiva al preventivo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, peraltro non vincolato ad alcuna condizione e quindi affidato alla discrezione del Ministero.

*P. Q. M.*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dopo che la cancelleria avrà compiuto gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (compresa la notifica alle parti).*

*Il pretore: STURIALE*

## N. 375

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal tribunale di Modena  
sul reclamo da S.n.c. Nuova Siria nei confronti Rossi Olinto ed altra*

**Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Spese processuali - Decisione di compensazione delle spese - Reclamabilità disgiunta dal reclamo avverso la concessione o il rigetto del provvedimento cautelare - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della condanna alle spese - Lesione del diritto di azione e di difesa.**

**Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Accoglimento, da parte del collegio, di reclamo contro provvedimenti del giudice singolo del tribunale con decisione di compensazione delle spese - Possibilità di impugnazione - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della condanna alle spese - Lesione del diritto di azione e di difesa.**

**Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Spese processuali - Decisione di compensazione delle spese - Opponibilità ai sensi degli artt. 645 e ss. cod. proc. civ. - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della condanna alle spese - Lesione del diritto di azione e di difesa.**

(C.P.C., artt. 669-terdecies, commi 1 e 4, 669-septies, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 24).

## IL TRIBUNALE

Nel giudizio di reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.* n. 81/1996 ha pronunciato ordinanza.

Premesso che Olinto Rossi e Franca Caffagna proponevano domanda di provvedimenti d'urgenza, con ricorso contro la s.n.c. Nuova Siria, davanti alla pretura di Modena, sezione distaccata di Carpi;

Premesso che la s.n.c. Nuova Siria si costituiva nel procedimento cautelare e contrastava la domanda di Olinto Rossi e Franca Caffagna, chiedendo il rigetto e la loro condanna alle spese del procedimento cautelare;

Premesso, ancora, che il parere con ordinanza rigettava la domanda di provvedimenti d'urgenza, ma compensava per intero tra le parti le spese del procedimento cautelare;

Premesso, infine, che la s.n.c. Nuova Siria proponeva reclamo davanti a questo tribunale, chiedendo revocarsi per motivi di merito la sola statuizione sulle spese del procedimento cautelare, e condannarsi Olinto Rossi e Franca Caffagna a rimborsarle;

Osservato che il primo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. stabilisce come è ammesso reclamo contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o rigettato un «provvedimento cautelare»;

Osservato che il quarto comma del medesimo articolo stabilisce come il collegio, concludendo il procedimento di reclamo, conferma modifica o revoca il «provvedimento cautelare»;

Considerato che le due norme sono rilevanti nel giudizio, per diritto vivente escludendosi l'ammissibilità del reclamo contro la sola statuizione sulle spese, non congiunto a un reclamo del «provvedimento cautelare» in senso stretto;

Osservato che il terzo comma dell'art. 669-septies c.p.c. rende opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti la «condanna alle spese» nel procedimento cautelare;

Ritenuto che l'espressione «condanna alle spese» nemmeno con interpretazione estensiva o analogica (norma eccezionale) potrebbe includere la compensazione delle spese;

Considerato che la norma da ultimo ricordata è pure rilevante nel giudizio, almeno indirettamente, essendo superati i dubbi di legittimità costituzionale delle altre due norme, qualora per la compensazione delle spese fosse data opposizione ai sensi degli artt. 645 e seguenti;

Giudicato che le due norme per prime citate o la terza in alternativa, possono violare il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento nei confronti dell'insoddisfatto dalla compensazione delle spese (vincitore nel rimanente);

Rilevato, infatti, che quest'ultimo rimarrebbe privo di qualsiasi rimedio impugnatorio per motivi di merito, diversamente dall'insoddisfatto dalla condanna alle spese, autorizzato all'opposizione ai sensi degli artt. 645 e seguenti;

Giudicato che siffatta disparità di trattamento è contraria a ragionevolezza sul piano processuale, perché sia la condanna alle spese sia la compensazione delle spese sono contenute in una statuizione di natura decisoria e destinata a diventare definitiva;

Giudicato che siffatta disparità di trattamento è contraria a ragionevolezza sul piano sostanziale, perché sia la condanna alle spese sia la compensazione delle spese negano la sussistenza di diritti soggettivi e importano diminuzioni patrimoniali, anche di ugual misura in ipotesi — richiamato che l'equivalenza nell'attribuzione di mezzi processuali esperibili dalle parti è in un rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 della Costituzione (Corte costituzionale 23 giugno 1994, n. 253);

*P. Q. M.*

*Applicando l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale:*

*del primo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. per violazione dell'art. 3 correlato con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma del codice non stabilisce che è ammesso reclamo contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o rigettato un provvedimento cautelare «ovvero siano state compensate le spese del procedimento cautelare»;*

*del quarto comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. per violazione dell'art. 3 correlato con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma del codice non stabilisce che sul reclamo il collegio pronuncia ordinanza non impugnabile con la quale conferma modifica revoca il provvedimento cautelare «ovvero la compensazione delle spese del procedimento cautelare»;*

*in alternativa, del terzo comma dell'art. 669-septies c.p.c. per violazione dell'art. 3 correlato con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma del codice non stabilisce che la condanna alle spese «o la compensazione delle spese» è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti in quanto applicabili;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Modena, addì 26 febbraio 1997

*Il Presidente: ROVATTI*

97C0649

N. 376

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1997 dal tribunale di Roma sez. distaccata di Tivoli  
nel procedimento penale a carico di Jovanovic Sneza ed altre*

**Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice**

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo).

IL PRETORE

Ha pronunciato e dato lettura nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza.

Il 27 marzo 1997 l'Uff. di p.g.sovr. Aresu Giovanni Battista del commissariato di P.S. di Tivoli e Guidonia traeva in arresto Jovanovic Sneza, Jovanovic Paola e Dumitresku Jacoda colti nella fragranza del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 nn. 1 e 2 c.p. nel termine di legge era presentato, in tale stato, dinanzi a questo Pretore per la convalida ed il contestuale giudizio a norma dell'art. 566 c.p.p.

Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 28 marzo 1997 e disponeva l'applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari per Jovanovic Sneza e Dumitresku Jacoda; la custodia cautelare in carcere per Jovanovic Paola alias Bacalanovic Svedana.

Instauratasi il giudizio, il Pretore rileva che sussistono profili di incostituzionalità come di seguito evidenziati: sul merito com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualità la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilità del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del Giudice competente per il merito direttamente investito, cui è devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale si accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, «il giudice del dibattimento, al quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito. Non può dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso».

Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalità afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque della corretta utilizzazione degli elementi di prova (*rectius*: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice.

Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida è il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, è indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilità in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialità (altrimenti riponente solo sulla generica affermazione che comunque si è fronte al giudice del merito) nonché i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare ciò concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene «sentito» ai fini di convalida.

Poiché tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilità con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parità di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27 secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione del libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilità con i suddetti parametri di costituzionalità si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (così come avviene per i casi di incidente probatorio) così da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio.

In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalità dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agente p.g. procedente nonché le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidità della stessa norma e dell'art. 138 disp. att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme come dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento.

È indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla convalida con diretta influenza, dove trovano diretta applicazione le norme censurate.

Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 86;

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

In Tivoli, così pronunciata il 2 aprile 1997.

*Il pretore: CROCE*

97C0650

N. 377

*Ordinanza emessa il 27 marzo 1997 dal tribunale di Milano  
sul ricorso proposto da U.S.L. n. 19 della regione Marche contro Farmafactoring S.p.a.*

**Sanità pubblica - Regione Marche - Contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle unità sanitarie locali (U.U.S.S.L.L.) - Obbligazioni pecuniarie - Interessi moratori - Previsione con legge regionale di misura del saggio degli interessi diversa da quella stabilita dall'art. 1284 c.c. - Travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale.**

**(Legge regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, art. 73).**

**(Cost., artt. 3 e 117).**

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 17112/94, promossa da unità sanitaria locale n. 19 della regione Marche, con gli avv.ti Andrea Calzolaio e Giuseppe Di Masi, attrice opponente, contro Farmafactoring S.p.a., con gli avv.ti Alberto Sciumè e Marisa Meroni, convenuta opposta:

Il tribunale, letti gli atti e documenti di causa, sentito in camera di consiglio il giudice relatore;

#### F A T T O

La U.S.L. 19 della regione Marche ha proposto opposizione avverso il decreto 19 aprile 1994 con cui il Presidente di questo tribunale, istante la Farmafactoring S.p.a., le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di L. 184.063.966 oltre interessi previsti dalla legge regione Marche n. 31 del 24 ottobre 1981.

A fondamento dell'opposizione, oltre a contrastare i criteri con i quali le società farmaceutiche danti causa della opposta avevano determinato il cd. «sconto ospedaliero», l'opponente ha eccepito l'illegittimità costituzionale della legge regione Marche citata per contrasto con «gli artt. 117, 118 e 5, anche con riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione in quanto disciplina la materia propriamente privatistica dei rapporti obbligatori in capo a soggetti diversi dalla Regione stessa (U.U.S.S.L.L. - fornitori) ed in misura difforme da quella del tasso degli interessi legali previsto dalla legge statale».

La parte opposta ha, dal suo canto, sostenuto l'irrelevanza ed infondatezza della questione, sottolineando, sotto il primo profilo, che la legge Marche prevede un interesse moratorio nella misura del tasso ufficiale di sconto, «che dal 10 settembre 1993 è stato costantemente inferiore al tasso legale tranne il periodo successivo al 1° gennaio 1993)» (cfr. memoria di replica pag. 11), ed evidenziando, sotto il secondo aspetto, che la normazione regionale rientrerebbe negli ambiti che la Costituzione le assegna all'art. 117, vertendosi in materia di assistenza ospedaliera.

## DIRITTO

Il collegio solleva, sulla conforme istanza della parte opponente, la questione di costituzionalità dell'art. 73 della legge regione Marche 24 ottobre 1981 n. 31, nella parte in cui prevede che «in caso di ritardo spettano al fornitore... gli interessi computati a norma del primo comma», e, dunque, «nella misura del tasso ufficiale di sconto».

### *Rilevanza della questione.*

La rilevanza della questione nel giudizio *a quo* risiede nel fatto che, quale che sia la determinazione del tribunale in merito ai sistemi di calcolo del cd. «sconto ospedaliero», e, quindi, quale che sia l'importo in ordine al quale andrà riconosciuta la sussistenza di un credito della Farmafactoring, dovrebbe farsi applicazione, secondo la domanda della opposta e secondo quanto già ingiunto alla parte debitrice, degli interessi di mora nella misura fissata dalla legge regione Marche citata, e non nella diversa misura legale fissata per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1.224 c.c.

A nulla rileva, in proposito, che il tasso di sconto, richiamato nella citata disciplina regionale, sia stato in concreto inferiore al tasso legale degli interessi, e, quindi, più favorevole proprio alla parte che ha sollevato l'eccezione: la rilevanza o meno della questione, infatti, prescinde dalle convenienze delle parti ed attiene unicamente alla necessità dell'applicazione della normativa sospettata di illegittimità costituzionale.

### *Non manifesta infondatezza della questione.*

La questione è da valutarsi, a giudizio del collegio, non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost.

Codesta Corte ha ripetutamente insegnato che, «pur nelle materie in cui è ad esse riconosciuta competenza legislativa, le regioni non hanno il potere di modificare la disciplina dei diritti soggettivi per quanto riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui derivano, cioè i modi di acquisto e di estinzione, i modi di accertamento, le regole sull'adempimento delle obbligazioni e della responsabilità per inadempimento, la disciplina della responsabilità extracontrattuale, ecc.» (cfr. sent. n. 391/1989, e, per una questione analoga a quella di cui si discute, sent. n. 506/91). La regolamentazione di siffatti rapporti, dunque, spetta unicamente allo Stato, «giacché ad essa sottostanno esigenze di unità e di eguaglianza che possono essere salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare misure in proposito» (cfr. sentenza n. 154/1972).

In altre parole, le regioni incontrano, pur nelle materie affidate alla loro competenza legislativa, quello che si suole definire il limite del diritto privato, che si basa sull'esigenza di garantire in tutto il territorio nazionale uniformità di disciplina e di trattamento ai rapporti tra soggetti privati.

Ebbene, la normativa della cui legittimità costituzionale si dubita, pare porre proprio una deroga alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., stabilendo che per una determinata categoria di contraenti, pur sempre privati, la mora nelle obbligazioni pecuniarie dia luogo al pagamento di interessi non nella misura legale, ma in misura diversa, parametrata al tasso ufficiale di sconto.

Tale statuizione sembra, pertanto, in contrasto da un canto con il generale principio di cui all'art. 3 Cost., ponendo una determinata categoria di cittadini (i fornitori delle UU.SS.LL. della regione Marche) in posizione diversa (e non importa se migliore o peggiore) rispetto a tutti gli altri innanzi alla legge per ciò che attiene alla disciplina dei loro rapporti contrattuali; e dall'altro con l'art. 117 Cost., costituendo il risultato di un'attività legislativa da parte di una Regione in violazione dei limiti costituzionalmente posti ed in deroga alle materie specificamente previste dal citato articolo della Carta costituzionale.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, nella parte in cui prevede che «in caso di ritardo spettante al fornitore... gli interessi computati a norma del primo comma», e, dunque, «nella misura del tasso ufficiale di sconto»;*

*Ordina la sospensione del giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, al presidente della giunta regionale delle Marche e comunicata al presidente del Consiglio regionale della Marche.*

Milano, addì 27 marzo 1997.

*Il presidente: PIZZI*

*L'estensore: CATALDI*

97C0651

N. 378

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 maggio 1997)  
dal magistrato di sorveglianza di Palermo nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cucina Vincenzo*

**Circolazione stradale - Diniego o revoca della patente di guida - Applicabilità automatica in caso di sottoposizione a misura di sicurezza personale - Facoltà del magistrato di sorveglianza di autorizzare l'uso della patente per comprovate esigenze lavorative - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra soggetti, a seconda che la pericolosità sociale cessi prima o successivamente rispetto all'applicazione della misura di sicurezza - Incidenza sul diritto al lavoro - Lesione dei principi della libertà di locomozione e della finalità rieducativa della pena - Riferimento alla ordinanza n. 253/1995.**

[D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. B)].

(Cost., artt. 3, 4, 16 e 27).

#### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 30 ottobre 1996 nel procedimento di sorveglianza promosso nei confronti di Cucina Vincenzo, nato a Palermo il 22 febbraio 1943, ivi residente via Pallavicino n. 67, per il riesame della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata;

Premesso che dagli atti del procedimento (cfr. informazioni di polizia e carabinieri, nonché relazione penitenziaria in atti) emergono elementi tali da giustificare un giudizio di persistente pericolosità sociale nei confronti del soggetto, con conseguente necessità di applicare la misura di sicurezza;

Premesso che, come risulta dalla documentazione acquisita in atti, il Cucina svolge attività lavorativa di autista per il cui esercizio è necessario l'uso della patente di guida, laddove l'applicazione della misura di sicurezza comporterebbe come conseguenza automatica ed inderogabile, ai sensi degli artt. 120, primo comma e 130, primo comma, lett. b) del codice della strada, il ritiro della patente e la conseguente impossibilità di continuare a svolgere lecitamente tale lavoro;

Premesso che, in presenza di tale situazione, il Magistrato di Sorveglianza decidente trovasi di fronte ad un bivio: applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata nel presupposto della accertata pericolosità sociale del soggetto, con la conseguenza però di aggravare tale pericolosità, giacché la mancanza di lavoro e, ancor di più, la perdita improvvisa di esso, costituiscono, come è evidente, tra le principali cause predisponenti e favorevoli i comportamenti delittuosi ed antisociali, ovvero non applicare la misura, contravvenendo la norma di cui all'art. 679 c.p.p. ed esponendo la collettività ai rischi connessi al mancato controllo di un soggetto socialmente pericoloso;

In particolare, in caso di applicazione, la misura di sicurezza finirebbe con il contraddire se stessa, favorendo proprio ciò che deve contrastare, ossia il rischio della commissione di nuovi reati, aggravando tale rischio con l'induzione di fattori criminogeni e desocializzanti e tradendo così le finalità che la stessa legge le impone: quella del controllo e del contenimento della pericolosità sociale del soggetto, nonché quella, strettamente correlata e in certo senso strumentale alla prima, del «riadattamento della persona alla vita sociale mediante il lavoro» (art. 228, quarto comma c.p.), che deve essere «agevolato» e non soppresso, a cui il soggetto deve poter «attendere con la necessaria tranquillità» (art. 190 disp. att. c.p.p.), finalità al cui perseguimento il Magistrato di Sorveglianza deve sovraintendere nell'esecuzione della misura di sicurezza personale ai sensi del secondo comma dell'art. 679 c.p.p.);

Premesso che, allo stato della normativa vigente, oltre alle due alternative indicate, *tertium non datur* e attesa l'impossibilità di una pronuncia di *non liquet*, emerge con tutta evidenza come il magistrato decidente non disponga di altro strumento se non quello di denunciare l'incostituzionalità di una normativa che produce gli aberranti effetti esaminati, nonostante che precedente eccezione di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso magistrato di sorveglianza di Palermo con ordinanza del 9 giugno 1994 n. 754, sia stata dichiarata inammissibile con la assai laconica ordinanza del 13 giugno 1995 n. 253 della Corte costituzionale;

Richiamando e riproponendo integralmente i motivi ed i profili di incostituzionalità esposti nella citata ordinanza di rimessione, questo magistrato ritiene di dover aggiungere nuove argomentazioni ed ulteriori precisazioni in ordine alla causa *petendi ed al petitum* del sollevato giudizio di legittimità costituzionale;

Occorre anzitutto sottolineare come, nell'ordine di precedenza logico-giuridica, la proposta denuncia di incostituzionalità investe «in radice» le norme che prevedono il diniego e la revoca della patente di guida per effetto della sottoposizione alla misura di sicurezza personale, ossia si contesta, in via generale, lo stesso presupposto e l'intera portata precettiva di tali norme;

Invero, le denunciate norme — che costituiscono la sostanziale riproduzione nel nuovo codice della strada di precedenti norme del vecchio testo, non coordinate e armonizzate con il nuovo sistema normativo in materia di misure di sicurezza, scaturito da varie pronunce della Corte costituzionale e dalle disposizioni del nuovo codice di procedura penale, che ha abolito tutti i casi di pericolosità sociale presunta ed i connessi effetti automatici e, nel quadro della piena giurisdizionalizzazione di tali misure, ha affidato alla esclusiva competenza e discrezionalità della Magistratura di Sorveglianza ogni decisione circa l'an ed il *quomodo* della loro applicazione e dei loro effetti — le denunciate norme, ripetesi, riconnettono l'automatico e inderogabile effetto del diniego o del ritiro della patente di guida al mero presupposto della sottoposizione a misura di sicurezza personale, assunto tale presupposto, non già quale indice di attuale pericolosità sociale — come si desume chiaramente dalla rilevanza data anche alla sottoposizione passata, ossia quando si è già accertato che la pericolosità sociale non sussiste più — sibbene quale requisito morale ostativo, come esplicitamente indicato dalla stessa rubrica dell'art. 120 del codice della strada;

Tale limitazione *ex lege* si configura così nella disciplina dell'art. 120 del codice della strada come una sorta di pena accessoria innominata e anomala di tipo inabilitativo conseguente alla sottoposizione alla misura di sicurezza, una sorta di *capitis deminutio*, reintegrabile soltanto con la riabilitazione del soggetto e, come tale, non solo non riconducibile ai motivi di sicurezza che l'art. 16 della Costituzione pone come ragione giustificatrice delle limitazioni legislative che incidono sulla libertà di circolazione, ma neppure conciliabile con la natura e le finalità della stessa misura di sicurezza da cui detta limitazione discende;

In tale prospettiva, le denunciate norme confliggono con i fondamentali principi che governano il sistema delle pene, delle misure di sicurezza e degli altri effetti penali e, più in generale, il sistema delle sanzioni e delle limitazioni della libertà dei cittadini nel nostro ordinamento;

Invero — a differenza dell'ipotesi di cui al secondo comma del citato art. 120, in cui il diniego della patente si configura come sanzione amministrativa accessoria ad una condanna penale, nel presupposto di una valutazione discrezionale delle ragioni di sicurezza ravvisate nell'idoneità dell'uso della patente ad agevolare la commissione di reati della stessa natura, valutazione affidata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa, previsione normativa questa conforme ai principi generali ed, in particolare, pienamente sintonica con l'art. 16 della Costituzione — nell'ipotesi del primo comma del citato articolo 120, invece, l'effetto limitativo e inabilitativo della sfera giuridica del soggetto è sganciato dai presupposti e dagli esiti, sia del giudizio di responsabilità penale, sia del giudizio di pericolosità sociale e, persino, da qualsivoglia valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa che, nel caso di specie, del tutto difetta;

Invero, in tale censurata ipotesi, la limitazione non solo non dipende da una condanna penale, che può non esservi, come nelle ipotesi di misura di sicurezza personale derivante da quasi-reato o applicata a soggetto non imputabile (casi nei quali, tra l'altro, ponesi il problema da *iure condito* di individuare lo strumento riabilitativo che

l'art. 120 fa comunque salvo, non essendo prevista nel nostro ordinamento la riabilitazione da sola misura di sicurezza), ma è paradossalmente sganciata dallo stesso presupposto ed esito della misura di sicurezza che vi dà causa, rilevando nella previsione *de qua* il solo dato formale della sottoposizione presente o passata alla misura e non, invece, il dato sostanziale della pericolosità sociale del soggetto, del suo tipo e grado, della sua evoluzione e della sua eventuale cessazione;

In sostanza, la misura di sicurezza e la sua applicazione rilevano nella disciplina *de qua* quali assoluti indici presuntivi dell'assenza dei requisiti morali per l'uso della patente di guida, con l'aggravio dell'ultrattività dell'effetto inabilitante oltre il tempo di vigenza della sua causa efficiente, laddove proprio la misura di sicurezza per sua natura è uno strumento di controllo che non attiene al profilo della personalità morale e della responsabilità etico-giuridica del soggetto, sibbene alle sue obiettive condizioni, ancorchè non imputabili o rimproverabili allo stesso;

Nella disciplina contestata si registra il trionfo di un rigido automatismo legale *sine causa nec ratione*, in cui la limitazione della libertà del soggetto non deriva dalla valutazione di alcun organo, proprio in una materia che le provvide sentenze della Corte costituzionale e l'intervento del legislatore del nuovo codice di rito hanno interamente giurisdizionalizzato, abolendo i meccanismi presuntivi e gli effetti automatici, compresi quelli che nel sistema previgente avevano, a differenza di quello esaminato, una causa fondante ed una *ratio* plausibile;

Si aggiunga che le denunciate norme comportano, altresì, una grave disparità di trattamento tra i soggetti la cui pericolosità sociale cessa prima dell'applicazione della misura di sicurezza che è revocata *ab origine* ed i soggetti la cui pericolosità cessa in un momento successivo, situazioni sostanzialmente identiche in cui entrambi i soggetti sono socialmente non più pericolosi e con misura di sicurezza revocata: l'uno con il possesso della patente di guida, l'altro senza... fino alla riabilitazione!

A fronte di tale complesso di ragioni che contestano «in radice» la costituzionalità della normativa denunciata, soltanto in via subordinata il giudice remittente ha prospettato un *petitum in parte qua* ossia limitatamente all'effetto precettivo che più direttamente rileva ed interferisce nel giudizio *a quo*, come può riscontrarsi nell'uso dell'avverbio «almeno» (cfr. ordinanza 9 giugno 1994 n. 754 magistrato di sorveglianza di Palermo, pubblicata nella serie speciale n. 1 del 95, pag. 121, righe 9, 10, 11);

A tal proposito, si osservi come il magistrato di sorveglianza con la citata ordinanza non ha inteso rivendicare un potere nuovo, nè tanto meno interferire nella sfera di competenza di altra autorità;

A parte la considerazione generale che in numerosi casi la Corte costituzionale, con sentenze manipolative di tipo additivo o sostitutivo, ha attribuito poteri nuovi, sia nella titolarità soggettiva, sia nel contenuto (si pensi a titolo esemplificativo alle sentenze 17 febbraio 1969 n. 15 e 29 ottobre 1987 n. 343), debesi comunque rilevare come il magistrato di sorveglianza, lungi dal volere interferire in sfere altrui, si è, al contrario, limitato a invocare la tutela della sfera di competenza giurisdizionale riservatagli dalla legge in modo esclusivo in materia di applicazione ed effetti delle misure di sicurezza personale nei confronti di una irragionevole ed indebita interferenza normativa che determina, in forma non giurisdizionale e senza la previsione di ulteriori presupposti o condizioni, un effetto restrittivo della libertà del soggetto direttamente discendente dalla applicazione della misura di sicurezza, sottraendolo alla valutazione del suo giudice naturale ed alle garanzie di giurisdizionalità sancite dall'art. 2 n. 96 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, effetto restrittivo — si osservi — rispetto al quale la competenza del prefetto, tenuto al diniego o alla revoca della patente di guida, si configura come una attività vincolata consequenziale e meramente esecutiva di una preordinata e tranciante *voluntas legis*;

A fronte di tale interferenza il giudice remittente ha prospettato un *petitum* «subordinato», invocando «almeno» una sentenza modificativa di tipo riduttivo della portata precettiva delle norme denunciate, consentendo al magistrato di sorveglianza la riespansione del potere naturale attribuitogli dalla legge in materia di misure di sicurezza, incostituzionalmente compresso da un legislatore traluzio e scoordinato di altra *sedes materiae*;

Invero, il potere di disciplinare l'uso della patente di guida per comprovate ragioni lavorative nei confronti di soggetto sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, laddove, come nel caso di specie, il ritiro della patente è effetto diretto ed automatico dell'applicazione di tale misura, non è affatto un potere nuovo in capo alla magistratura di sorveglianza, sibbene è un potere insito nel sistema vigente, come può desumersi, sia dalla esplicita previsione dell'art. 62, secondo comma, legge n. 689/89 in materia di esecuzione di libertà controllata, sia soprattutto dal potere generale che la legge attribuisce in via esclusiva al magistrato di sorveglianza di determinare l'*an* ed il *quomodo* dell'applicazione della misura di sicurezza personale ed, in particolare, il contenuto prescrittivo e limitativo della libertà vigilata, ai sensi degli artt. 228, secondo comma codice penale e 190 disp. att. codice di procedura penale;

In tale contesto argomentativo devesi, poi, rilevare come la sentenza n. 119 del 1994 e l'ordinanza n. 147 del 1989, richiamate nell'ordinanza di inammissibilità del 13 giugno 1995 della Consulta, si riferiscono a ipotesi diverse da quella in esame;

Invero, nelle ipotesi considerate in tale pronuncia, la compressione di diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto al lavoro, è conseguenza dell'applicazione di una pena, come la sanzione sostitutiva della libertà controllata, e come tale può trovare giustificazione nel necessario carattere afflittivo e limitativo della pena e nelle austere ragioni dell'inderogabile esercizio del magistero punitivo dello Stato, mentre nel caso che ci occupa tale compressione discende dall'applicazione di una misura di sicurezza e come tale deve modellarsi e modularsi secondo i presupposti, le esigenze, le finalità e la disciplina sostanziale e processuale di tale misura e non, invece, come accade per effetto della normativa denunciata, contraddire tali presupposti, esigenze e finalità ed interferire in modo irragionevole, indiscriminato ed incongruo nella regolamentazione sostanziale e processuale della stessa;

In altre parole, la perdita di un lavoro lecito per effetto dell'applicazione di una pena può giustificarsi con le ragioni afflittive e punitive di essa, mentre tale perdita, ove, come nel caso in specie, è conseguenza di un effetto automatico ed inderogabile dell'applicazione di una misura di sicurezza, non può trovare giustificazione alcuna in tali ragioni, non avendo la misura di sicurezza, per sua natura, carattere afflittivo e punitivo, sibbene un carattere esclusivamente funzionale agli scopi della tutela della collettività dai soggetti socialmente pericolosi e del riadattamento degli stessi alla vita sociale proprio mediante il lavoro, come è esplicitamente dichiarato per la libertà vigilata dell'art. 228 codice penale;

Infine, devesi rilevare come le argomentate censure alla normativa denunciata, comportando la sua incostituzionalità «in radice» o almeno in *parte qua*, impongono, ove condivise dal supremo giudice delle leggi, valutazioni obbligate e pronuncie conseguenziali che tale incostituzionalità dichiarino, approntando gli strumenti giuridici che consentono di applicare al caso concreto una adeguata soluzione giudizionale che sia conforme ai principi costituzionali, nonché alle insopprimibili esigenze di giustizia formale e sostanziale;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, primo comma e 130, primo comma, lett. B), del codice della strada, che prevedono il diniego o la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che siano o siano state sottoposte a misura di sicurezza personale, per violazione degli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

*Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Palermo, addì 30 ottobre 1996

*Il magistrato di sorveglianza: MAZZAMUTO*

N. 379

*Ordinanza emessa l'8 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento pena e a carico di Fraschetta Pietro ed altri*

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.**

(C.P., art. 323, comma 1).

(Cost., artt. 25, comma secondo, e 97, comma primo).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 717/1996 g.i.p. e n. 132/1996 p.m.

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati indicati in epigrafe per i reati di cui agli artt. 110, 323 c.p. ed altro.

Il g.u.p. fissava l'udienza preliminare.

Ciò premesso, questo giudice, ripropone anche nel presente procedimento (tenuto conto dei principi fissati dal combinato disposto dagli artt. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 159 c.p.) la questione (già sollevata d'ufficio nel procedimento penale n. 255/1995 g.i.p. e n. 625/1994 p.m. in data 16 aprile 1996 in ordine all'art. 323, secondo comma, c.p.) di legittimità costituzionale dell'art. 323, primo comma, c.p. perchè in contrasto con gli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma Cost.

Esaminando innanzitutto il primo profilo, l'art. 323, primo comma c.p. (ma un discorso analogo può farsi per l'art. 323, secondo comma c.p. che prevede, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, una autonoma ipotesi di reato) non pare rispettare uno degli aspetti del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma Cost. e cioè quello della tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice; si tratta di un aspetto che, come è noto, tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario, a restringere i poteri di interpretazione del giudice.

Non si intende certo mettere in discussione che nella redazione delle fattispecie incriminatrici il legislatore possa fare riferimento ad elementi normativi e non solo descrittivi. Si vuole invece evidenziare che l'art. 323 c.p. incentra la condotta esclusivamente sull'abuso d'ufficio rinviando all'elemento soggettivo (dolo specifico) la rilevanza penale del fatto.

Senonchè, come autorevole dottrina ha osservato, l'abuso è una figura che non possiede, di per se stessa, connotati oggettivamente verificabili, essendo il risultato di un giudizio che si esprime su un comportamento spesso solo in ragione del fine che lo ha ispirato; si è osservato che si tratta di un concetto abbastanza generico, di una locuzione indeterminata, di un termine neutro, incolore.

La norma, allora, si presta a facili manipolazioni e ad essere applicata a qualsiasi forma di vizio-irregolarità di tipo amministrativo (che possono essere legati alle ragioni più varie e differenti dalla commissione di un reato); ne conseguono, inevitabilmente, incertezze interpretative, indeterminatezza applicativa.

Impostando correttamente il discorso in relazione all'attività del giudice fin dall'inizio del procedimento (perchè sarebbe certamente riduttivo prospettarsi la questione guardando all'epilogo del processo) ha ancora osservato autorevole dottrina che il giudice penale può dire di trovarsi dinanzi ad una *notitia criminis* allorché è posto alla sua attenzione un fatto che, ad una sommaria valutazione, corrisponda nella sua materialità ad una ipotesi di reato.

Orbene, in relazione all'art. 323 c.p., il carattere neutro della condotta rende poco agevole la sussunzione nell'ambito della norma dei comportamenti più vari che possono essere sottoposti al vaglio del giudice.

Ne consegue il fondato rischio che, in concreto, l'inizio del procedimento possa precedere l'accertamento di una *notitia criminis* ed essere diretto, spesso in presenza di una mera ipotesi, a verificare se nella situazione in esame ci sia effettivamente una tale *notitia*.

Va poi evidenziato che, come emerge dai lavori preparatori, il legislatore del 1990 si era espressamente posto l'obiettivo di meglio tipicizzare i comportamenti lesivi dei beni da tutelare nella p.a.; senonchè in tema di abuso, gli stessi lavori rendono chiaro che la formulazione attuale dell'art. 323 c.p. fu dettata anche e soprattutto da motivazioni non tecniche (incentrando la condotta solo sull'abuso e non inserendo un evento di tipo naturalistico si anticipava la soglia di punibilità «per evitare rimproveri di eccessiva indulgenza».

L'insufficiente determinatezza dell'art. 323 c.p. appare più grave se si considera che la norma viene ad assumere un ruolo cardine e centrale nel sistema penale della p.a.: essa non ha più la funzione sussidiaria dell'originario abuso innominato; ha inglobato (e si è parlato di fattispecie «onnivora») il peculato per distrazione, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso innominato; e tutto ciò con la previsione di pene certamente non lievi.

Ad avviso di questo giudice, inoltre, non si può ritenere che l'art. 323 c.p. sia sufficientemente determinato per la presenza del dolo specifico; si tratta, come è noto, di uno degli argomenti centrali con il quale nella ormai datata sentenza n. 7/1965 la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione sollevata in relazione alla vecchia fattispecie di abuso innominato. Senonchè, come pure è stato sostenuto in dottrina, la fattispecie non acquisisce maggiore tassatività attraverso il mero dolo specifico; in proposito non va trascurato che nella interpretazione giurisprudenziale (anche se in verità nelle pronunce più recenti la suprema Corte ha posto un freno a tale orientamento), la prova del dolo specifico viene tratta spesso dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento: l'elemento soggettivo diviene un mero corollario di quello oggettivo.

Passando all'esame del secondo profilo di incostituzionalità denunciato, va ribadito che sarebbe riduttivo prospettarsi la questione guardando solo al risultato finale del procedimento (l'applicazione «discrezionale» della norma di abuso ai fini di una eventuale condanna): nella realtà giudiziale, anzi, pare prevalgano decisioni in senso assolutorio.

Occorre invece considerare quella che una autorevole dottrina ha definito una invadenza giudiziale «primaria» che si esprime, di per sé, attraverso la sola attivazione dei meccanismi processuali.

In questo senso l'art. 323 c.p., con la sua insufficiente determinatezza costituisce una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per penetrare nel territorio della p.a. ed instaurare un processo penale: e già soltanto questo, si è giustamente osservato, è fonte di immediato discredito per i pubblici amministratori e di riflesso per la p.a.

L'art. 323 c.p. costituisce allora «una spada di Damocle» che grava sulla testa anche dell'amministratore più onesto.

Tutto ciò compromette seriamente «il buon andamento della p.a.» voluto dall'art. 97 Cost.: da un lato perchè consente con facilità incursioni giudiziali in una normativamente riservata sfera di valutazione discrezionale della p.a.; dall'altro perchè genera un clima non favorevole alla serenità della attività amministrativa ed una situazione quindi, come pure si è detto in dottrina, che può stimolare l'immobilismo, favorire mancanza di iniziativa, seminare preoccupazioni anche fra gli amministratori più onesti.

Tutto ciò compromette seriamente, si ripete, lo svolgimento di una azione amministrativa in modo efficiente; appropriato, adeguato, spedito.

Paradossalmente l'art. 323 c.p. pare minare proprio quel bene che costituisce l'oggetto specifico della tutela penale.

La questione, che si solleva di ufficio, oltre che non manifestamente infondata, è poi, di tutta evidenza rilevante per la decisione, attesa la concreta incidenza sul corso del processo.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323, comma primo c.p.;*

*Sospende il presente procedimento;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Piacenza, addì 8 aprile 1997

*Il giudice per le indagini preliminari: PICCIAU*

97C0653)

N. 380

*Ordinanza emessa l'8 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Verardi Waler*

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.**

(C.P., art. 323, comma 1).

(Cost., artt. 25, comma secondo, e 97, comma primo).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 630/1996 r.g. g.i.p. e n. 183/1996 r.g. p.m. a carico di Verardi Walter.

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato indicato in epigrafe per il reato di cui all'articolo 323 primo comma cod. pen.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 379/1997).*

97C0654

N. 381

*Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Greco Nicodemo ed altro*

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.**

**(C.P., art. 323, comma 1).**

**(Cost., artt. 25, comma secondo, e 97, comma primo).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 925/1996 g.i.p. e n. 530/1996 p.m. a carico di Greco Nicodemo, Massimiani Rolando.

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati indicato in epigrafe per i reati di cui agli articoli 476, 479 c.p., 323 primo comma c.p. e 489 c.p.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 379/1997).*

97C0655

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 148  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vecovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACcesi  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Cairli, 14



Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 6
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Caprignone, 42-44

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 228

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 184  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 26  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 64/66 R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-  
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Caimaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigevo, 43
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 440.000</li> <li>- semestrale ..... L. 250.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 360.000</li> <li>- semestrale ..... L. 200.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 100.000</li> <li>- semestrale ..... L. 60.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.500</li> <li>- semestrale ..... L. 60.500</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 236.000</li> <li>- semestrale ..... L. 130.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.000</li> <li>- semestrale ..... L. 59.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 231.000</li> <li>- semestrale ..... L. 126.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 950.000</li> <li>- semestrale ..... L. 514.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 850.000</li> <li>- semestrale ..... L. 450.000</li> </ul>
---	---

*Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami .....	L. 2.600
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 410.000
Abbonamento semestrale .....	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 2 6 0 9 7 \*

L. 10.500